

## **2. L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E SPAGNA**

*a cura del Servizio Biblioteca - Osservatorio sulla legislazione straniera*



## 2.1 Premessa

### *Finalità e metodo di formazione*

L'*Osservatorio sulla legislazione straniera*, istituito presso la Biblioteca della Camera dei deputati, provvede annualmente al monitoraggio ed all'analisi quantitativa e qualitativa dell'attività legislativa in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna nell'anno di riferimento.

In particolare, le schede qui di seguito predisposte in relazione alla legislazione approvata nell'anno 2020 forniscono un aggiornamento dei dati riportati nella Parte III delle precedenti edizioni del "Rapporto sullo stato della legislazione".

I dati relativi alla produzione legislativa registrata nel biennio considerato in ciascuno dei quattro Paesi presi in esame vengono illustrati attraverso schede sintetiche articolate in una prima parte descrittiva, in cui si presentano i risultati quantitativi e qualitativi della rilevazione effettuata, ed in una seconda parte di prospettazione tabellare dei dati in questione.

All'analisi di tali dati quantitativi segue la classificazione dei diversi provvedimenti legislativi, secondo tipologie proprie di ciascun paese.

La parte descrittiva di ogni scheda di sintesi è infine completata da alcuni riferimenti analitici relativi ai principali settori di intervento legislativo nell'anno di riferimento ed alle eventuali riforme costituzionali e istituzionali approvate o in corso di esame. Per la Germania, il Regno Unito e la Spagna, sono infine riportati in un'apposita tabella i dati quantitativi sulla produzione legislativa delle autonomie territoriali negli anni più recenti.

## 2.2 Introduzione

I dati quantitativi sulla produzione legislativa, rilevati per ciascun paese nell'anno 2020, sono i seguenti:

Paese	Leggi approvate nel 2020	Leggi approvate nel 2019
Francia	59	70
Germania	152	125
Regno Unito	29	31
Spagna	14	8

Rispetto agli anni precedenti, si confermano per tutti i Paesi esaminati i dati riferiti all'iniziativa legislativa che risultano più strettamente connessi all'articolazione dei rapporti fra Governo e Parlamento propria della rispettiva forma di governo.

Per l'anno 2020, i dati percentuali relativi al rapporto fra iniziativa legislativa governativa e parlamentare, nell'ambito del numero complessivo delle leggi approvate, sono i seguenti:

	Iniziativa governativa		Iniziativa parlamentare		Iniziativa mista o altra <sup>1</sup>	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Francia	44 (75%)	49 (70%)	15 (25%)	21 (30%)	-	-
Germania	440 (81,2%) (XIX leg. ott. 2017 - sett. 2021)		102 (18,8%) (XIX leg. ott. 2017 - sett. 2021)		0	
Regno Unito	29 (100%)	22 (71%)	0 (0%)	9 (29%)	-	-
Spagna	12 (86%)	4 (50%)	2 (14%)	3 (37,5%)	0 (0%)	1 (12,5%)

<sup>1</sup> La categoria dell'iniziativa mista si riferisce alla legislazione federale tedesca e riguarda i provvedimenti derivanti dall'unificazione di iniziative governative e parlamentari o approvati mediante procedimento di mediazione (Vermittlungsverfahren) fra i testi rispettivamente approvati in ciascuno dei due rami del Parlamento, mentre la categoria dell'iniziativa "altra", distinta dalla governativa e parlamentare, è riferita alla legislazione spagnola ed è costituita dai provvedimenti derivanti da proposte presentate dalle Regioni (Comunidades Autónomas) o dovute all'iniziativa popolare.

## 2.3 Francia

### *Dati quantitativi*

Nel **2020** sono state promulgate in Francia **59 leggi**, registrando pertanto un dato inferiore a quello dei due anni precedenti e eguale a quello del 2017 (70 nel 2019, 68 nel 2018 e 59 nel 2017). Si tratta di un dato comunque nettamente **inferiore** alla media annuale del periodo 1991-2020 (circa 89 leggi annue).

Va anche osservato che il numero di leggi approvate in Francia, sempre in relazione all'arco temporale 1991-2020, ha subito notevoli oscillazioni, talvolta anche da un anno all'altro. Si rileva inoltre che, in alcuni anni, la produzione legislativa è stata di più di 100 leggi. Oltre al 2016, gli anni che hanno registrato tale dato sono stati il 1994 (133), il 1996 (105), il 1999 (111), il 2003 (114), il 2005 (104), il 2007(107), il 2010(114) e il 2011(111) (vedi Tabella 1).

### *L'iniziativa legislativa e le diverse tipologie di leggi*

Sotto il profilo dell'iniziativa legislativa, anche nell'anno 2020 si registra, come di consueto, una decisa prevalenza dei progetti di origine governativa.

Delle **59 leggi** promulgate durante il 2020, **44** (75%) provengono da **disegni di legge del Governo** (*projets de loi*) e **15** (25%) provengono da **proposte di legge di iniziativa parlamentare** (*propositions de loi*).

In particolare, le leggi promulgate nel 2020 derivanti da disegni di legge del Governo sono un po' al di sotto rispetto alla media annua relativa al periodo 1991-2020 (una media di 74 leggi all'anno provenienti da *projets de loi*). Occorre inoltre rilevare che nel 2020 la percentuale di leggi proveniente da proposte di legge di iniziativa parlamentare (25%) è più o meno in linea con quello degli anni precedenti.

Sempre con riferimento alle leggi derivanti da **progetti di legge di iniziativa parlamentare**, va rilevato che alcuni segnali di un loro possibile aumento si erano già evidenziati a partire dal 1996, per effetto della  **riforma costituzionale del 1995** (*Loi constitutionnelle n. 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires*), con cui è stato in particolare introdotto il nuovo comma 3 dell'art. 48 Cost. che stabiliva l'istituzione di una seduta al mese "riservata prioritariamente all'ordine del giorno fissato da ciascuna assemblea". La riforma ha favorito la presentazione di un maggior numero di proposte di legge di iniziativa parlamentare in

quanto è stata facilitata la possibilità della loro discussione in questa speciale “*séance mensuelle réservée*”<sup>2</sup>.

Inoltre, con la successiva ed ampia  **riforma costituzionale del 23 luglio 2008** (*Loi constitutionnelle n. 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République*), è stata compiuta una nuova revisione dell'art. 48 Cost., ampliando le possibilità di ciascuna camera di definire il proprio ordine del giorno, favorendo così ulteriormente la possibilità dei parlamentari di “calendarizzare” la discussione di proprie proposte di legge. Con la riforma del 2008 è stata inoltre prevista, attraverso la modifica dell'art. 39 Cost., la possibilità per il presidente di ciascuna camera di richiedere un parere al Consiglio di Stato su una proposta di legge presentata, in modo tale da ottenere un preliminare esame tecnico-giuridico del testo. Al fine di agevolare l'esame di progetti di legge di parlamentari, la riforma del 2008 ha anche disposto, modificando l'art. 45 Cost., che, in una determinata fase del loro esame, i presidenti delle camere, congiuntamente, possano convocare una “commissione bicamerale paritetica” (*Commission mixte paritaire*). A tale organo è affidato l'incarico di elaborare un testo di compromesso sulle disposizioni ancora in discussione di una proposta di legge in caso di disaccordo tra le due assemblee, dopo due letture del testo in ciascuna camera. Il compito di convocare la *Commission mixte paritaire* per l'esame di proposte parlamentari era precedentemente riservato solo al Governo, che tuttavia conserva il potere esclusivo di attivarla se è in esame un disegno di legge<sup>3</sup>.

Nell'ambito della sola  **legislazione di iniziativa governativa**, si registra anche nel 2020 la consueta ampia consistenza numerica delle  **leggi di ratifica di trattati, convenzioni e accordi internazionali**, pari nel 2020 a  **12** su un totale di 44 leggi di tale iniziativa (corrispondenti al 27% del totale delle leggi derivanti da disegni di legge del Governo e al 20% delle leggi complessivamente approvate nell'anno).

Come si rileva anche dalla Tabella 2, le leggi di ratifica, salvo le eccezioni del 2013 e 2014 (anni nei quali questo tipo di provvedimenti costituisce circa un terzo del totale delle leggi promulgate), rappresentano in linea di massima poco meno della metà delle leggi approvate annualmente, in alcuni casi il 50% esatto (2003 e 2009), in altri ancora persino più della metà del numero complessivo delle leggi (2004, 2005, 2007 e nel 2015). Il dato del 2020 si pone quindi al di sotto della media.

Merita inoltre di essere precisato che le leggi di ratifica di trattati, convenzioni e ac-

<sup>2</sup> Cfr. sull'argomento: Ph. Bachschmidt, “Droit parlementaire. Le succès méconnu des lois d'initiative parlementaire”, in *Revue Française de Droit Constitutionnel*, 2/2009 (n° 78), p. 343-365 (<http://www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2009-2-page-343.htm>).

<sup>3</sup> Per un approfondimento sui nuovi art. 39, art. 45 e art. 48 della Costituzione francese, modificati con la riforma costituzionale del 23 luglio 2008, si veda il *Rapporto 2013 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, a cura dell'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati, XVII legislatura, Roma, 2014, Vol. II, Tomo II, pp. 601-603.*

cordi internazionali costituiscono, com'è noto, atti del Parlamento che, prescindendo dai rari casi in cui tali documenti rivestono un particolare interesse politico, non subiscono significative modifiche presso le Camere e dunque non rappresentano propriamente il frutto dell'attività legislativa di deputati e senatori. L'adozione di tali leggi consente in sostanza al Parlamento di svolgere una funzione di controllo sull'attività del Presidente della Repubblica e del Governo in ambito internazionale.

Tra le restanti leggi d'iniziativa governativa (35) possono essere innanzitutto individuate tre tipologie di provvedimenti: 1) le leggi relative alla manovra finanziaria e alla contabilità pubblica; 2) le "leggi di abilitazione" e quelle di ratifica delle ordinanze; 3) le leggi di orientamento e programmazione.

Nella prima categoria rientrano le **leggi di bilancio e di assestamento** (6 su 59) e le **leggi di finanziamento della sicurezza sociale** (1 su 59). Complessivamente queste leggi di indirizzo finanziario rappresentano il **4% delle leggi del 2020**.

Con riferimento alla seconda categoria, nel 2020 è stata approvata **1 loi de ratification de ordonnances**.

Si tratta di una tipologia di provvedimenti assimilabile alle leggi di conversione in legge dei decreti-legge previste nell'ordinamento italiano.

Per quanto riguarda la terza categoria, concernente le **leggi di programmazione**, che ai sensi dell'art. 34 Cost. determinano gli obiettivi dell'azione dello Stato in diversi settori ne è stata approvata 1 nel 2020.

Al netto delle tre tipologie di leggi appena menzionate e delle leggi di ratifica di trattati e convenzioni internazionali, sono stati approvati altri **23 progetti d'iniziativa governativa nel 2020** riguardanti diverse materie (Vedi Tabella 2).

### **Principali settori di intervento legislativo**

Nel **settore istituzionale** sono intervenute innanzitutto la *Loi organique n° 2020-364 du 30 mars 2020 modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution* e la *Loi n° 2020-366 du 30 mars 2020 modifiant la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution et prorogant le mandat des membres de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet*, di modifica delle precedenti leggi del 23 luglio 2010, che consentono al Presidente della Repubblica di attribuire incarichi e funzioni secondo un elenco redatto in allegato. Il Presidente della Repubblica può d'ora in poi nominare anche: il CdA dell'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari; il CdA dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, ambientale e sanitaria; il Presidente dell'Autorità di regolamentazione dei trasporti; il Presidente dell'Autorità nazionale del gioco; il Presidente della

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; il CdA dell'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione; il CdA della Società nazionale ferroviaria (SNCF). Viene inoltre prorogato il mandato dei membri dell'Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet.

La *Loi organique n° 2020-365 du 30 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19* sospende fino al 30 giugno 2020 il periodo di tre mesi al termine del quale il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione devono trasmettere, previo esame, una questione prioritaria di costituzionalità al Consiglio Costituzionale e il termine di tre mesi durante il quale il Consiglio costituzionale decide su una questione trasmessa La *Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires* specifica le condizioni per organizzare il secondo turno delle elezioni comunali fissate per il 28 giugno 2020 e autorizza la possibilità di annullare questo secondo turno in condizioni di «cluster» epidemici, rinviando inoltre le elezioni consolari.

La *Loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020 relative au droit des victimes de présenter une demande d'indemnité au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions* ha modificato invece l'articolo 706-5 del codice di procedura penale relativo alla data di inizio del termine per adire la Commissione per il risarcimento delle vittime di reati (atti di terrorismo e altri reati (CIVI), mentre la *Loi organique n° 2020-976 du 3 août 2020 portant report de l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France et des élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France* ha disposto il rinvio dell'elezione di sei senatori rappresentanti i francesi all'estero e delle elezioni suppletive per i deputati e i senatori che rappresentano i francesi residenti all'estero.

La *Loi n° 2020-1023 du 10 août 2020 instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine* mirava a creare un regime di sicurezza specifico per le persone condannate per terrorismo al momento del rilascio dal carcere. Questo regime di sicurezza è stato in parte censurato dal Consiglio costituzionale. La legge promulgata contiene quindi un unico articolo (l'unico non censurato dal Consiglio costituzionale) che modifica il codice penale, specificando che i colpevoli di atti terroristici sono condannati al controllo socio-giudiziario dopo l'uscita dal carcere a meno che il tribunale non decida, su parere motivato, di non pronunciare questa sentenza in considerazione delle circostanze del reato e della personalità del suo attore. La *Loi organique n° 2020-1022 du 10 août 2020 prorogant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental* ha invece prorogato il mandato dei membri del Consiglio economico sociale e ambientale in attesa della sua riforma.

La *Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique* mira a semplificare e velocizzare l'attività della pubblica amministrazione, faci-

litando inoltre l'accesso ai servizi pubblici da parte dei cittadini. La legge prosegue innanzitutto il percorso di razionalizzazione delle commissioni consultive, annunciato nel novembre 2019 in occasione del quarto comitato interministeriale della trasformazione pubblica (CITP). Due decreti intervenuti nel dicembre 2019 hanno già soppresso gran parte di tali commissioni, come ad esempio l'Osservatorio della recidiva e il Consiglio superiore della mutualità. Altre invece hanno subito una fusione, come il Consiglio superiore per l'uguaglianza professionale e l'Alto consiglio per l'uguaglianza (HCE). Per avvicinare il servizio pubblico agli utenti, la legge procede inoltre al decentramento di varie decisioni amministrative. Sono interessati diversi settori, in particolare la cultura, l'economia e la salute. Il governo auspica quindi che con tale riforma oltre il 99% delle decisioni amministrative individuali siano prese a livello decentrato, vale a dire dai prefetti. Alcune procedure amministrative sono inoltre semplificate, come la dispensa dalla presentazione di un attestato di domicilio per l'ottenimento delle carte d'identità, passaporti, patenti di guida (*Justif'Adresse*) o ancora la procedura di iscrizione all'esame pratico della patente di guida. In relazione a quest'ultima procedura viene creato un nuovo servizio affinché i candidati possano, direttamente o attraverso la loro scuola guida, prenotare un posto d'esame via internet. Il certificato medico per la pratica sportiva di un bambino non è più richiesto. Esso è sostituito da una dichiarazione dei genitori, fatta eccezione per gli sport a rischio. Le formalità di apertura di un libretto di risparmio popolare (LEP) sono facilitate. I privati non sono più tenuti a fornire i documenti richiesti alle loro banche, le quali si incaricheranno direttamente di effettuare le verifiche necessarie presso l'amministrazione fiscale. Le procedure amministrative sono snellite per accelerare l'avvio degli impianti industriali e sviluppare o ricollocare l'attività e i posti di lavoro nei territori. Il testo garantisce, in particolare, l'affidamento dei promotori di progetti industriali, garantendo loro che, qualora la regolamentazione, in particolare in materia ambientale, cambi durante il procedimento che istruisce il loro fascicolo, quest'ultimo sarà soggetto a quella applicabile agli impianti già esistenti, salvo eccezioni. Il prefetto potrà inoltre, d'ora in avanti, scegliere tra una consultazione pubblica *on-line* o un'indagine pubblica per alcuni progetti soggetti a procedura di autorizzazione, a condizione che gli stessi debbano essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale. Il prefetto potrà, da un altro punto di vista, fissare un termine vincolante per le operazioni di ripristino delle aree industriali dismesse, che hanno accolto impianti classificati per la protezione dell'ambiente. Ulteriori disposizioni in materia di "democrazia ambientale" sono state modificate: ad esempio, è stato stabilito il diritto di opzione per il promotore di un progetto che può scegliere di sottoporre l'intero progetto alla concertazione prevista dal codice dell'ambiente, che in tal caso vale come consultazione obbligatoria a norma del codice urbanistico se l'autorità incaricata di organizzare la concertazione dà il suo assenso. Le norme in materia di appalti pubblici sono rese più flessibili in caso di

circostanze eccezionali, nonché per le piccole e medie imprese. L'aggiudicazione derogatoria di taluni appalti è semplificata (l'interesse generale diventa motivo di ricorso a un appalto a trattativa privata), l'accesso delle imprese in difficoltà ai contratti della commessa pubblica è facilitato, il dispositivo a favore delle piccole e medie imprese previsto per i mercati di partenariato è esteso a tutti i mercati globali. Inoltre, fino alla fine del 2022, la soglia di esenzione dalla pubblicità e di messa in concorrenza per la conclusione degli appalti di lavori è aumentata a 100.000 euro. Il ricorso agli appalti di progettazione e costruzione per le infrastrutture di trasporto dello Stato è esplicitamente previsto. Le vendite *online* di medicinali da parte dei farmacisti sono infine facilitate. Esse non sono più soggette ad autorizzazione preventiva, ma solo ad una dichiarazione di apertura del sito.

La *Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée* adatta la procedura penale francese alla nuova Procura europea, istituita alla fine di settembre 2020. Rinnova inoltre la giustizia penale ambientale, specializzandola. La Francia partecipa alla cooperazione rafforzata che riunisce 22 Stati membri dell'Unione europea (UE) per creare la Procura europea, sulla base del regolamento del 12 ottobre 2017. La Procura europea è una nuova autorità giudiziaria. Il suo ruolo è indagare e perseguire frodi ai danni del bilancio dell'UE e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione (truffe IVA, corruzione, appropriazione indebita di fondi pubblici, ecc.). La Procura europea si basa su una struttura a due livelli: **un livello centrale**, composto dal capo della Procura europea e da 22 procuratori europei (uno per Stato membro partecipante); **22 livelli decentrati** all'interno di ciascuno Stato membro partecipante. A livello decentralizzato, i procuratori europei delegati sono responsabili del monitoraggio operativo delle indagini e delle azioni penali. La legge adatta, in particolare, la procedura penale francese alla Procura europea. Il codice di procedura penale è quindi integrato per definire le competenze e le attribuzioni dei procuratori europei delegati e le regole di procedura ad essi applicabili. Il tribunale giudiziario e la Corte d'appello di Parigi avranno giurisdizione esclusiva sulle violazioni degli interessi finanziari dell'UE. Sono inoltre specificate le condizioni alle quali la Procura europea è competente per i reati doganali che ledono gli interessi finanziari dell'UE. Vengono creati **tribunali ambientali** specializzati. In particolare, un tribunale giudiziario sarà creato nell'ambito della giurisdizione di ciascuna corte d'appello per le indagini, l'azione penale, e il giudizio sui crimini ambientali. Questi tribunali specializzati saranno competenti anche per il contenzioso civile (azioni relative al danno ecologico e azioni di responsabilità civile). Inoltre, d'ora in poi sarà possibile concludere **accordi giudiziari di interesse pubblico (CJIP) in materia ambientale**. Questo strumento di transazione penale, già esistente in campo fiscale, consente al pubblico ministero di offrire un'alternativa al procedimento penale per un'impresa coinvolta in un reato ambientale. L'accordo può richiedere il pagamento di una multa fino al 30% del fatturato dell'azienda, la riduzione in

ripristino dei luoghi e il risarcimento per danni ecologici causati entro un periodo massimo di tre anni. Vengono infine rafforzati i poteri dell'Ufficio del procuratore nazionale antiterrorismo (PNAT) e quelli dell'Ufficio del procuratore finanziario nazionale (PNF) nella lotta contro le pratiche anticoncorrenziali.

La *Loi organique n° 2020-1669 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles*, considerata l'epidemia di Covid-19, consente di estendere fino al 13 giugno 2021 l'organizzazione delle elezioni legislative e senatoriali suppletive. Prevede l'adeguamento di volta in volta delle regole elettorali al contesto sanitario e **il voto per delega è facilitato**: come nel giugno 2020, durante il secondo turno delle elezioni comunali posticipate, la **stessa persona può ricevere due deleghe** invece di una. La *Loi n° 2020-1670 du 24 décembre 2020 relative aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales* consente anch'essa di prorogare fino al 13 giugno 2021 l'organizzazione delle elezioni suppletive di un consiglio comunale o del consiglio della metropoli di Lione; anche in questo caso la **stessa persona può ricevere due deleghe** invece di una.

La *Loi n° 2020-1671 du 24 décembre 2020 relative à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure* **rinvia** di sette mesi, dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 (invece del 31 dicembre 2021 inizialmente previsto dal governo), la durata di applicazione delle **misure temporanee** introdotte dalla **legge del 30 ottobre 2017 di rafforzamento interno, sicurezza e lotta al terrorismo nota come SILT** in merito a:

- perimetri di protezione;
- la chiusura amministrativa dei luoghi di culto per favoreggiamento o istigazione del terrorismo;
- misure di controllo e sorveglianza amministrative individuali, in particolare per coloro che escono dal carcere condannati per atti di terrorismo o detenuti radicalizzati;
- visite domiciliari e pignoramenti;
- controllo parlamentare.

Queste misure figurano nei capitoli da VI a X del titolo II del libro II del codice di sicurezza interna. Il testo estende inoltre per un anno, **fino al 31 dicembre 2021**, la **tecnica di intelligence denominata «algoritmo»** prevista dall'articolo L. 851-3 del Codice di sicurezza interna. Questa tecnica è stata messa in atto **in via sperimentale** dalla **legge del 24 luglio 2015 sull'intelligence**, al fine di rilevare le minacce terroristiche in una fase iniziale. Anche la data entro cui il governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sull'applicazione di questo articolo è posticipata dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021.

Nel **settore economico-finanziario** si segnalano innanzitutto i provvedimenti emanati per affrontare **l'emergenza dovuta alla pandemia da Covid 19**.

La *Loi n° 2020-290 du lundi 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19* ha istituito un dispositivo di «stato di emergenza sanitaria», accanto allo stato di emergenza di diritto comune previsto dalla legge del 3 aprile 1955. Questo dispositivo, introdotto nel codice della sanità pubblica, non ha validità indeterminata. Le sue disposizioni sono valide per un anno, fino al 1° aprile 2021. Si è trattato di «consolidare le basi giuridiche» sulle quali si basavano fino ad allora le misure governative adottate per gestire l'epidemia di Covid-19. Questo nuovo stato di emergenza sanitaria può riguardare una parte o l'intero territorio (compresi i territori d'oltremare) «in caso di catastrofe sanitaria che metta in pericolo, per la sua natura e gravità, la salute della popolazione». È dichiarato da un decreto in Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro della sanità. I dati scientifici sulla situazione sanitaria che lo hanno motivato devono essere resi pubblici. La sua proroga oltre un mese deve essere autorizzata da una legge che ne fissa la durata. Tuttavia, a titolo di deroga nel contesto del coronavirus, lo stato di emergenza sanitaria è stato dichiarato per due mesi, ossia fino al 24 maggio 2020 sull'intero territorio. Nell'ambito di questo stato di emergenza, il Primo Ministro può adottare con decreto le misure elencate dalla legge: ordinare un confinamento a domicilio, requisizioni, vietare le riunioni, ecc. Può anche adottare misure temporanee di controllo dei prezzi di alcuni prodotti, permettere ai pazienti di disporre di medicinali e decidere ogni limitazione di tipo regolamentare alla libertà d'impresa. Il ministro della sanità può, mediante decreto, fissare le altre misure generali e le misure individuali. I prefetti possono essere autorizzati ad adottare misure di applicazione a livello locale. Tutte queste misure devono essere motivate dalla crisi sanitaria e proporzionate ai rischi incorsi. Esse possono essere oggetto di un ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Quando lo stato di emergenza sanitaria è dichiarato, «un comitato di scienziati» si riunisce immediatamente. Entro il 24 luglio 2020, il governo è autorizzato ad adottare misure provvisorie (in alcuni casi applicabili a decorrere dal 12 marzo 2020) per far fronte alla situazione di difficoltà di settori produttivi specifici. Tali misure riguardano numerosi settori. Si tratta in particolare, ad esempio di: aiutare e sostenere i bilanci delle imprese e delle associazioni al fine di limitare i fallimenti e i licenziamenti (creazione di un fondo di solidarietà con la partecipazione delle regioni per le piccole imprese; estensione della cassa integrazione a vari settori produttivi; rafforzamento della capacità della Banca pubblica d'investimento di accordare garanzie; riporto degli oneri sociali e fiscali negli esercizi successivi e sospensione delle fatture di affitto, di gas e di elettricità per le piccole imprese).

La *Loi n° 2020-289 du lundi 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020* stabilisce una **garanzia statale sui prestiti concessi alle imprese dalle banche per un valore totale di 300 miliardi di euro**. Questo dispositivo si rivolge a tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni. Fornisce la garanzia statale fino al 90% del prestito e permette di finanziare fino al 25% del fatturato annuo dell'azienda. È istituito inoltre

un **fondo di compensazione per le piccolissime imprese (TPE), i lavoratori autonomi e i microimprenditori** con un fatturato inferiore a 1 milione di euro. Questo fondo è cofinanziato dalle regioni. Per posticipare tasse e oneri sociali per il mese di marzo del 2020 a tutte le aziende che ne fanno richiesta, **vengono infine stanziati 45 miliardi di euro** a sostegno dell'economia e delle imprese.

La *Loi n° 2020-473 du samedi 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020* amplifica e integra le misure introdotte dalla **prima legge finanziaria di modifica del 23 marzo 2020**. Il **piano di emergenza economica** da 45 miliardi di euro votato a marzo per sostenere l'economia e l'occupazione viene integrato di ulteriori fondi per una cifra complessiva, quindi di **110 miliardi di euro**. Il finanziamento della cassa integrazione è integrato fino a raggiungere i 25,8 miliardi di euro; il Fondo di solidarietà per le piccolissime imprese (TPE) e i lavoratori autonomi è stato aumentato nella sua consistenza a **7 miliardi di euro**; nasce un fondo da 20 miliardi di euro per rafforzare la partecipazione finanziaria dello Stato in società strategiche in difficoltà; è previsto un accantonamento di **8 miliardi di euro** per spese sanitarie eccezionali per fronteggiare l'epidemia, in particolare per: investire **nell'acquisto di attrezzature e maschere**; finanziare misure per il personale infermieristico.

Con la *Loi n°2020-546 du lundi 11 mai 2020 prorogant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions* viene prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 10 luglio 2020. Inoltre durante lo stato di emergenza sanitaria, i sindaci e i datori di lavoro, responsabili dell'attuazione dei provvedimenti decisi dallo Stato, hanno temuto di vedere riconosciuta la propria responsabilità penale in caso di contagio dei propri dipendenti o amministratori al Covid-19 (in particolare anche bambini nell'ambito della riapertura delle scuole). Su iniziativa del Parlamento, il regime stabilito dalla legge del 10 luglio 2000, nota come legge Fauchon, sui reati non intenzionali è stato quindi specificato. Il nuovo articolo L. 3136-2 del codice della sanità pubblica prevede che, in caso di azione penale, tale responsabilità sia valutata "tenendo conto delle capacità, dei poteri e dei mezzi a disposizione dell'autore dei fatti nel procedimento, la situazione di crisi che ha giustificato lo stato di emergenza sanitaria, nonché la natura delle sue missioni o funzioni, in particolare come autorità locale o datore di lavoro". Vengono inoltre specificati i regimi di quarantena e isolamento. La quarantena (persone suscettibili di essere contagiate) e l'isolamento (persone malate) possono riguardare solo "le persone che, essendo rimaste nel mese precedente in una zona di circolazione del contagio, entrano nel territorio nazionale, arrivano in Corsica o in uno dei territori d'oltremare". L'elenco delle zone di circolazione per l'infezione da Covid-19 è stabilito dal Ministro della Salute. I provvedimenti individuali sono pronunciati dal prefetto, su proposta del direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (ARS), sulla base di un certificato medico. Su richiesta del prefetto, le società di trasporto forniscono i dati relativi ai passeggeri in arrivo. La quarantena o l'isolamento possono av-

venire a scelta delle persone a casa loro o in alloggi adeguati. La durata iniziale del provvedimento è limitata a 14 giorni, il suo rinnovo necessita di parere medico conforme. Per facilitare il follow-up dei pazienti, il tracciamento delle catene di contaminazione del covid-19 (*contact tracing*) e il lavoro delle unità sanitarie, la legge consente il dispiegamento di strumenti informatici. Il Ministro della Salute è inoltre autorizzato ad attuare, tramite un sistema informativo istituito con decreto, il trattamento e la condivisione dei dati sanitari dei malati e delle persone che sono state in contatto con loro, se necessario senza il loro consenso. Tutte le persone messe in quarantena o in isolamento possono presentare ricorso al giudice delle libertà e della detenzione (JLD), che ha 72 ore di tempo per pronunciarsi. Il giudice può anche intervenire d'ufficio o essere adito dal pubblico ministero.

La *Loi n° 2020-734 du mercredi 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne* proroga l'entrata in vigore di alcune riforme, in particolare in materia sanitaria e di giustizia penale minorile. Interviene inoltre in materia di funzionamento delle corti d'assise: aumento del numero dei giurati estratti a sorte per partecipare alle sedute delle corti d'assise fino alla fine dell'anno; adeguamento delle operazioni per l'istituzione delle liste dei giurati per il 2021; possibilità di modificare la designazione delle corti d'assise che devono pronunciarsi in appello. Inoltre, **l'esperimento del tribunale penale**, istituito dalla **legge del 23 marzo 2019 sulla programmazione e riforma della giustizia** (tribunale senza giuria popolare), deve svolgersi in 18 dipartimenti. Per favorire la ripresa dell'attività economica, il governo ha il potere **di adeguare, con effetto dal 1° giugno 2020**, per un massimo di sei mesi dalla fine dell'emergenza sanitaria, il **dispositivo di disoccupazione parziale (cassa integrazione) per settori di attività o per categorie di lavoratori interessati**. Viene creato uno **specifico meccanismo di attività di lavoro a tempo parziale**, istituito da contratto collettivo. Sul fronte del **servizio pubblico** e della **ricerca**, il testo prevede la proroga dei contratti dei dottorandi, le condizioni per la conversione in CDI (contratti a tempo indeterminato) dei contratti per il personale con sei anni di servizio, la possibilità per il medico della prevenzione di effettuare esami di screening Covid 19. La legge estende la validità di alcuni **permessi di soggiorno**. Infine, il governo è autorizzato entro 12 mesi ad adottare con ordinanza le misure rese necessarie dalla fine del periodo di transizione previsto dall'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

La *Loi n° 2020-856 du jeudi 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire* definisce invece le condizioni per uscire dallo stato di emergenza sanitaria, istituito dalla legge sull'emergenza per far fronte all'epidemia di Covid-19 del 23 marzo e prorogato l'11 maggio per un periodo di due mesi. Ha previsto, in particolare, un regime transitorio ad hoc, dall'11 luglio 2020 al 30 ottobre 2020 compreso, durante il quale il Presidente del Consiglio può disporre con decreto diversi provvedimenti per combattere

l'epidemia di Covid-19. Può, in particolare, regolare circolazione di persone e veicoli e accesso al trasporto pubblico (indossare una maschera, ecc.); prevedere limitazioni all'apertura di locali aperti al pubblico quali ristoranti, cinema e luoghi di ritrovo (misure di sbarramento, ecc.); disporre in ordine a raduni e incontri su strade pubbliche e in luoghi pubblici. Può anche imporre un test virologico (tamponi) alle persone che viaggiano in aereo tra la Francia e i paesi esteri. Sono esentati i passeggeri provenienti da uno Stato estero in cui il virus non circola. I prefetti possono inoltre essere tenuti a adottare ulteriori misure di esecuzione. Se riguardano un solo dipartimento, possono essere autorizzati, ad esempio, ad alleggerire le misure nazionali se le circostanze locali lo consentono o, al contrario, a rafforzarle in caso di formazione di *cluster*. Le sanzioni, identiche a quelle previste dallo stato di emergenza sanitaria, sono possibili in caso di mancato rispetto delle misure (multa di 135 euro ad esempio). Come durante un'emergenza sanitaria, il Parlamento viene informato senza indugio delle misure adottate dal governo e può richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva al fine di monitorarle e valutarle. Inoltre, il consiglio scientifico viene mantenuto operativo durante questo regime transitorio. L'emergenza sanitaria è prorogata fino al 30 ottobre 2020 in Guyana e Mayotte. In caso di forte recrudescenza dell'epidemia, il governo può comunque dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in territori diversi da Guyana e Mayotte, fino al 1° aprile 2021. La legge consente inoltre di estendere il periodo di conservazione dei dati raccolti nell'ambito dei sistemi informativi predisposti per combattere l'epidemia, ad esclusione di *Stop Covid*. Questi dati possono essere conservati per un massimo di sei mesi a partire dal 10 luglio (invece di tre mesi dopo la raccolta). La proroga deve essere giustificata per ogni tipologia di dato, previa comunicazione pubblica della Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà (CNIL) e del Comitato di Controllo e Collegamento Covid-19.

Con la *Loi n°2020-935 du jeudi 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020* le misure di emergenza in favore dei dipendenti e delle imprese, già adottate in precedenza, vengono estese e rafforzate fino a raggiungere un totale di: **circa 31 miliardi di euro per la cassa integrazione** (*chômage partiel*), pari all'1,4% del PIL; **circa 8 miliardi di euro per il fondo di solidarietà per le microimprese** (*fonds de solidarité pour les très petites entreprises -TPE*). Tali stanziamenti sono integrati da **piani di sostegno all'emergenza** per i settori più colpiti dalla crisi, per un importo totale di **circa 45 miliardi di euro**. Ciò riguarda in particolare i settori turistico, automobilistico, aeronautico, tecnologico e culturale. Viene inoltre introdotta una misura di **esenzione per i contributi versati dai datori di lavoro** (*cotisations sociales*) e i lavoratori autonomi possono **eccezionalmente svincolare i propri risparmi pensionistici** fino al 31 dicembre 2020. Sono agevolate le donazioni familiari alle piccole imprese: **esenzione dalle tasse entro il limite di 100.000 euro** a determinate condizioni. Tale esenzione è possibile anche per le donazioni destinate ai **lavori di ristrutturazione energetica** e alla **costruzione della residenza principale**. Sono

finanziate dalla legge misure **in favore dell'apprendistato** (compresi i master), aiuti eccezionali per l'assunzione di un apprendista pari a: 8.000 euro per ogni apprendista adulto; 5.000 euro per ogni apprendista minore. Sono stati inoltre stanziati **490 milioni di euro** per **“decarbonizzare” i procedimenti industriali** o per progetti di delocalizzazione industriale e **250 milioni di euro** per l'*Agence de financement des infrastructures de transport de France- AFITF* (l'Agenzia francese per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto). A **sostegno dei media** viene creato un credito d'imposta sul reddito per le famiglie che sottoscrivono un abbonamento a un giornale. Ulteriori stanziamenti riguardano: **l'occupazione giovanile (1 miliardo di euro)**; gli **enti locali (4,5 miliardi di euro)**. Questo supporto finanziario serve non solo a compensare il mancato gettito fiscale, ma anche a sostenere - con 1 dei 4,5 miliardi previsti - gli investimenti locali (*dotation de soutien à l'investissement local - DSIL*). Vengono infine previsti **aiuti eccezionali** per studenti e giovani precari, nonché borse di studio e aiuti sociali per i francesi residenti all'estero.

Con la *Loi n° 2020-938 du jeudi 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19* si istituisce un meccanismo temporaneo che consente ai dipendenti privati e ai pubblici ufficiali di rinunciare a giorni di riposo o parte del loro stipendio per offrire buoni vacanze ai caregiver mobilitati nella lotta contro l'epidemia di Covid-19. La legge prevede, in particolare che un dipendente, con l'accordo del proprio datore di lavoro, o un pubblico ufficiale possa donare giorni in cui vi è riduzione dell'orario di lavoro (RTT) e giorni di riposo non goduti a personale del settore sanitario e medico-sociale, nonché a studenti di formazione medica mobilitato durante l'epidemia di covid-19. Viene creato un fondo all'interno dell'Agenzia nazionale per i buoni vacanza (ANCV) per raccogliere queste donazioni.

La *Loi n°2020-1379 du samedi 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire* proroga fino al 16 febbraio 2021 l'emergenza sanitaria dichiarata con decreto n° 2020-1257 del 14 ottobre 2020; proroga il regime di uscita dallo stato di emergenza sanitaria istituito dalla legge 9 luglio 2020 fino al 1 aprile 2021. Inoltre, viene modificata la possibilità di richiedere la presentazione di un test di screening virologico negativo per covid-19 nel trasporto aereo pubblico, per consentire l'integrazione con altre categorie di test oltre agli esami di biologia medica. Consente l'implementazione di sistemi informativi dedicati all'epidemia covid-19 fino al 1° aprile 2021 prevedendo l'estensione dell'applicazione dei sistemi informativi ai dati sanitari dei cosiddetti test antigenici che non ricercano il materiale genetico del virus, ma una proteina presente nel virus (che richiede l'intervento di un numero maggiore di personale sanitario); autorizza il Governo a procedere mediante ordinanze, a ripristinare o estendere le disposizioni di alcune ordinanze adottate

sulla base della legge n° 2020-290 del 23 marzo 2020 di emergenza per far fronte all'epidemia di covid-19 e della legge n. 2020-734 del 17 giugno 2020 relative a varie disposizioni relative alla crisi sanitaria, altre misure urgenti nonché il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, e per apportare le modifiche necessarie alla loro estensione, al loro recupero o al loro adattamento, ove opportuno territorializzato, allo stato della situazione sanitaria.

Con la *Loi n°2020-1473 du lundi 30 novembre 2020 de finances rectificative pour 2020* si prevede uno **stanziamento ulteriore di più di 20 miliardi di euro**, con l'obiettivo di sostenere in modo massiccio l'economia. Questa somma corrisponde al costo di **un mese di sospensione delle attività economiche** (15 miliardi) e, per la restante parte, al costo della proroga di alcuni dispositivi **volti a facilitare la ripresa di attività**, il cui esercizio è stato sospeso durante il periodo di confinamento.

Le misure di emergenza, messe in atto durante la prima ondata vengono, in particolare, reintegrate per **17,3 miliardi di euro**:

- al Fondo di solidarietà per le piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (fonds de solidarité pour les PME et les indépendants) vengono destinati altri **10,9 miliardi di euro** (oltre ai 9 miliardi già previsti). La possibilità di accedere alle risorse del fondo viene inoltre estesa a una platea più ampia di soggetti, ovvero le aziende con un **massimo di 50 dipendenti** (contro i 10 in precedenza previsti). Il massimale di 1.500 euro di indennizzo **viene innalzato a 10.000 euro**. Possono accedere al fondo le aziende **chiuse amministrativamente durante il periodo di confinamento, ma anche quelle dei settori del turismo, dell'organizzazione di eventi, della cultura o dello sport, particolarmente colpite, che hanno subito cioè una perdita del proprio fatturato di almeno il 50%**;
- ulteriori 3,2 miliardi di euro hanno invece alimentato la **copertura della cassa integrazione al 100%** (chômage partiel) fino alla fine dell'anno;
- **3 miliardi di euro** sono dedicati alle esenzioni dagli oneri contributivi per le imprese.

Inoltre il testo prevede: 82 milioni di euro per sostenere **investimenti nell'industria automobilistica**, processi produttivi nell'**industria aeronautica civile** e sistemi di assistenza alla ricollocazione nei settori critici; 60 milioni di euro per **favorire la digitalizzazione delle piccole imprese**; un **fondo di emergenza dotato di 30 milioni di euro per preservare l'occupazione nelle piccole associazioni**, in particolare quelle dell'economia sociale e solidale (ESS); il finanziamento, nell'ambito del rafforzamento del Piano nazionale di lotta alla povertà, di **30.000 nuovi posti di lavoro**.

Sono previsti inoltre i seguenti stanziamenti:

- **1,1 miliardi di euro** per finanziare i nuovi aiuti eccezionali a favore delle famiglie precarie con importi che oscillano tra i 100 e i 150 euro mensili, tenendo conto anche dei figli a carico;

- **1 miliardo di euro** di risorse aggiuntive comprendenti: **sussidi in favore delle persone con disabilità** (500 milioni), **aiuti eccezionali per l'apprendistato e l'assunzione di giovani** - prime à l'embauche des jeunes - (300 milioni), **alloggi di emergenza** (250 milioni). Inoltre, **2,4 miliardi di euro** sono destinati **al settore sanitario**, in particolare per il pagamento delle retribuzioni e degli straordinari del personale ospedaliero. Per quanto riguarda **le autorità locali**, il fondo di perequazione dei dipartimenti (fond de stabilisation des départements), creato nel 2019, è **integrato di 200 milioni**. Per quanto riguarda i trasporti, **un aiuto di 1,9 miliardi di euro** sotto forma di anticipo rimborsabile è concesso all'Ile-de-France Mobilités e agli enti locali per il trasporto pubblico nelle province. Sono inoltre previsti finanziamenti per il dipartimento delle Alpi Marittime, duramente colpito da una alluvione l'autunno precedente (20 milioni di euro) e a **sostegno del settore equino** (8 milioni di euro). Sono stati ripristinati i finanziamenti **a favore della comunità sportiva** (4,7 milioni di euro) e della Missione interministeriale di coordinamento antifrode, mission interministérielle de coordination anti-fraude (MICAF) per **augmentare il controllo delle frodi in materia di cassa integrazione**. Infine, sono stati sbloccati 25 milioni di euro per il reclutamento di assistenti educativi nei collegi e nelle scuole superiori professionali, al fine di **facilitare la duplicazione delle classi**.

La *Loi n. 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021*, l'ultima finanziaria, in gran parte dedicata al rilancio dell'economia francese, mette in atto il piano da **100 miliardi di euro di "rilancio della Francia" annunciato a settembre 2020**, con il fine di contrastare la recessione causata dall'epidemia di Covid-19 (*Plan de relance économique de la France de 2020-2022, ou France Relance*). Per la prima volta la legge finanziaria viene configurata secondo **criteri ambientali**: sono cioè previste moltissime misure in favore della crescita verde. Sono, in particolare, stanziati diversi miliardi di euro di *spesa green* per: il **rinnovamento energetico di edifici** pubblici e privati (estensione del bonus "MaPrimeRénov", credito d'imposta per le imprese, ecc.), la **decarbonizzazione dell'industria e lo sviluppo dell'idrogeno**. Una serie di misure riguarda la **mobilità**. È stato creato un nuovo credito d'imposta per **l'installazione di una stazione di ricarica per un veicolo elettrico**, nel contesto della soppressione del credito d'imposta per la transizione energetica (CITE) a partire dal 31 dicembre 2020. A partire dal 2022 viene introdotta una **penale automobilistica sotto forma di tassazione legata al peso del veicolo** (a partire da 1,8 tonnellate). La **penale sui veicoli più inquinanti** è inoltre rafforzata, ma in un arco temporale di tre anni. Viene inoltre introdotto un credito d'imposta destinato a incoraggiare le aziende agricole a eliminare gradualmente il glifosato nel 2021 e 2022. Molte misure mirano a rafforzare la competitività delle imprese. Le **tasse sulla produzione** (che gravano sui salari, sugli investimenti, sul capitale produttivo in particolare) **vengono ridotte di 10 miliardi di euro** dal 1° gennaio 2021, su base permanente. Questa diminuzione

è accompagnata dall'obbligo per le aziende con più di 50 dipendenti di perseguire alcuni indicatori entro la fine del 2022 in termini di trasparenza del loro approccio ecologico, parità uomo-donna e *governance*. Prosegue inoltre la riduzione **dell'imposta sulle società**, con l'obiettivo di ridurre l'aliquota al 25% nel 2022. Piccole e medie imprese beneficino inoltre di misure dedicate per rafforzare il proprio patrimonio. Sette miliardi di euro di spesa d'emergenza sono mobilitati inoltre per il fondo di solidarietà alle imprese (*fonds de solidarité pour les PME et les indépendants*) almeno fino a giugno 2021. Per quel che riguarda le misure a favore dell'occupazione e della coesione sociale e territoriale, al fine di prevenire i licenziamenti economici, **11 miliardi di euro** sono destinati al **regime di cassa integrazione** esistente e all'attività parziale a lungo termine, *activité partielle de longue durée*, cioè la riduzione dell'orario di lavoro da parte dell'azienda per un lungo periodo (APLD). Nel **piano di ripresa e conseguentemente nella legge finanziaria** sono destinati 4 miliardi di euro ai **giovani** e al loro ingresso nella vita professionale (aumento del numero di percorsi di formazione qualificante, contratti di studio-lavoro ecc.). Per i più precari sono previsti finanziamenti per aiutare le associazioni che lottano contro la povertà. Viene in particolare prorogato di un anno il provvedimento eccezionale adottato con la **seconda legge finanziaria di modifica del 25 aprile 2020** (*Loi n. 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020*), che **porta a 1.000 euro il limite delle somme** destinate a tali associazioni che usufruiscono di una particolare specie di detrazione fiscale. Infine, prosegue la riduzione delle imposte sulle famiglie: nel 2021 il 20% delle famiglie più ricche vedrà diminuire di un terzo l'importo della propria tassa sulla casa. Nel 2023 la **tassa sulla casa dovrà essere abolita per tutte le famiglie**. Per quel che riguarda le misure riguardanti le comunità locali, **quasi 2,3 miliardi di euro sono stanziati per aiutare le autorità locali a compensare le perdite finanziarie legate alla crisi sanitaria**. Tra le altre misure si ricordano infine: la creazione di un **comitato nazionale per monitorare il piano di ripresa**; l'esenzione IVA su test di screening Covid-19 e sui vaccini; la proroga fino al 2022 del **prestito a tasso zero (PTZ)**, che promuove la possibilità di acquisire la proprietà di un'abitazione principale per le famiglie più modeste; l'estensione fino alla fine del 2021 dell'aliquota agevolata al 25% per la sottoscrizione del capitale delle piccole e medie imprese, denominata anche "**Madelin device**".

Altre misure di carattere economico-finanziario sono contenute innanzitutto nella *Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière*. La legge recepisce, in particolare, 18 direttive e allinea il diritto francese a 14 regolamenti europei in un'ampia varietà di materie, con l'obiettivo di rafforzare il mercato interno dell'Unione europea. La legge, in particolare, aumenta **la protezione dei consumatori, adattando il diritto dei consumatori alle specificità della tecnologia digitale**: conferisce al governo il potere di recepire le disposizioni europee che specificano in particolare gli obblighi dei mercati

online e le condizioni per la commercializzazione di contenuti e servizi digitali. Nuovi poteri sono inoltre conferiti alla direzione generale per la concorrenza, i consumatori e il controllo delle frodi (DGCCRF) per combattere meglio i siti fraudolenti. La legge garantisce l'applicazione del regolamento europeo sul blocco geografico ingiustificato noto come **«geo-blocking»** per i consumatori per quel che riguarda il commercio transfrontaliero e consente al livello nazionale di combattere le pratiche discriminatorie nei territori d'oltremare. Il testo offre alle autorità francesi maggiori risorse per combattere **la frode fiscale**, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare con l'attuazione di nuove regole relative alla circolazione di denaro contante da o verso paesi terzi e il rafforzamento delle sanzioni per le violazioni di regolamenti doganali.

Autorizza il governo a recepire diverse direttive europee che contribuiscono a una migliore **supervisione delle attività finanziarie** all'interno dell'UE, relative alle obbligazioni garantite, società di investimento, commercializzazione transfrontaliera di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e fondi di investimento alternativi nell'UE. Il governo ha anche il potere di recepire, con ordinanza, la direttiva dell'11 dicembre 2018 nota come «ECN +» al fine di migliorare l'efficienza e la velocità della lotta contro le pratiche anticoncorrenziali. È previsto anche il recepimento della direttiva sul **servizio universale**. Conformemente a questa direttiva, l'accesso alla banda larga sarà ora pienamente integrato nel campo di applicazione del servizio universale. Un articolo della legge riguarda la gestione del **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**. Prevede di estendere l'applicazione delle regole applicabili all'attuale programmazione di questo fondo (2014-2020) durante il periodo di transizione tra questa programmazione e la prossima programmazione (2021-2027). Il governo ha inoltre il potere di adottare mediante ordinanza le misure per modificare la distribuzione della competenza di gestione del FEASR tra lo Stato e le regioni per il prossimo quadro finanziario pluriennale. L'obiettivo è porre fine alle disfunzioni riscontrate tra il 2014 e il 2020, chiarendo la ripartizione delle responsabilità tra Stato e Regioni. Per sostenere e proteggere **la proprietà intellettuale**, delle ordinanze dovranno recepire le direttive europee sul diritto d'autore e sui diritti connessi e sui servizi di media audiovisivi (AVMS).

La *Loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée »* prevede, tra le altre disposizioni, l'estensione del sistema «Territorio zero disoccupati di lungo periodo» ad un minimo di 50 nuove zone. Creato con **legge del 29 febbraio 2016**, tale meccanismo è stato testato dal 2017 in 10 territori, selezionati per assumere disoccupati che sono stati a lungo senza lavoro. Queste persone sono state impiegate con contratti a tempo indeterminato (CDI) da imprese dell'economia sociale e solidale note come imprese orientate all'occupazione (EBE), per attività general-

mente non coperte dal settore privato (centri di riciclaggio, negozi di alimentari o garage solidali ...). Il loro stipendio è finanziato da una riallocazione di importi legati ai costi della disoccupazione (indennità, RSA, altri minimi sociali, ecc.). L'esperimento era inizialmente previsto per cinque anni. Ne hanno già beneficiato più di mille ex disoccupati. La legge estende la validità della misura **per cinque anni in più**. Prevede inoltre di estenderla gradualmente a nuovi territori: l'estensione riguarderà **50 nuovi territori** (contro i 30 previsti nel testo iniziale), oltre ai 10 esistenti. Tuttavia, il governo potrà andare **oltre questo tetto di 60 territori**. Potrà cioè autorizzare territori aggiuntivi, in deroga, con decreto del Consiglio di Stato. Viene inoltre istituita una nuova figura contrattuale di **«inclusione CDI»(contratto a tempo indeterminato) per gli anziani**. In alcuni casi specifici si potranno quindi assumere dipendenti a tempo indeterminato dai 57 anni in su, con difficoltà socio-professionali, per costruire con loro un percorso fino al pensionamento. Oltre a questa nuova figura professionale è stata inoltre prevista la possibilità di estendere eccezionalmente, oltre i 24 mesi, un contratto integrativo a tempo determinato (CDD) per i dipendenti di 57 anni. Viene anche istituito con una sperimentazione di tipo triennale un **«contratto ponte»**. Lo scopo di questo nuovo contratto è promuovere l'assunzione da parte delle aziende di persone al termine del processo di formazione. È stato inoltre previsto il cumulo di tempo, cioè la possibilità di abbinare un contratto di formazione con un contratto di lavoro part-time (CDI o CDD).

Nel settore della **ricerca scientifica** è intervenuta la *Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur*. La legge persegue tre obiettivi principali: migliorare il finanziamento e la valutazione della ricerca pubblica, migliorare l'attrattiva delle professioni di ricerca e porre la scienza in un rapporto aperto con l'intera società. Il programma pluriennale di ricerca (PPR) prevede, in particolare, un volume di investimenti finalizzato all'obiettivo di destinare almeno il 3% del prodotto interno lordo (PIL) alle attività di ricerca e sviluppo. L'obiettivo è di prevedere uno stanziamento annuale in favore della ricerca di 20 miliardi di euro nel 2030, ovvero 5 miliardi in più rispetto a quello attuale. In tale contesto le risorse annuali dell'Agenzia Nazionale delle Ricerche (ANR) saranno aumentate di un miliardo di euro entro il 2027. Un ulteriore obiettivo che persegue la legge è quello di aumentare il tasso di successo (di conclusione delle procedure di gara con assegnazione delle risorse) dei bandi al 30% (contro il 16% attualmente), aumentando inoltre il contributo finanziario che viene assegnato alle istituzioni pubbliche di ricerca per supportare laboratori e unità di ricerca privati. L'ANR deve inoltre destinare almeno l'1% del proprio budget di intervento alla condivisione della cultura scientifica. Il governo dovrà presentare ogni anno al Parlamento una relazione sull'esecuzione del bilancio PPR prima del dibattito sulla politica di finanza pubblica. Tale relazione deve illustrare i principali orientamenti fissati per lo sviluppo della ricerca (ad

esempio sulla migliore rappresentatività delle donne nella ricerca). È previsto inoltre un aumento degli stipendi del personale della ricerca e dell'istruzione superiore operanti in tale ambito. A tali aumenti sono destinati 92 milioni di euro dal 2021 e 92 milioni di euro in più ogni anno fino al 2027. Inoltre, nel 2021, i ricercatori e i docenti di nuova assunzione non potranno essere remunerati al di sotto di 2 salari minimi (rispetto a 1,4 salari minimi odierni) e beneficeranno di un sostegno di 10.000 euro per iniziare il loro lavoro. Sono previste 5.200 assunzioni aggiuntive. La retribuzione dei dottorandi deve essere gradualmente aumentata del 30%. Il numero di tesi finanziate in tutti gli ambiti disciplinari è aumentato del 20%. Viene istituita una nuova modalità di reclutamento, contratti di pretitolarizzazione, per direttori di ricerca e docenti universitari: «le cattedre dei professori junior» (sul modello americano). Questi ultimi beneficeranno di un finanziamento di 200.000 euro in media per condurre la propria ricerca prima di poter integrare, al termine del proprio lavoro, in modo permanente, il corpo dei professori o dei direttori di ricerca di ruolo. Le quote di assunzioni per i professori junior sono determinate nel seguente modo: il 15% delle assunzioni annue massime nelle università e il 20% negli enti di ricerca (contro il 25% inizialmente previsto). In merito a questo nuovo percorso di reclutamento, il Consiglio costituzionale ha chiarito, con una sentenza di tipo interpretativo, che il principio di indipendenza dei docenti-ricercatori impedisce al responsabile dell'istituto di rifiutare di proporre la permanenza in carica di un candidato che abbia ricevuto parere favorevole dalla commissione scientifica in carica. Dei contratti postdottorato privati e pubblici sono inoltre istituiti per facilitare il passaggio dei medici professionisti verso posizioni stabili nella ricerca pubblica o privata. Viene inoltre creato un contratto di missione scientifica a tempo indeterminato per consentire agli istituti pubblici di ricerca e di istruzione superiore di assumere personale per svolgere progetti o operazioni di ricerca specifici. Questo nuovo CDI di diritto pubblico si conclude con il completamento del progetto o della operazione. Tale contratto, salvo eccezioni, non può comunque essere risolto prima della fine del primo anno. L'accoglienza dei dottorandi e dei borsisti stranieri da parte delle istituzioni è semplificata attraverso il contratto di «soggiorno di ricerca». La legge mira anche a rafforzare il legame tra la società e il mondo scientifico, in particolare con le imprese. I ricercatori pubblici potranno creare più facilmente un'impresa, partecipare alla vita di un'impresa o combinare un'attività privata part-time con la ricerca. Gli istituti di istruzione superiore dovranno inoltre pagare mensilmente i loro collaboratori temporanei entro settembre 2022 (questi ultimi a volte vengono pagati con più di nove mesi di ritardo). Anche l'articolo L 952-2 del codice dell'istruzione che sancisce l'indipendenza e la libertà di espressione degli accademici, è stato integrato per specificare che «le libertà accademiche sono esercitate secondo il principio costituzionale dell'indipendenza dei docenti-ricercatori».

Nel settore della **previdenza sociale** sono intervenuti una serie di provvedimenti. La *Loi organique n° 2020-991 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie* e la *Loi n° 2020-992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l'autonomie* consentono di trasferire 136 miliardi di euro di debito sociale in capo al **Fondo di ammortamento del debito sociale (CADES)** e prevedono la creazione di un nuovo rischio e di un 5 ° ramo della sicurezza sociale, dedicato alla perdita dell'autonomia. Per quel che riguarda, in particolare, il trasferimento di 136 miliardi di debito sociale a CADES, esso parte dal presupposto che la crisi sanitaria legata all'epidemia di Covid-19 grava pesantemente sulle finanze pubbliche sociali. I debiti dell'Agenzia centrale degli organismi di previdenza sociale (Acos) sono aumentati in modo significativo a causa del calo dei contributi sociali sui salari durante la crisi. Si sono inoltre rese necessarie nuove spese (assicurazione sanitaria, ecc.). Il trasferimento del debito sociale al CADES, un fondo temporaneo creato nel 1996 per cancellare il debito previdenziale mira a coprire, in particolare: quasi 31 miliardi di euro di disavanzi passati; 13 miliardi di euro per l'assunzione di un terzo del debito ospedaliero, annunciato a fine 2019 nell'ambito del piano di emergenza ospedali; 92 miliardi di euro per le **previsioni 2020-2023 di deficit pubblico sociale** legato alla crisi attuale e per **futuri investimenti in strutture sanitarie pubbliche** decisi nell'ambito della conferenza **Ségur de la santé**. Il ripianamento del deficit sociale è ripartito nel tempo. La data di scadenza del **rimborso del debito fissata** da CADES è stata quindi **posticipata dal 2024 al 2033**. Ogni nuovo trasferimento di debito a carico di CADES sarà accompagnato da un aumento dei suoi ricavi in modo da non prolungare il periodo di ammortamento del debito oltre il 31 dicembre 2033. Il governo deve inoltre presentare una relazione al Parlamento alla fine del 2020 sull'opportunità per CADES o qualsiasi ente pubblico o istituzione interessata di contrarre prestiti a impatto sulle finanze sociali. Il governo deve inoltre presentare al Parlamento entro il 15 settembre 2020 un rapporto sulla creazione di un nuovo rischio e un nuovo ramo della sicurezza sociale a copertura della perdita di autonomia delle persone. È stato quindi introdotto nel codice della sicurezza sociale il principio di un nuovo rischio sociale e di una specifica branca del sistema generale di assicurazione sociale denominata «perdita di autonomia», responsabile della gestione di questo nuovo rischio. Il Fondo Nazionale di Solidarietà per l'Autonomia (CNSA) è responsabile della gestione di questo nuovo ramo. Si prevede quindi che la perdita di autonomia e la necessità di supporto per l'autosufficienza è un rischio assicurato dalla nazione per tutti, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Infine, il testo autorizza la destinazione in favore della perdita di autonomia, dal 1 ° gennaio 2024, di una frazione del **contributo sociale generalizzato (CSG)** - 0,15 punti o 2,3 miliardi di euro - oggi dedicata al rimborso del debito contratto in generale per motivi sociali. Ciò comporta l'assegnazione al Fondo di solidarietà nazionale per l'autonomia (CNSA) di una frazione pari a un quarto del CSG attualmente assegnato al Cades.

La *Loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021* prende in considerazione sia la spesa derivante dalla pandemia Covid-19 sia la spesa che concretizza le riforme annunciate in precedenza dal Governo per il miglioramento del sistema sanitario e dei diritti sociali. Tiene conto quindi innanzitutto delle spese eccezionali sostenute a causa dell'emergenza Covid19 dall'assicurazione sanitaria nel 2020 e anticipa quelle del 2021. Il tetto di spesa nazionale per l'assicurazione sanitaria (Ondam) 2020 viene portato a 218,9 miliardi di euro, un livello senza precedenti. Diversi miliardi coprono così le spese di assicurazione sanitaria nel 2020 e nel 2021 (per acquistare mascherine e respiratori, pagare i premi «Covid» agli operatori sanitari, pagare i test, ecc.). È previsto inoltre uno stanziamento di 1,5 miliardi per i vaccini anti Covid. Il deficit previdenziale complessivo (regime generale - famiglia, malattia, vecchiaia e infortuni sul lavoro - e fondo di solidarietà vecchiaia) è stimato raggiungere i 49 miliardi di euro nel 2020 (contro i 5,4 miliardi inizialmente previsti) e dovrebbe attestarsi sui 35,8 miliardi di euro nel 2021. Potrebbe ancora non scendere sotto la soglia dei 21,6 miliardi nel 2024. Molti stanziamenti sono destinati a finanziare in particolare i sistemi di esenzione sociale posti in essere a sostegno delle imprese chiuse amministrativamente o particolarmente colpite da coprifuoco e restrizioni varie. L'importo totale delle esenzioni sociali corrisponde a 8,2 miliardi. Viene inoltre istituito un contributo eccezionale dovuto da mutue e assicurazioni private. Questa «tassa covid» dovrebbe portare 1 miliardo di euro nel 2020 e 500 milioni di euro nel 2021. La legge sul finanziamento della sicurezza sociale prevede inoltre un aumento degli stipendi del personale non medico negli ospedali e nelle strutture ricettive per anziani non autosufficienti (EHPAD), in conformità con gli accordi *Ségur de la santé* firmati nel luglio 2020. Tale rivalutazione ammonta a 183 euro netti in più al mese dal 1° dicembre 2020 per il personale degli ospedali pubblici (assistenti infermieristici, infermieri, ecc.). La legge contribuisce inoltre ad attuare il piano di investimenti inteso a ripianare i bilanci delle strutture sanitarie e medico-sociali attraverso uno stanziamento specifico di 13 miliardi di euro, che consentirà di rifinanziare un terzo del debito ospedaliero. La riforma del finanziamento delle richieste di intervento in emergenza, introdotta nel 2020 viene inoltre completata. Un contributo di emergenza paziente (FPU) di 18 euro viene introdotto dal 1° settembre 2021 (inizialmente previsto per il 1 gennaio). Deve sostituire il canone d'uso attualmente praticato (19 euro in media presso ciascun ospedale pubblico). Questo nuovo contributo, che sarà coperto dall'assicurazione sanitaria complementare, sarà a carico dell'assicurato per ogni visita al pronto soccorso non seguita da ricovero. Tuttavia, i pazienti con malattia di lunga durata (ALD) e invalidi di guerra beneficeranno dell'applicazione di un contributo ridotto di 8 euro. Altri stanziamenti sono inoltre disposti per coprire per due anni il rimborso integrale dei teleconsulti e per sviluppare alberghi ospedalieri e centri di parto (strutture autonome dove le ostetriche eseguono i cosiddetti parti fisiologici «naturali»). La legge sul finanziamento della sicu-

rezza sociale contiene inoltre le prime misure per organizzare il funzionamento del 5 ° ramo della sicurezza sociale dedicato alle persone non autosufficienti (perdita dell'autonomia), creato dalla legge organica sul debito sociale e l'autonomia del 7 agosto 2020. Lo sportello sarà gestito, in particolare dal Fondo Nazionale di Solidarietà per l'Autonomia (CNSA), che liquiderà tutte le spese e le relative richieste compresa l'indennità scolastica per il figlio disabile (AEEH). Per il 2021, questo ramo sarà finanziato in totale per un importo di 2,5 miliardi di euro. Verranno inoltre stanziati 150 milioni di euro nel 2021 e 200 milioni nel 2022 per rafforzare l'attrattiva delle professioni di aiuto domiciliare. È prevista anche l'attuazione di un programma di assistenza alla vita condivisa (AVP). Questo per accelerare lo sviluppo di alloggi inclusivi, una formula alternativa alla sistemazione in EHPAD (residenze per anziani). Il congedo di paternità viene esteso a 28 giorni, di cui 7 obbligatori, dal 1 ° luglio 2021: 260 milioni di euro sono accantonati per finanziare la misura nel 2021. Il congedo di adozione è stato inoltre aumentato da 10 a 16 giorni feriali per le famiglie senza figli o con un solo figlio a carico. Il pagamento del premio alla nascita è anticipato al 7° mese di gravidanza (invece che attualmente due mesi dopo il parto). Nel 2021 proseguirà inoltre la rivalutazione dell'assegno di invalidità supplementare (ASI). L'indennità salirà a 800 euro mensili (contro i 750 euro mensili attuali). Viene istituito un sistema di compensazione permanente per interruzioni del lavoro (durante i primi 90 giorni) a favore delle libere professioni. Nuove disposizioni riguardano l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Per un periodo di tre anni, in via sperimentale, le ostetriche saranno autorizzate ad eseguire aborti chirurgici. La legge stanziava ulteriori risorse per finanziare, in particolare, i **sistemi di esenzione sociale** posti in essere a sostegno delle imprese chiuse amministrativamente o particolarmente colpite dal coprifuoco o dal confinamento (*cotisations sociales*). L'importo totale delle esenzioni sociali raggiunge, in particolare gli **8,2 miliardi** e il meccanismo può essere prorogato ad inizio 2021 con decreto. Il provvedimento istituisce inoltre **un meccanismo aggiuntivo**, rispetto a quello messo in atto dalla terza legge finanziaria di modifica 2020 (30 luglio 2020), per l'esenzione dai contributi e l'assistenza ai pagamenti. Si rivolge alle aziende dei settori maggiormente colpiti dall'aggravarsi della situazione sanitaria e dall'istituzione, prima di tutto, delle zone di coprifuoco. Il beneficio di questo sistema aggiuntivo è aperto anche ai datori di lavoro la cui attività dipende strettamente da questi settori e che, qualunque sia il luogo di esercizio della loro attività, registrano un calo del fatturato. Questo sistema si rivolge in particolare alle aziende **del settore turistico, alberghiero, della ristorazione, dello sport, della cultura e dello spettacolo** chiuse completamente o situate in zone di coprifuoco e che hanno registrato un calo significativo con il passare dei mesi.

- L'esenzione riguarda in particolare, ad esempio, i contributi per:
- assicurazioni sociali (malattia, vecchiaia) e assegni familiari;
- infortuni sul lavoro e malattie professionali;

- assicurazione contro la disoccupazione;

Possono, in particolare beneficiare dell'esenzione i datori di lavoro **con meno di 250 dipendenti** che sono stati particolarmente colpiti dalle conseguenze economiche e finanziarie dovute alla pandemia, se esercitano la loro attività principale:

- nei settori alberghiero, della ristorazione, degli eventi, del turismo, dello sport, della cultura e del trasporto aereo (cosiddetti settori "S1");
- nei settori di attività la cui attività dipende da quella dei settori "S1" (cosiddetti settori "S1bis").

Il beneficio dell'esenzione è riservato a coloro che, nel mese successivo a quello per cui si applica l'esenzione:

- sono stati soggetti a misure che vietino l'accoglienza del pubblico, ad eccezione delle attività di consegna, ritiro ordini o *take-away*, oppure
- hanno subito una diminuzione del fatturato **di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente**. Un decreto deve prevedere, in particolare per le attività a forte stagionalità, le modalità di valutazione del calo del fatturato.

Norme più specifiche per l'applicazione del beneficio sono previste per i datori di lavoro con **meno di 50 dipendenti**. La terza legge finanziaria di modifica 2020 consentiva inoltre alle società di beneficiare di un piano di liquidazione per i contributi rimanenti dovuti al **30 giugno 2020**. La **legge sul finanziamento della previdenza sociale (2020-1576)** modifica questa data. Il piano di liquidazione può riguardare i contributi rimanenti dovuti al **31 dicembre 2020**. Completano il testo diverse misure volte a combattere la frode di tipo sociale, come ad esempio la de-sovvenzione automatica degli operatori sanitari che sono recidivi nella frode.

Nel settore dell'**agricoltura** è intervenuta nell'ambito della legge denominata «EGalim» (legge n° 2018-938 del 30 ottobre 2018) la *Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires*, che completa e rafforza le disposizioni relative alle informazioni che devono essere fornite al consumatore sui prodotti alimentari. In particolare, d'ora in poi, in base alla legge in commento, il professionista deve includere le informazioni normalmente presenti sull'etichettatura anche sul supporto di vendita a distanza. Il consumatore ha, in particolare, diritto di accesso a queste informazioni prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza per la vendita di prodotti alimentari. Le informazioni sui prodotti devono inoltre essere presentate in modo equo, chiaro, trasparente e accurato per migliorarne l'accessibilità da parte dei consumatori. Un decreto stabilirà inoltre i termini e le condizioni per la messa a disposizione del pubblico *on line* di ogni tipo di informazione relativa a prodotti alimentari preconfezionati (in particolare composizione nutrizionale, specie, origine, identità, quantità). Le informazioni sull'origine di determinati prodotti alimentari sono inoltre rafforzate da nuovi obblighi. La legge estende l'obbligo di indicare l'origine del manzo a

maiale, pecora, pollame e carne macinata. Fino al 31 dicembre 2021 e in via sperimentale, è obbligatorio inoltre indicare l'origine delle carni utilizzate come ingredienti negli alimenti preconfezionati. Un decreto definirà le condizioni per l'attuazione di tale obbligo e la sua data di entrata in vigore. Dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatoria l'indicazione dell'origine del cacao, contenuto allo stato grezzo o trasformato in prodotti alimentari. Sempre dal 1° gennaio 2021, per il miele composto da una miscela di miele proveniente da più Stati membri dell'Unione Europea o da un paese terzo, tutti i paesi di origine del raccolto devono essere indicati in etichetta in ordine decrescente di peso. Questo obbligo si applica anche alla pappa reale. Il nome e l'indirizzo del produttore di birra devono essere ben visibili sull'etichetta in modo da non indurre in errore il consumatore sulla sua origine; le norme applicabili all'origine ingannevole dei prodotti vitivinicoli non consentono più l'uso di immagini o altri riferimenti che suggeriscono un'origine francese dei vini. Ristoranti, bar e altri locali per bere devono informare i consumatori sull'origine e, se del caso, sulla denominazione DOP o IGP dei vini venduti in bottiglia, vasetto o vetro. È vietato l'uso per descrivere, commercializzare e promuovere alimenti a base di proteine vegetali, di nomi usati per designare prodotti di origine animale. Un decreto specificherà la proporzione di proteine vegetali oltre la quale sarà vietato l'uso di tali denominazioni, nonché le sanzioni in caso di mancato rispetto. La denominazione di «formaggi di fattoria» è autorizzata infine per i formaggi stagionati al di fuori dell'azienda, ma nel rispetto degli usi tradizionali e a condizione che il consumatore ne sia informato. Sono state inoltre approvate la *Loi n° 2020-839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer* volta a garantire la **rivalutazione delle pensioni di anzianità agricola** e la *Loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières*, relativa cioè alle condizioni per l'immissione sul mercato di determinati prodotti fitosanitari in caso di pericolo per la salute delle barbabietole da zucchero.

Nel **settore ambientale** è intervenuta la *Loi n° 2020-48 du 28 janvier 2020 visant à lutter contre le mitage des espaces forestiers en Ile-de-France*, la quale mira a combattere l'espansione incontrollata delle aree forestali nell'Ile-de-France, continuando a garantire un diritto di intervento privilegiato a beneficio dell'Ile-de-France SAFER (società che si occupa degli interventi fondiari e rurali), che può anticipare interventi in caso di necessità su piccoli appezzamenti (superfici inferiori a tre ettari, situate in aree delimitate da un documento urbanistico).

La *Loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire*<sup>1</sup>, persegue invece una serie di obiettivi in materia **di lotta contro gli sprechi e di economia circolare: ridurre i rifiuti e uscire dall'epoca della plastica usa e getta, informare meglio il consumatore, agire contro gli sprechi, produrre in modo meno in-**

**quinante e lottare contro il deposito dei rifiuti in zone non legali.** In particolare, nuovi obiettivi di **riduzione dei rifiuti sono fissati** entro il 2030: -15% di rifiuti domestici per abitante e -5% di rifiuti derivanti da attività economiche. La legge stabilisce inoltre un obiettivo del 100% di plastica riciclata entro il 2025 e la fine dell'immissione sul mercato di imballaggi in plastica monouso entro il 2040. Gli obiettivi di riduzione, riutilizzo e riciclaggio di tali imballaggi sono fissati per decreto per il periodo 2021-2025 e successivamente ogni cinque anni fino al 2040. Parallelamente, sono state introdotte diverse misure per ridurre la plastica monouso: nel 2021, divieto di cannucce, posate usa e getta, palettine, scatole di polistirolo espanso nei fast food (tipo box kebab), distribuzione gratuita di bottiglie di plastica nelle aziende, ecc.; nel 2022, divieto di imballaggi in plastica per frutta e verdura di peso inferiore a 1,5 kg, obbligo di fontanelle negli stabilimenti aperti al pubblico; nel 2023, divieto di piatti usa e getta nei fast food per i pasti serviti in loco, ecc. La legge prevede inoltre di raccogliere meglio i rifiuti plastici grazie all'introduzione di nuovi dispositivi di raccolta, complementari a quelli già esistenti, sviluppando, ad esempio, la consegna. La consegna per il riciclaggio delle bottiglie di plastica potrà essere istituita, in particolare se gli enti locali non riusciranno a migliorare la raccolta di queste bottiglie entro la fine del 2022. A partire dal giugno 2020, l'Agenzia per l'ambiente e il controllo dell'energia (ADEME) deve pubblicare la misurazione del tasso di raccolta degli enti locali e valutare la loro capacità di raggiungere, senza ricorrere alla cauzione, gli obiettivi europei del 77% di bottiglie di plastica raccolte nel 2025 e del 90% nel 2029. L'Agenzia deve presentare una valutazione ogni anno ed è sulla base della valutazione effettuata nel 2023 sui dati del 2022 che sarà presa una decisione.

**L'informazione dei consumatori** sugli aspetti ambientali dei prodotti offerti in vendita (incorporazione di materiale riciclato, sostenibilità...) dovrà essere armonizzata a partire dal 2022. In particolare, è vietato apporre su un prodotto o su un imballaggio le diciture «biodegradabile», «rispettosa dell'ambiente» o qualsiasi altra dicitura equivalente. Viene inoltre istituito un dispositivo volontario di affissione ambientale o sociale a favore di tutte le imprese di beni o di servizi. Una metodologia obbligatoria di esposizione su etichetta di tipo ambientale deve invece essere sperimentata per 18 mesi, in primo luogo nel settore dell'abbigliamento. Questa metodologia permetterà di dare una classificazione ambientale ad ogni indumento. Altri settori seguiranno. A breve tale affissione sarà poi resa obbligatoria per tutti i settori. È previsto inoltre che, a partire dal 2022, le imprese che immettono sul mercato prodotti contenenti sostanze che alterano il sistema endocrino informino il pubblico dell'elenco di tali sostanze. I fornitori di servizi Internet e gli operatori di telefonia mobile devono, dal canto loro, informare i loro clienti delle emissioni di gas a effetto serra legate ai loro consumi Internet e di telefonia mobile. Per contrastare l'obsolescenza programmata, alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche (come lavatrici o aspirapolvere) devono presentare, a partire dal 2021, un indice di riparabilità

(da 1 a 10). Nel 2024 sarà inoltre introdotto un indice di durata (affidabilità, robustezza del prodotto...). L'informazione sulla disponibilità o meno dei pezzi di ricambio che permettono di riparare apparecchiature elettriche ed elettroniche (telefoni cellulari, televisione...) e di telefonia mobile diventerà obbligatoria a partire dal 2021. Il riparatore deve anche offrire pezzi di ricambio usati. Nel settore informatico, a partire dal 2021, gli acquirenti di computer o telefoni cellulari devono essere informati del periodo di tempo durante il quale i loro dispositivi supportano gli aggiornamenti software successivi. L'informazione sulla garanzia legale di conformità di alcuni beni è rafforzata. Inoltre, la garanzia legale di conformità è prolungata di sei mesi se il prodotto venduto è oggetto di una riparazione nell'ambito del periodo di validità di questa garanzia. Il testo completa infine l'attuale dispositivo di informazione dei consumatori sull'obbligo di riciclaggio degli imballaggi. L'indicazione dell'obbligo di riciclaggio, diventa obbligatoria a partire dal 2021 sui prodotti domestici, sui loro imballaggi o sui documenti forniti con questi prodotti. Si prevede inoltre che il colore dei contenitori di raccolta differenziata sarà armonizzato su tutto il territorio al più tardi entro la fine del 2022.

Le misure di **lotta contro gli sprechi alimentari** sono rafforzate (obiettivi di riduzione degli sprechi alimentari fissati entro il 2025 e il 2030, inasprimento delle sanzioni...). In linea di principio, è inoltre **vietata la distruzione (incenerimento e messa in discarica) dei prodotti non alimentari** nuovi invenduti, come gli indumenti, le calzature, i prodotti di bellezza, i libri o gli elettrodomestici. Le imprese **devono, salvo eccezioni**, cedere o riciclare i loro prodotti entro la fine del 2021 o la fine del 2023 a seconda dei settori. Per evitare che i medicinali vengano gettati nella spazzatura è peraltro autorizzata la vendita di medicinali in unità di misura entro e non oltre il 1° gennaio 2022. Allo stesso modo, per limitare il consumo di carta termica è stato previsto il divieto della stampa e della distribuzione sistematiche di scontrini di cassa e di scontrini di carte di credito, salva richiesta contraria del cliente. Tale divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Fondi di riutilizzo solidale sono creati per sostenere tutti gli attori associativi che intervengono in questo settore. La vendita sfusa è incoraggiata. Dal 1° gennaio 2021, diventa cioè possibile portare i propri contenitori nei negozi. I venditori di bevande da asporto dovranno, in particolare, offrire una tariffa più bassa quando il consumatore presenta il proprio contenitore. L'attuale dispositivo di diagnosi «rifiuti» nell'ambito di un'operazione di demolizione di edifici è oggetto di revisione: Si tratta di favorire il riutilizzo o il recupero di tali rifiuti. Le amministrazioni sono soggette a nuovi obblighi «verdi», come l'inclusione negli appalti pubblici a partire dal 2021 di clausole relative all'economia circolare.

Per quel che riguarda **la responsabilità dei produttori e la lotta contro i depositi illegali di rifiuti**, si prevede innanzitutto che il principio del chi inquina paga, che rende responsabile il fabbricante o il distributore di un prodotto della fine di vita del prodotto sia rafforzato. Si tratta della responsabilità ampliata dei produttori (REP). Vengono create

nuove categorie di prodotti soggetti all'obbligo: i giocattoli, le sigarette, i tessili sanitari (salviette per uso domestico, pannolini usa e getta, cotone...), i prodotti e i materiali per l'edilizia, le automobili private, i furgoni e i veicoli a motore a due o tre ruote (moto, scooter...), ecc. I produttori soggetti alle filiere chi inquina paga devono elaborare piani quinquennali d'azione, di progettazione ecocompatibile affinché i loro prodotti siano più possibile riciclabili. Il perimetro della REP è esteso dalla fine del ciclo di vita alla progettazione del prodotto. I produttori che progettano i loro prodotti in modo ecologico beneficiano di un bonus sul contributo che versano per la gestione e il trattamento della fine di vita dei loro prodotti. Al contrario, i produttori che non integrano la progettazione ecocompatibile nel loro modo di produrre vedranno aumentare questo contributo, sono quindi penalizzati. Per migliorare la gestione dei rifiuti da costruzione ed evitare i depositi selvaggi, è possibile recuperare gratuitamente alcuni rifiuti preventivamente selezionati (rottami, detriti, legname...). Altre misure sono state introdotte contro i depositi selvaggi: multa fino a 15.000 euro, sequestro del veicolo utilizzato per commettere l'infrazione, rafforzamento dei poteri di polizia speciale dei sindaci.

In **ambito sociale** è intervenuta una prima importante legge, la *Loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap*, legge che facilita le condizioni di accesso alla prestazione di compensazione dell'handicap (PCH). Fino ad allora, il limite di età per richiedere la PCH era fissato a 60 anni e le persone la cui disabilità era stata riconosciuta prima dei 60 anni potevano fare domanda fino all'età di 75 anni. Il testo elimina quest'ultimo limite di età e consente di richiedere la PCH anche dopo i 75 anni. Inoltre, quando è improbabile che la disabilità si sviluppi favorevolmente, il diritto alla prestazione di indennità di invalidità è riconosciuto senza limiti di tempo.

La *Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant* prevede che la durata del congedo finanziato dal datore di lavoro in caso di decesso di un figlio passi da cinque a sette giorni. Viene concesso in caso di decesso di un figlio di età inferiore ai 25 anni. Viene inoltre concesso un congedo aggiuntivo di otto giorni, in parte finanziato dalla sicurezza sociale. Un dipendente può rinunciare a una parte dei suoi giorni di riposo non goduti a favore di un collega della sua azienda il cui figlio di età inferiore a 25 anni è deceduto; alla persona o al nucleo familiare che ha assunto l'effettiva cura di un figlio deceduto è concesso un assegno forfettario, il cui importo è determinato sulla base delle risorse disponibili e delle spese domestiche. Infine, il datore di lavoro non può risolvere il contratto di un dipendente durante le tredici settimane successive alla morte del figlio di età inferiore ai 25 anni o di una persona di età inferiore ai 25 anni di cui il dipendente è effettivamente responsabile. Il licenziamento è comunque possibile in caso di colpa grave o impossibilità di mantenere il contratto per un motivo estraneo alla morte del minore.

La *Loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet*, ha creato un osservatorio dell'odio online, responsabile del monitoraggio e dell'analisi dell'evoluzione dei contenuti di odio, in collaborazione con gli operatori, le associazioni e i ricercatori interessati. L'osservatorio è collocato presso il Consiglio Superiore dell'Audiovisivo (CSA). Il disegno di legge approvato dal Parlamento richiedeva in realtà agli operatori delle piattaforme online e ai motori di ricerca di rimuovere entro 24 ore, dopo la notifica da parte di una o più persone, contenuti chiaramente illegali come incitamento all'odio, insulti razzisti o antireligiosi. Per i contenuti terroristici o di pornografia infantile, il periodo era stato ridotto a un'ora. Nella sua decisione del 18 giugno 2020, il Consiglio costituzionale ha però censurato queste disposizioni.

La *Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent* crea invece lo status di «cittadino soccorritore». Un cittadino soccorritore è «qualsiasi persona che fornisce assistenza volontaria a una persona in una situazione apparente di pericolo grave e imminente». Le azioni che caratterizzano il cittadino soccorritore sono la pratica del massaggio cardiaco, l'uso del defibrillatore cardiaco o qualsiasi altro gesto di primo soccorso. Non appena viene in soccorso, il cittadino soccorritore contribuisce alla sicurezza civile. Beneficia quindi dello status di impiegato occasionale del servizio pubblico. Lo scopo dello statuto è quello di circoscrivere la responsabilità penale e civile del cittadino soccorritore durante il suo intervento, salvi i casi di dolo e colpa grave. La *Loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux* prevede invece che durante una campagna di propaganda telefonica, il chiamante debba presentarsi al telefono in modo chiaro, preciso e comprensibile e deve anche ricordare al consumatore il suo diritto di registrarsi su Bloctel se non desidera essere oggetto di pubblicità commerciale. È vietata la propaganda telefonica per la vendita di attrezzature o l'esecuzione di lavori sull'edilizia abitativa al fine di ottenere risparmi energetici o la produzione di energie rinnovabili. Le aziende che utilizzano la propaganda telefonica devono: contattare regolarmente l'organismo responsabile della gestione dell'elenco Bloctel per garantire che le proprie pratiche di pubblicità commerciale siano conformi a tale elenco (almeno una volta al mese per i professionisti del servizio di pubblicità); rispettare una carta delle buone pratiche. Le sanzioni sono aumentate in caso di abuso o in caso di utilizzo di numero mascherato: multa massima di 75.000 euro per le persone fisiche e 375.000 euro per le persone giuridiche (invece di 3.000 e 15.000 euro precedenti).

La *Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales* introduce invece norme che rafforzano la tutela in favore delle vittime di violenza domestica. Essa consente innanzitutto la **sospensione del diritto di visita e di ospitare presso il proprio alloggio il minore nei confronti del genitore violento**. In caso di vio-

lenza all'interno della coppia, inoltre, l'iscrizione nel fascicolo giudiziario degli autori di reati sessuali o violenti è automatica (salvo diversa decisione del giudice) per i reati più gravi. La **molestia (*harcèlement*) all'interno della coppia** è considerata una **circostanza aggravante**. La procedura di mediazione in materia penale e civile è soggetta inoltre a maggiori vincoli e controlli nei casi di violenza domestica. La legge **esonera dall'obbligo di mantenimento gli ascendenti, i discendenti, i fratelli o le sorelle** di persone condannate per un reato che lede l'integrità della persona. Le molestie morali (*harcèlement moral*) all'interno della coppia che hanno portato al suicidio o al suo tentativo sono ora punibili con dieci anni di carcere e una multa di 150.000 euro. **I medici non sono inoltre più tenuti al segreto medico-professionale** quando la violenza mette in pericolo immediato la vita della vittima adulta. Il professionista sanitario deve peraltro compiere preventivamente tutti gli sforzi necessari ad ottenere il consenso della vittima. Se non ci riesce, deve informarla della denuncia fatta al pubblico ministero. La legge prevede anche misure in materia di alloggio (godimento di un alloggio coniugale attribuito in linea di principio al coniuge che non è l'autore della violenza anche se ha beneficiato di un alloggio di emergenza (*hébergement d'urgence*)), sulle vittime straniere di violenza domestica o coniugale, sull'aggravamento delle pene in caso di violazione del segreto delle comunicazioni o della geo localizzazione da parte del coniuge e sulla **tutela dei minori contro i messaggi pornografici**, riconoscendo in particolare poteri di diffida e di attivazione di procedure giudiziarie volte a porre fine all'abuso al Presidente del *Conseil supérieur de l'audiovisuel*.

Sempre in ambito sociale si segnala *la Loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne*, regola il lavoro dei «child influencer» sulle piattaforme video online (YouTube, TikTok, Instagram ...). Riempie un vuoto giuridico perché fino a quel momento non era stato previsto nulla a livello normativo per proteggerli. L'attività dei minori di 16 anni le cui immagini vengono trasmesse su piattaforme video online è quindi ora regolamentata. Si tratta di rispondere al crescente fenomeno dei **bambini «youtubeurs»**, sia che esercitino la loro attività nell'ambito di un rapporto di lavoro sia all'esterno dello stesso. I bambini «influencer» la cui **attività è considerata lavoro** ora beneficiano delle regole protettive del codice del lavoro, proprio come i bambini che lavorano nel campo dell'intrattenimento e della pubblicità. Prima di riprendere i loro figli o per trasmettere i loro video, il **genitore** chiederà **un'autorizzazione** individuale o **un'approvazione** globale da parte dell'amministrazione. Sono informati dei diritti del bambino e resi consapevoli delle conseguenze dell'esposizione dell'immagine dei bambini su Internet. I genitori hanno anche un nuovo **obbligo finanziario**: parte del reddito percepito dal proprio figlio (il «gruzzolo») deve essere depositato presso la Caisse des Dépôts et Consignations fino al raggiungimento dell'età adulta o dell'emancipazione, come di regola per i bambini

dello spettacolo. Sono inoltre previste sanzioni per i genitori che trattengono i soldi a loro vantaggio. Per le «zone grigie di Internet», quando **l'attività** dei bambini «influencer» **non rientra in un rapporto di lavoro** viene altresì fornita protezione. Deve essere fatta una **dichiarazione** oltre determinate soglie di durata o numero di video o reddito derivante dalla loro trasmissione. In mancanza di autorizzazione, approvazione o dichiarazione, l'amministrazione può deferire la questione al giudice per i provvedimenti di competenza. Inoltre, **le piattaforme di condivisione video** sono incoraggiate ad **adottare carte, in** particolare per promuovere l'informazione dei minori sulle conseguenze della diffusione della loro immagine sulla loro vita privata nonché sui rischi psicologici e legali, in collaborazione con le associazioni del settore. Il Consiglio Superiore dell'Audiovisivo (CSA) è responsabile della promozione dell'adozione di tali carte.

Infine, il testo conferisce esplicitamente ai minori **il diritto alla cancellazione o all'oblio**, previsto dalla legge sulla protezione dei dati personali del 6 gennaio 1978. Su richiesta diretta dei minori, le piattaforme video devono rimuovere i loro video. Il consenso dei genitori non è richiesto. Tutte queste **misure** sono **applicabili** entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, **nell'aprile 2021**.

Tabella 1 - Produzione legislativa 1995-2020

Anno	Totale leggi	Projets de loi	Propositions de loi	Percentuali projets	Percentuali propositions
1995	47	45	2	96%	4%
1996	105	92	13	88%	12%
1997	65	56	9	86%	14%
1998	83	64	19	77%	23%
1999	111	95	16	86%	14%
2000	80	66	14	83%	17%
2001	73	57	16	78%	22%
2002	80	64	16	80%	20%
2003	114	100	14	88%	12%
2004	85	77	8	91%	9%
2005	104	92	12	88%	12%
2006	81	67	14	83%	17%
2007	107	98	9	92%	8%
2008	95	80	15	84%	16%
2009	82	74	8	90%	10%
2010	114	91	23	80%	20%
2011	111	88	23	79%	21%
2012	82	60	22	73%	27%
2013	84	66	18	79%	21%
2014	91	68	23	75%	25%
2015	97	76	21	78%	22%
2016	103	72	31	69%	31%
2017	59	48	11	81%	19%
2018	68	50	18	74%	26%
2019	70	49	21	70%	30%
2020	59	44	15	75%	25%
<b>totale</b>	<b>2250</b>	<b>1839</b>	<b>411</b>	<b>82%</b>	<b>18%</b>

Tabella 2 - Leggi per iniziativa e per tipologia (2006-2020)<sup>4</sup>

## a) Leggi dal 2006 al 2012

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
INIZIATIVA GOVERNATIVA di cui:	67 (83%)	98 (92%)	80 (84%)	74 (90%)	91 (80%)	88 (79%)	60 (73%)
Leggi relative alla manovra finanziaria	3	3	4	6	7	6	5
Leggi di finanziamento della sicurezza sociale	1	1	1	1	1	2	1
Leggi di ratifica di trattati e convenzioni	36	58	43	41	51	52	37
Leggi di abilitazione e leggi di ratifica di ordinanze	1	1	4	1	1	1	0
Leggi di programmazione e di orientamento	4	0	0	0	0	1	2
Altre leggi d'iniziativa governativa	22	35	28	25	31	26	15
INIZIATIVA PARLAMENTARE	14 (17%)	9 (8%)	15 (16%)	8 (10%)	23 (20%)	23 (21%)	22 (27%)
<b>TOTALE</b>	<b>81</b>	<b>107</b>	<b>95</b>	<b>82</b>	<b>114</b>	<b>111</b>	<b>82</b>

<sup>4</sup> I dati percentuali sono calcolati sul totale delle leggi promulgate ogni anno.

**b) Leggi dal 2013 al 2020**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INIZIATIVA GOVERNATIVA di cui:	66 (79%)	68 (75%)	76 (78%)	72 (69%)	48 (81%)	50 (74%)	49 (70%)	44 (75%)
Leggi relative alla manovra finanziaria	3	5	3	3	4	6	2	6
Leggi di finanziamento della sicurezza sociale	1	2	1	1	1	1	1	1
Leggi di ratifica di trattati e convenzioni	30	33	49	42	20	23	20	12
Leggi di abilitazione e leggi di ratifica di ordinanze	2	3	5	4	9	4	0	1
Leggi di programmazione e di orientamento	2	2	1	0	1	2	1	1
Altre leggi d'iniziativa governativa	28	23	17	22	13	14	25	23
INIZIATIVA PARLAMENTARE	18 (21%)	23 (25%)	21 (22%)	31 (31%)	11 (19%)	18 (26%)	21 (30%)	15 (25%)
<b>TOTALE</b>	<b>84</b>	<b>91</b>	<b>97</b>	<b>103</b>	<b>59</b>	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>59</b>

## 2.4 Germania

### *Dati quantitativi*

Nel **2020** il Parlamento tedesco ha approvato **152 leggi**<sup>5</sup>, di cui **58** con il consenso obbligatorio del *Bundesrat*, la Camera composta dai rappresentanti degli esecutivi dei sedici *Länder*.

Il numero complessivo di leggi federali (*Bundesgesetze*) emanate nel 2020 è, dunque, di gran lunga superiore al dato registrato nell'anno precedente (**125**) attestandosi, come già in passato, su livelli quantitativi elevati rispetto agli altri tre paesi europei considerati.

A livello federale si rileva, inoltre, una parallela e notevole produzione di normativa delegata, a conferma di quanto talora evidenziato in dottrina con riguardo sia alla quantità sia alla complessità delle norme approvate<sup>6</sup>.

Sotto il profilo quantitativo, il dato ufficiale relativo al numero di “regolamenti legislativi federali” (*Rechtsverordnungen des Bundes*) approvati è aggregato per legislatura, anche se non sono disponibili i dati della XVII e della XVIII legislatura; a titolo orientativo, la Tabella 5 consente di confrontare la produzione legislativa e quella di *Rechtsverordnungen* a partire dalla VII Legislatura (1972-1976).

A complemento dell'analisi sulla produzione legislativa federale, infine, i dati riportati nella Tabella 3 consentono una ricognizione sintetica della produzione legislativa dei singoli *Länder* tedeschi nel quinquennio 2016-2020. Questi dati, ovviamente, vanno interpretati in relazione alle caratteristiche generali del contesto istituzionale cui si riferiscono e, in particolare, alla ripartizione delle competenze legislative fra la Federazione (*Bund*) e i sedici Stati federati (*Länder*). Tale ripartizione è regolata dalla Costituzione federale (*Grundgesetz*, ossia la Legge fondamentale) in base al principio, formalmente enunciato all'articolo 70, secondo il quale i *Länder* hanno il diritto di legiferare nella misura in cui la Costituzione non riservi competenze legislative alla Federazione. Nelle materie più strettamente connesse all'unità dello Stato, come gli affari esteri, la difesa, la cittadinanza, la libertà di circolazione, gli scambi commerciali, le poste e le telecomunicazioni (art. 73 Cost.), è prevista una competenza legislativa federale esclusiva (*ausschließliche Gesetzgebung*); in queste materie i *Länder* possono approvare leggi solo in base ad un'espressa

<sup>5</sup> Si tratta, nello specifico, di 141 leggi federali ordinarie e 11 leggi di ratifica di trattati e accordi internazionali (sei bilaterali e cinque multilaterali); queste ultime sono pubblicate nella parte seconda (Teil II) della Gazzetta ufficiale federale (*Bundesgesetzblatt*).

<sup>6</sup> Si fa qui riferimento in particolare ai c.d. “Regolamenti legislativi” (*Rechtsverordnungen*) federali che, secondo l'art. 80, comma 1, della Legge fondamentale, il Governo federale, un Ministro federale o il Governo di un Land possono essere autorizzati ad emanare, mediante un'apposita legge che definisca il contenuto, lo scopo e la portata dell'autorizzazione concessa.

previsione federale ed entro i limiti da questa fissati. Qualora, invece, la competenza legislativa sia concorrente (*konkurrierende Gesetzgebung*)<sup>7</sup>, i *Länder* possono intervenire solo e in quanto la Federazione non abbia esercitato il suo diritto prioritario a legiferare allo scopo di assicurare condizioni di vita equivalenti su tutto il territorio nazionale o perché, nell'interesse generale, una disciplina legislativa federale sia necessaria all'unità giuridica ed economica del Paese.

### ***L'iniziativa legislativa e le diverse tipologie di leggi***

Sotto il profilo dell'iniziativa legislativa, i dati relativi alla XIX legislatura, inaugurata con la seduta del *Bundestag* del 24 ottobre 2017 e terminata con elezioni politiche del 26 settembre 2021, confermano il ruolo propulsivo del Governo federale (*Bundesregierung*) da cui trae origine l'81,2% del numero complessivo di leggi approvate (440 su un totale di 542 leggi). La percentuale dell'iniziativa parlamentare raggiunge il 18,8% con netta prevalenza al riguardo del *Bundestag* (17,5%) rispetto alla Camera alta (*Bundesrat*, 1,3%).

Fra le leggi approvate nella XIX legislatura<sup>8</sup>, 205 (37,8%) rientrano nella categoria per cui è costituzionalmente previsto il necessario assenso del *Bundesrat* (c.d. *Zustimmungsgesetze*)<sup>9</sup> e che comprendono anche le leggi di ratifica dei trattati internazionali.

### ***Dati relativi al 2020***

La maggiore quantità di leggi approvate rispetto all'ultimo biennio è dovuta, da una parte, alla situazione di emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19, con conseguenti effetti negativi in ambito economico e sociale, dall'altra dalla necessità di proseguire nell'attuazione del Programma di Governo contenuto nell'Accordo di coalizione (*Koalitionsvertrag 2018*) tra le due forze di maggioranza, il partito dei cristiano-democratici (CDU/CSU) e il partito socialdemocratico (SPD).

<sup>7</sup> Le materie c.d. "condominiali" tra Federazione e *Länder*, elencate all'art. 74 Cost., riguardano in gran parte settori della legislazione tradizionale (diritto civile, diritto penale, procedure amministrative, etc.) e settori tipici dell'intervento statale (assistenza pubblica, legislazione economica, diritto del lavoro, previdenza, etc.).

<sup>8</sup> I dati relativi alla XIX legislatura sono aggiornati in base alle leggi pubblicate alla data del 1° novembre 2021.

<sup>9</sup> Le leggi federali per le quali la Costituzione richiede l'espressa approvazione del *Bundesrat* sono le seguenti: le leggi costituzionali, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri del *Bundestag* e dei due terzi dei voti del *Bundesrat* (art. 79 Cost.); le leggi che incidono sull'ordinamento finanziario dei *Länder* (artt. 104a, commi 3 e 4, 107 e 108 Cost.); le leggi relative a: modificazioni territoriali dei *Länder* (art. 29, comma 7, Cost.); determinazione dei compiti comuni dello Stato e dei *Länder* (art. 91a, comma 2, Cost.); esercizio della giurisdizione della Federazione attraverso i tribunali dei *Länder* (art. 96, comma 5, Cost.). In base alle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 2006 all'art. 84, comma 1 Cost., le leggi relative all'organizzazione degli uffici e alla procedura amministrativa potranno essere approvate dal legislatore federale senza il consenso del *Bundesrat*, salva la possibilità per i *Länder* di adottare disposizioni in deroga (così come previsto dal nuovo art. 72 Cost., comma 3). In casi eccezionali, in cui sussista l'esigenza di una disciplina unitaria a livello federale, non è ammessa possibilità di deroga da parte dei *Länder* ed è quindi nuovamente prevista la necessaria approvazione da parte del *Bundesrat*.

Per quanto riguarda la produzione legislativa del 2020, la percentuale di leggi di iniziativa governativa è del 76%, contro il 24% delle leggi di iniziativa parlamentare. Quest'ultimo dato è però nettamente superiore rispetto a quello dell'anno precedente, quando solo il 9% delle leggi approvate era risultato di iniziativa parlamentare.

Tra le leggi di iniziativa governativa si rilevano 11 leggi di ratifica di trattati internazionali, 3 leggi relative alla manovra di bilancio annuale<sup>10</sup> e in materia finanziaria, 18 leggi di recepimento o di adeguamento alla normativa comunitaria. Per quanto concerne, in particolare, quest'ultimo aspetto, si specifica che, fatte salve le competenze dei *Länder*, le direttive comunitarie, spesso sono recepite non con una legge *ad hoc*, ma all'interno di grandi leggi che riordinano l'intera materia, adeguando la legislazione previgente.

Tra le principali leggi di adeguamento o di attuazione del diritto comunitario approvate nel 2020 si segnalano: la Sesta legge di modifica della normativa sulle telecomunicazioni (la Legge di attuazione del pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario dell'Unione europea (*Gesetz zur Umsetzung der technischen Säule des vierten Eisenbahnpakets der Europäischen Union*) del 16 marzo 2020; la Legge di adeguamento della normativa sui dispositivi medici al Regolamento UE 2017/745 e al Regolamento UE 2017/746 (*Gesetz zur Anpassung des Medizinprodukterechts an die Verordnung (EU) 2017/745 und die Verordnung (EU) 2017/746*) del 28 aprile 2020; la Legge di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione della cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, e che modifica altre disposizioni (*Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft und zur Änderung weiterer Vorschriften*) e la Legge di attuazione della Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018 che modifica la Direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi (*Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/957 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Juni 2018 zur Änderung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen*), entrambe del 10 luglio 2020; la Legge di attuazione della direttiva quadro sui rifiuti dell'Unione europea (*Gesetz zur Umsetzung der Abfallrahmenrichtlinie der Europäischen Union*) del 23 ottobre 2020; la Legge di modifica della normativa sui media audiovisivi (*Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes und weiterer Gesetze*) del 19 novembre 2020 e la Legge di modifica della legge sulle energie rinnovabili (*Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschrif-*

---

<sup>10</sup> Per l'approvazione della legge di bilancio (*Haushaltsgesetz*), il consenso del Bundesrat non è indispensabile. A causa della pandemia da Covid-19, oltre alla legge di bilancio preventivo per l'anno 2021, sono stati approvati due bilanci suppletivi, rispettivamente con legge del 27 marzo 2020 (*Nachtragshaushaltsgesetz 2020*) e legge del 14 luglio 2020 (*Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020*).

ten) del 21 dicembre 2021.

Per quanto concerne la **manutenzione normativa**, la maggior parte dei provvedimenti è rappresentato dalle cosiddette “leggi di modifica”, che nella tecnica legislativa tedesca sono designate con numeri ordinali progressivi e che intervengono con modifiche e integrazioni sul testo originario di grandi leggi di settore. Al riguardo, si ricordano: la Terza legge di modifica della disciplina sulle armi e di altre disposizioni (*Drittes Gesetz zur Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften*) del 19 febbraio 2020; la Settima legge di modifica del Libro IV del Codice sociale e di altre leggi (*Siebtes Gesetz zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze*) del 12 giugno 2020; l'Ottava legge di modifica della legge sulle strade extraurbane principali e di altre disposizioni (*Achtes Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes und zur Änderung weiterer Vorschriften*) del 29 giugno 2020; la Terza legge di armonizzazione della normativa sulla responsabilità nel traffico aereo (*Drittes Gesetz zur Harmonisierung des Haftungsrechts im Luftverkehr*) del 10 luglio 2020 e la Sesta legge di modifica della legge sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (*Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen*) del 23 novembre 2020.

Nell'ambito della la manutenzione normativa si ricomprendono, altresì, le leggi il cui contenuto consiste, di fatto, nella ripubblicazione del testo di leggi previgenti aggiornato alle modifiche successivamente intervenute (*Neufassung*)<sup>11</sup>.

### **Principali settori di intervento legislativo**

La gestione della situazione di emergenza dovuta al diffondersi dell'epidemia di Covid-19 ha imposto al legislatore l'adozione di provvedimenti che hanno interessato diversi settori di intervento, ad iniziare dalle prime misure di carattere economico e sociale per offrire ristori alle categorie più danneggiate dalla crisi. Nell'ottica di preservare i posti di lavoro e la competitività delle imprese in tale difficile situazione, la **Legge che agevola il sostegno alle imprese per la cassa integrazione** (*Gesetz zur befristeten krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld*) del 13 marzo 2020 stabilisce che un'azienda possa ricorrere alla cassa integrazione se almeno il **10% dei dipendenti** rischia di perdere il posto di lavoro (in precedenza la soglia era fissata al 30%). È stati inoltre previsto che l'Agenzia federale del lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*) rimborsi integralmente (invece del 50%) i contributi previdenziali (*Sozialversicherung*

---

<sup>11</sup> Nel 2020 sono state pubblicate soltanto due *Neufassungen*: il Testo aggiornato della Legge sulla formazione professionale (*Neufassung des Berufsbildungsgesetzes*) del 4 maggio 2020 e il Testo consolidato della Legge sulla promozione della formazione professionale avanzata (*Neufassung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes*) del 12 agosto 2020.

*gsbeiträge*)<sup>12</sup> che i datori di lavoro devono normalmente pagare per i loro dipendenti. Lo scopo della legge è stato anche quello di creare un incentivo a utilizzare questo ammortizzatore sociale per la formazione dei dipendenti. Anche ai lavoratori interinali (*Leiharbeiter*) è stato riconosciuto il *Kurzarbeitergeld*.

Con la **Legge per l'istituzione di un Fondo di stabilizzazione economica** (*Gesetz zur Errichtung eines Wirtschaftsstabilisierungsfonds*)<sup>13</sup> del 27 marzo 2020 è stato creato un nuovo strumento per garantire la liquidità e la solvibilità delle imprese tedesche che erano sane e competitive prima della pandemia. Il Fondo (WSF) è quindi destinato a erogare crediti per la somma di 100 miliardi di euro per la ricapitalizzazione delle imprese ed è autorizzato a prestare garanzie, fino ad un ammontare complessivo di 400 miliardi di euro, per consentire il rifinanziamento delle imprese sul mercato dei capitali. Sono stati inoltre previsti 100 miliardi di euro a sostegno dell'**Istituto di credito per la ricostruzione** (*Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW*), l'equivalente della Cassa depositi e prestiti italiana. Tali misure hanno un'efficacia limitata al 31 dicembre 2021 e si affiancano al **Programma speciale del KfW** (*KfW-Sonderprogramm 2020*) avviato il 23 marzo 2020, del quale possono usufruire tutte le - piccole, medie e grandi - imprese cadute in gravi difficoltà finanziarie a causa della pandemia per ottenere crediti illimitati e a condizioni particolarmente vantaggiose.

Il Governo federale ha poi dovuto varare, con la **Legge di assestamento del bilancio per il 2020** (*Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020*) del 27 marzo 2020, una **manovra aggiuntiva da 156 miliardi di euro** che ha comportato un aumento della spesa pubblica in deficit da 362 a 485 miliardi di euro. L'approvazione del provvedimento per finanziare il pacchetto di aiuti per l'emergenza sanitaria Covid-19 ha quindi richiesto il **ricorso alla normativa di emergenza** sul c.d. "freno all'indebitamento" (*Schuldenbremse*), principio costituzionale secondo cui le entrate e le uscite devono, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. La deroga al tetto massimo dell'indebitamento, pari allo 0,35% del PIL, è consentita dall'art.115 della Legge fondamentale (*Grundgesetz - GG*), che prevede lo sfioramento nel caso di catastrofi naturali "che si sottraggono al controllo dello Stato", ovvero in situazioni di emergenza eccezionali come è stato ritenuto il caso della pandemia di Covid-19.

<sup>12</sup> Si ricorda che il c.d. *Kurzarbeitergeld* (conguaglio salariale) rappresenta la percentuale del salario - che ammonta al 60% dello stipendio netto e al 67% di quello dei dipendenti con figli a carico - che l'Agenzia federale è tenuta a pagare ai lavoratori in cassa integrazione, per una durata di 12 mesi (§§ 104 e 105 del Libro terzo del Codice sociale - Sozialgesetzbuch III), fatta salva la possibilità di una proroga fino a 24 mesi disposta con decreto governativo.

<sup>13</sup> A questa e a tutte le altre leggi facenti parte del pacchetto di misure varato dal Governo federale per far fronte alle conseguenze economico-finanziarie e sociali causate dall'epidemia di Covid-19 (c.d. Corona-Krisenpaket) è stata applicata la procedura d'urgenza, per cui sono state tutte discusse e approvate nella stessa seduta plenaria del Bundestag del 25 marzo 2020 e successivamente anche dal Bundesrat, promulgate il 27 marzo e pubblicate nella Gazzetta ufficiale federale dello stesso giorno.

In campo sanitario, un nuovo titolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero federale della salute (*Einzelplan 15*) è stato dotato di 3,108 miliardi di euro. I fondi del Ministero federale della difesa (*Einzelplan 14*) sono stati aumentati di 150 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di dispositivi medici, nonché per l'acquisto di forniture sanitarie e di medicinali. Al Ministero federale per la formazione e la ricerca (*Einzelplan 30*) sono stati assegnati 145 milioni di euro per la **ricerca di vaccini e farmaci** contro il coronavirus e altri 15 milioni di euro per rafforzare la transizione digitale nel campo dell'istruzione. Nello stato di previsione relativo alla gestione finanziaria generale (*Einzelplan 60*) sono stati stanziati complessivamente altri 105 miliardi di euro, di cui **50 miliardi per sostenere le piccole imprese, i liberi professionisti e i lavoratori autonomi**, con la possibilità di accedere per un periodo di tre mesi a **sussidi immediati** che vanno da 9 a 15 mila euro a seconda del numero di dipendenti. Nello stanziamento del Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (*Einzelplan 11*) 7,7 miliardi di euro sono stati destinati all'aumento del reddito minimo garantito (*Grundsicherung*), dell'indennità di disoccupazione di lunga durata (*Arbeitslosengeld II*) e delle spese di alloggio, per mitigare in particolare la situazione critica in cui versano i lavoratori autonomi. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero federale per la famiglia, gli anziani, le donne e i giovani (*Einzelplan 17*) sono stati stanziati 200 milioni di euro al fine di agevolare l'accesso all'assegno familiare per genitori a basso reddito (*Kinderzuschlag*). Una parte restante dei 156 miliardi della manovra, infine, è stata destinata alla copertura dei mancati introiti fiscali.

Sempre del 27 marzo 2020 è la **Legge per mitigare le conseguenze della pandemia di Covid-19 nel diritto procedurale civile, fallimentare e penale** (*Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht*): le nuove disposizioni, applicabili per un limitato periodo di tempo, contengono una serie di agevolazioni per coloro che, a causa della pandemia, non erano al momento in grado di adempiere i loro obblighi di pagamento. Si tratta, in particolare, del blocco delle procedure di sfratto, di dilazioni di pagamento per le piccole imprese e per i consumatori, della non interruzione delle utenze di energia elettrica, gas e telefoniche, della dilazione dei contratti di prestito. Per un periodo transitorio di tre mesi è stato limitato anche il diritto dei creditori di richiedere l'apertura del procedimento di insolvenza, mentre è stata stabilita la sospensione dell'obbligo di presentare domanda di apertura del procedimento da parte della società in crisi fino alla data del 30 settembre 2020, termine prorogabile con decreto fino al 31 marzo 2021. Ai tribunali è stato invece consentito di interrompere il processo penale per tre mesi e dieci giorni al massimo, in caso di impossibilità di proseguire a causa delle misure volte a prevenire la diffusione dell'epidemia di coronavirus.

È stata promulgata il 27 marzo 2020 anche la **Legge che agevola l'accesso alla sicurezza sociale e all'utilizzo e alla protezione dei servizi sociali a causa del Coronavirus Sars-Cov-2** (*Gesetz für den erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung und zum Einsatz und zur Absicherung sozialer Dienstleister aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-2*) che

rappresenta il c.d. “**pacchetto di protezione sociale**” (*Sozialschutz-Paket*) finalizzato ad attutire l’impatto sociale ed economico determinato dalla pandemia su tutti i cittadini, ma in particolare su quelli a basso reddito, i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori. Le disposizioni contenute nel provvedimento prevedono quindi - per un periodo iniziale di quattro mesi prorogabile per decreto - un **accesso immediato e semplificato ai sussidi sociali** (reddito minimo per persone in cerca di lavoro, indennità di disoccupazione di lunga durata, sussidi sociali, assegni per genitori a basso reddito), e l’adeguamento degli stessi alla situazione critica causata dalla pandemia.

Con la coeva **Legge per la compensazione degli oneri finanziari degli ospedali e di altre strutture sanitarie dovuti al Covid-19** (*Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen*) è stata prevista una compensazione finanziaria agli ospedali per le operazioni e i trattamenti programmabili che siano stati rinviati al fine di poter curare i pazienti affetti da coronavirus. Per ogni letto che non sia stato occupato dal 16 marzo al 30 settembre 2020 o per ogni paziente che non sia stato ricoverato rispetto all’anno precedente, è stata concessa agli ospedali una somma forfettaria di 560 euro per paziente al giorno. L’indennizzo è erogato dalla riserva di liquidità del Fondo sanitario (*Gesundheitsfond*) e rifinanziato dal bilancio federale. Agli ospedali è stato inoltre offerto un bonus di 50.000 euro per ogni posto letto di terapia intensiva realizzato in più. È stato inoltre disposto un supplemento di 50 euro a paziente per le spese aggiuntive, in particolare per i dispositivi di protezione individuale.

Con la **Legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale** (*Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite*) del 27 marzo 2020<sup>14</sup> è stato riformulato il § 5 della Legge per la protezione contro le malattie infettive (*Infektionsschutzgesetz*) stabilendo che sia il *Bundestag* ad accertare una situazione epidemica di portata nazionale e, parimenti, sia sempre lo stesso a revocarla nel momento in cui ne vengano meno i presupposti. La revoca è pubblicata nella Gazzetta ufficiale federale. Sono state quindi previste una serie di **dettagliate autorizzazioni al Ministero federale della salute** che, fatte salve le prerogative dei *Länder*, può adottare con un’ordinanza generale o con un decreto disposizioni per la tutela della popolazione e per garantire la necessaria assistenza sanitaria. All’**Istituto Robert Koch** è affidata la funzione di coordinare, in caso di epidemia, la collabora-

---

<sup>14</sup> Successivamente, nel corso del 2020, sono state adottate una Seconda (19 maggio) e una Terza legge per la protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale (18 novembre), entrambe, come la prima, di iniziativa dei gruppi parlamentari di maggioranza (CDU/CSU e SPD). La Seconda legge modifica oltre l’*Infektionsschutzgesetz* altre 15 leggi in ambito sanitario e assistenziale; la Terza legge, che impatta in parte anche sulla seconda, introduce modifiche in altre leggi in materia socio-sanitaria e in campo ospedaliero e farmacologico, prevedendo inoltre alcune limitazioni di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come l’integrità fisica, la libertà personale, la libertà di riunione, la libertà di circolazione e l’inviolabilità del domicilio.

zione tra i *Länder* e quella dei *Länder* con la Federazione, nonché con altre autorità ed enti coinvolti scambiando poi le informazioni. Nell'*Infektionsschutzgesetz* è stata introdotta anche un'**indennità in caso di mancato guadagno** per i genitori che, a causa della chiusura di scuole e di asili, non possano lavorare e debbano accudire in casa i figli di età inferiore a 12 anni. Tale indennità è pari al 67% dello stipendio netto, viene pagata per un periodo massimo di sei settimane e l'importo mensile massimo è di 2.016 euro.

Una serie di provvedimenti legislativi di impatto socio-economico connessi alla situazione pandemica hanno caratterizzato anche il secondo semestre del 2020. Tra questi si può citare la **Legge di attuazione di misure fiscali di aiuto per far fronte alla crisi determinata dal coronavirus** (*Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise - Corona-Steuerhilfegesetz*) del 19 giugno 2020, che ha disposto: la **riduzione dell'aliquota IVA dal 19 al 7 per cento** per i servizi di ristorazione e catering, ad eccezione della distribuzione di bevande, forniti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021; l'esenzione fiscale per le sovvenzioni del datore di lavoro destinate alla cassa integrazione limitata alle somme erogate per il pagamento dei salari dopo il 29 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020; un prolungamento della durata del diritto all'indennizzo di lavoratori dipendenti per l'assistenza di figli minori o familiari bisognosi di cure.

Di poco successiva è la **Seconda legge di attuazione di misure fiscali** di aiuto per far fronte alla crisi determinata dal coronavirus (*Zweites Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise - Corona-Steuerhilfegesetz*) del 29 giugno 2020, la quale ha stabilito: la riduzione dell'IVA dal 19 al 16 per cento e dal 7 al 5 per cento per l'aliquota ridotta, già introdotta nella fase emergenziale, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2020; un bonus *una tantum* di 300 euro per ogni figlio avente diritto agli assegni familiari; la detrazione della base imponibile (reddito esentasse) per i genitori single nel 2020 e nel 2021 dagli attuali 1.908 euro a 4.008 euro.

Con la Legge per mitigare le conseguenze della pandemia da Covid-19 nel **diritto dei contratti di viaggio tutto compreso** e per garantire la funzionalità delle sezioni giudiziarie nell'ambito della disciplina relativa agli avvocati, ai notai, ai revisori dei conti e ai consulenti fiscali durante la pandemia da Covid-19 (*Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht und zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der Kammern im Bereich der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Bundesnotarordnung, der Wirtschaftsprüferordnung und des Steuerberatungsgesetzes während der COVID-19-Pandemie*) del 10 luglio 2020 è stata ammessa - onde evitare carenze di liquidità in caso di cancellazioni massicce a causa delle restrizioni di viaggio dovute alla pandemia - l'offerta di **buoni di viaggio** corrispondenti al valore del pacchetto prenotato, con validità fino al 31 dicembre 2021 e con obbligo di pagamento in caso di mancato utilizzo del buono entro la data di scadenza. È stata inoltre stabilita la garanzia statale in caso di insolvenza del tour operator.

A causa del perdurare della pandemia, è stato necessario approvare, con legge del 14 luglio 2020, un **secondo bilancio suppletivo** per il 2020 (*Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 - Zweites Nachtragshaushaltsgesetz 2020*) recante le seguenti disposizioni: il **superamento del limite di indebitamento dello 0,35% del PIL** previsto dall'art. 115 della Legge fondamentale a causa della straordinaria situazione di emergenza; l'incremento del bilancio complessivo di **24,042 miliardi di euro** (che diviene pari a 508,529 miliardi di euro); l'aumento del **Fondo speciale sulla infrastruttura digitale** (*Sondervermögens "Digitale Infrastruktur"*) di 4,23 miliardi di euro; l'aumento del **Fondo speciale per l'energia e il clima** (*Sondervermögens "Energie- und Klimafonds"*) di 35,024 miliardi di euro; l'aumento della spesa per investimenti, che sale a 71,757 miliardi di euro; l'indebitamento netto fino a 217,772 miliardi di euro; il contributo federale di 3,5 miliardi di euro al **Fondo sanitario** (*Gesundheitsfonds*) istituito ai sensi del § 271 del Libro V del Codice sociale (*Sozialgesetzbuch - SGB*); il contributo di 1,8 miliardi di euro al **Fondo di compensazione** (*Ausgleichsfonds*) previsto dal § 65 del Libro XI del Codice sociale e gestito dall'Ufficio federale per la sicurezza sociale (*Bundesamt für Soziale Sicherung*).

Ulteriori misure di misure di accompagnamento per l'attuazione del **pacchetto congiunturale e di superamento della crisi** (*Gesetz über begleitende Maßnahmen zur Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets*) sono contenute nella legge del 14 luglio 2020, come: il rafforzamento della domanda interna e l'ammodernamento generale mediante l'ampliamento delle finalità del Fondo speciale "*Digitale Infrastruktur*" e lo stanziamento di fondi aggiuntivi per l'espansione dell'infrastruttura per le comunicazioni mobili; aiuti finanziari ai *Länder* e ai comuni per investimenti destinati alla creazione di posti aggiuntivi per l'assistenza all'infanzia negli asili; l'ampliamento delle finalità del Fondo speciale "*Energie- und Klimafonds*" ai fini di compensazione per il ribasso del prezzo dell'energia elettrica; il supporto ai *Länder* nel finanziamento del trasporto pubblico locale aumentando *una tantum* gli stanziamenti destinati alla regionalizzazione; l'assunzione, da parte della Federazione, dei costi amministrativi sostenuti dall'Agenzia federale del lavoro (*Bundesagentur für Arbeit*) per l'attuazione del **Programma federale a tempo determinato volto ad assicurare i posti di formazione** (*Bundesprogramm "Ausbildungsplätze sichern"*)<sup>15</sup>.

Con la modifica della **Legge sulla sospensione delle procedure di insolvenza a**

---

<sup>15</sup> Con tale programma vengono sostenute le imprese di formazione in tutti i settori dell'economia e gli istituti di formazione per professioni sociosanitarie trovatisi in difficoltà economiche a causa della situazione determinata dalla pandemia, in modo che gli apprendisti possano proseguire e concludere il loro periodo di formazione. I punti cardine del Programma sono stati stabiliti dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2020, ma l'iniziativa va fatta risalire al Par. 30 della decisione adottata il 3 giugno 2020 dal Comitato dei partiti della coalizione di Governo (*Koalitionsausschuss*) intitolata "*Combattere le conseguenze del coronavirus, assicurare il benessere, rafforzare la sostenibilità*" (*Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken*).

**causa del Covid-19** (*Gesetz zur Änderung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes*) del 25 settembre 2020 è stata inoltre disposta la proroga della sospensione dell'obbligo di presentazione dell'istanza fallimentare dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 in caso di sovraindebitamento (l'ulteriore sospensione si applicherebbe solo alle imprese eccessivamente indebitate a causa della pandemia, ma non insolventi).

Sempre nell'ambito della lotta contro il coronavirus, la **Legge per un futuro programma relativo agli ospedali** (*Gesetz für ein Zukunftsprogramm Krankenhäuser*) del 23 ottobre 2020 ha previsto uno stanziamento di **3 miliardi di euro** del bilancio federale per una migliore e moderna dotazione degli ospedali e l'istituzione di un **Fondo per il futuro del settore ospedaliero** (*Krankenhauszukunftsfonds*) volto a promuovere i necessari investimenti ai fini di modernizzare le capacità in situazioni di emergenza e migliorare l'**infrastruttura digitale ospedaliera** (in particolare per quanto riguarda l'utilizzo della telemedicina, della robotica medica e della medicina *high tech*). La durata del Fondo strutturale per il settore ospedaliero (*Krankenhausstrukturfonds*) è invece stata prorogata di due anni fino al 2024. Un ulteriore aspetto relativo alla sanità digitale riguarda l'accesso ai dati dei pazienti da parte di autorità pubbliche, istituti universitari e ospedali esclusivamente per scopi di ricerca. Tali enti potranno utilizzare i dati di fatturazione delle casse malattia senza il consenso dei pazienti. Il tema è stato oggetto di un'apposita **Legge sulla protezione dei dati elettronici dei pazienti** nell'infrastruttura telematica (*Gesetz zum Schutz elektronischer Patientendaten in der Telematikinfrastruktur*) del 14 ottobre 2020. I dati che, ai sensi del § 303b del Libro V del Codice sociale (SGB V), le assicurazioni sanitarie sono tenute ad inviare a un database centrale gestito dal Governo federale includono informazioni come l'età, il sesso, il luogo di residenza, lo stato di salute e le cure prestate. I dati sensibili dei pazienti saranno resi comunque anonimi, anche per scopi di ricerca, al fine di evitare la possibilità di rintracciare e identificare il paziente.

Con l'approvazione della **Terza legge di protezione della popolazione in una situazione epidemica di portata nazionale** (*Drittes Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite*) del 18 novembre 2020 sono state introdotte ulteriori misure per rafforzare la tutela della salute pubblica. È stata inoltre potenziata la **digitalizzazione del servizio sanitario pubblico** mediante un programma di finanziamento federale di **800 milioni di euro** (in particolare nel settore della protezione dalle malattie infettive), come auspicato dal **Patto per il servizio sanitario pubblico** (*Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, ÖGD-Pakt*). Il legislatore ha anche previsto un programma di finanziamento federale per sostenere gli aeroporti e i porti che devono attuare le disposizioni sanitarie internazionali.

**La Legge per garantire l'occupazione in seguito alla pandemia da Covid 19** (*Gesetz zur Beschäftigungssicherung infolge der COVID-19-Pandemie*) del 3 dicembre 2020 ha disposto la proroga di alcune disposizioni speciali provvisorie connesse alla cassa inte-

grazione fino al 31 dicembre 2021, nonché l'aumento dell'indennità di cassa integrazione (70/77 per cento dal quarto mese e 80/87 per cento dal settimo mese). Sono stati anche semplificati i requisiti per il rimborso dei contributi previdenziali erogati dall'Agenzia federale del lavoro al datore di lavoro in caso di formazione/aggiornamento professionale (*Weiterbildung*) durante la cassa integrazione.

In ottemperanza a quanto stabilito nel Contratto per la coalizione di Governo CDU/CSU e SPD (*Koalitionsvertrag* 2018), la Legge su un pagamento straordinario *una tantum* a causa della pandemia da Covid 19 ai beneficiari di stipendi pubblici e ai militari (*Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger*) del 21 dicembre 2020 trasferisce nel settore del pubblico impiego la decisione delle parti sociali del 25 ottobre 2020 sul versamento di un **pagamento straordinario una tantum a causa del coronavirus** (c.d. *TV Corona-Sonderzahlung 2020*) ai dipendenti della contrattazione collettiva che, a seconda della categoria retributiva, ammonta a 600, 400 o 300 euro (200 euro per gli apprendisti). Di conseguenza, ai militari e ai dipendenti pubblici delle categorie retributive dalla A 3 alla A8 spettano 600 euro; ai dipendenti delle categorie dalla A 9 alla A 12 400 euro e, infine, a quelli appartenenti alle categorie dalla A 13 alla A 15 300 euro.

Per quel che concerne la **materia costituzionale**, si segnala la **legge di modifica degli articoli 104a e 143h** della Legge fondamentale (*Grundgesetz - GG*), promulgata il 29 settembre 2020 (*Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes - Artikel 104a und 143h*), anch'essa collegata alla situazione pandemica. Per quanto concerne la ripartizione delle spese tra la Federazione e i *Länder*, l'art. 104a GG stabilisce che le leggi federali che prevedono spese e devono essere eseguite dai *Länder* possono disporre che le spese stesse siano in tutto o in parte a carico della Federazione. Nello specifico, se la legge sancisce che la Federazione debba sostenere la metà o più delle spese, questa è eseguita per incarico della Federazione. La modifica costituzionale prevede un'ulteriore fattispecie: nel caso di **contributi per l'alloggio e il riscaldamento** destinati persone in cerca di lavoro con reddito di base (*Grundsicherung*) la legge è eseguita per conto della Federazione se sono a carico di quest'ultima almeno i tre quarti della spesa necessaria. A seguito degli effetti della pandemia nel 2020, il nuovo art. 143h GG, di cui la stessa legge di modifica costituzionale dispone l'abrogazione alla data del 31 dicembre 2020, prevede la concessione, da parte del Governo federale **a favore dei comuni**, di una **compensazione forfetaria una tantum** per le minori entrate derivanti dall'imposta sulle attività produttive (*Gewerbsteuer*). La compensazione è inoltrata dai *Länder* ai comuni sulla base della prevista diminuzione delle entrate. Alle modifiche costituzionali è stata poi data attuazione con la Legge per lo sgravio finanziario dei comuni e dei nuovi *Länder* (*Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder*) del 6 ottobre 2020.

In **materia elettorale** si segnalano tre interventi legislativi. Con la **24a Legge di modifica della legge elettorale federale** (*Vierundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes*) del 25 giugno 2020 sono stati **ridisegnati e ridescritti i collegi elettorali** in linea con lo sviluppo demografico del paese, mentre con le modifiche introdotte al comma 3 del § 50 della Legge elettorale federale (*Bundeswahlgesetz*) sono stati aumentati i **rimborsi** erogati dalla Federazione ai *Länder*, per i loro comuni, al fine di coprire le spese necessarie sostenute per lo svolgimento delle elezioni, sulla base dello sviluppo dell'indice dei prezzi relativo all'anno precedente. Nello specifico, per i comuni fino a 100 mila elettori e per quelli oltre i 100 mila, la quota fissa ad elettore rimborsata dalla Federazione è passata, rispettivamente, da 0,45 a 0,56 e da 0,70 a 0,87 euro.

Alcune disposizioni in materia elettorale, collegate alla pandemia, sono contenute nell'art. 1 della legge del 28 ottobre 2020 (*Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes und des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie*, che, modificando il § 52 della *Bundeswahlgesetz*, autorizza il Ministero federale degli interi ad emanare - in caso di calamità naturale o altro evento di forza maggiore e con il consenso del *Bundestag* - provvedimenti in deroga relativi alla presentazione dei candidati e allo svolgimento di assemblee.

La **25ª Legge di modifica della legge elettorale federale** (*Fünfundzwanzigstes Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes*) del 14 novembre 2020 rappresenta invece una **riforma all'interno del sistema esistente**, in quanto sono stati mantenuti il sistema proporzionale personalizzato, l'attribuzione di mandati in eccedenza e di mandati di compensazione. Al fine di ridurre l'ampliamento del *Bundestag* la compensazione dei mandati in eccedenza inizierà soltanto dopo l'assegnazione del terzo seggio aggiuntivo e si eviterà un'ulteriore crescita anche tenendo conto dei mandati elettorali sulla lista dello stesso partito in altri *Länder*. Con la modifica del § 1, comma 2 della *Bundeswahlgesetz*, **a partire dal 1° gennaio 2024**, quindi successivamente alle elezioni del 26 settembre 2021, **il numero dei collegi elettorali sarà ridotto da 299 a 280** e di conseguenza **il numero (minimo) di deputati da eleggere diminuirà da 598 a 560**. Il nuovo § 55 della legge elettorale federale prevede inoltre l'istituzione, presso il *Bundestag*, di una **Commissione per le riforme** (*Reformkommission*) che si occuperà di questioni di diritto elettorale come, ad esempio, l'abbassamento dell'età dell'elettorato attivo a 16 anni, l'allungamento della durata della legislatura da quattro a cinque anni e il rafforzamento della rappresentanza femminile nelle liste dei candidati e degli eletti al *Bundestag*. La Commissione, che ha il compito di formulare raccomandazioni in merito, dovrà presentare gli esiti del proprio lavoro al più tardi entro il 30 giugno 2023.

Per quanto riguarda l'ambito della **giustizia**, gli interventi legislativi principali hanno interessato, in particolare, il settore penale. La **57a Legge di modifica del Codice penale**

(*Siebenundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings*) del 3 marzo 2020 ha introdotto disposizioni che inaspriscono la **responsabilità penale del cybergrooming**, termine con il quale si indica l'adescamento mirato di minori da parte di una persona adulta al fine di costringere la vittima ad atti sessuali virtuali o reali. Secondo la nuova legge, in futuro, sarà punibile anche il **tentativo di contatto sessuale con bambini in rete**. Sono stati conferiti maggiori poteri agli investigatori che, previo consenso del giudice, potranno essere autorizzati a utilizzare video di abusi per poter accedere a piattaforme di scambio di materiale pedopornografico.

La **58a Legge di modifica del Codice penale** (*Achtundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Strafrechtlicher Schutz bei Verunglimpfung der Europäischen Union und ihrer Symbole*) del 12 giugno 2020 sanziona il **vilipendio dell'Unione europea e dei suoi simboli**. Su proposta del *Land* della Sassonia, il legislatore federale ha introdotto il **nuovo § 90c del Codice penale**, in base al quale chiunque denigri la bandiera o l'inno dell'Unione europea pubblicamente, in assemblea o distribuendo scritti è punito con la reclusione fino a tre anni o con una multa. È altresì punito chiunque rimuova, distrugga, danneggi, renda inutilizzabile o irriconoscibile una bandiera dell'Unione europea esposta pubblicamente.

Con la **59a Legge di modifica del Codice penale** (*Neunundfünfzigstes Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches – Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen*) del 9 ottobre 2020 è stata migliorata la tutela della privacy negli scatti fotografici. L'introduzione del nuovo § 184k del Codice penale (**Violazione della sfera intima mediante fotografie**) comporta la punizione con la reclusione fino a due anni o con una multa per chi crea o trasmette intenzionalmente o consapevolmente immagini intime di un'altra persona senza autorizzazione. Il reato è perseguito solo su richiesta, a meno che non si ritenga necessario l'intervento d'ufficio. La disposizione sanzionatoria non si applica se l'azione è compiuta per scopo artistico o scientifico, oppure per la ricerca, l'insegnamento, per esigenze di cronaca d'attualità o storica. Potranno inoltre essere confiscati i supporti per le immagini, i dispositivi di registrazione delle immagini o altri mezzi tecnici utilizzati dall'autore del reato o da un suo complice.

Nel settore dell'**energia**, oggetto negli ultimi anni di diversi atti normativi emanati anche su impulso della legislazione dell'Unione europea, si è data particolare attenzione al **risparmio energetico** e alle **fonti rinnovabili**. L'obiettivo della **Legge per ridurre e porre fine alla produzione di energia elettrica da carbone** (*Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze*) dell'8 agosto 2020 - c.d. **legge sull'uscita dal carbone** - è quello di abbandonare gradualmente e in modo economicamente ragionevole la produzione di energia elettrica a carbone incentivando la conversione dell'approvvigionamento energetico in energia sostenibile. La legge ha recepito i precedenti accordi sul percorso di eliminazione della lignite nonché i

regolamenti sull'eliminazione del carbone fossile. Approvando poi la coeva **Legge sul rafforzamento strutturale delle regioni carbonifere** (*Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen*) il legislatore ha inteso mitigare le conseguenze della graduale eliminazione della produzione di energia elettrica a carbone destinando, a favore delle regioni carbonifere, aiuti finanziari fino a 14 miliardi di euro per investimenti particolarmente significativi fino al 2038. Il Governo federale ha anche predisposto l'apposito **Programma STARK** (*Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten*) per sostenere la trasformazione energetica, economicamente, ecologicamente e socialmente sostenibile di queste regioni.

Con la nuova **Legge federale sul risparmio energetico degli edifici** (*Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude und zur Änderung weiterer Gesetze*) dell'8 agosto 2020 il legislatore è, tra l'altro, intervenuto nella definizione di una distanza minima (*Mindestabstand*) dalle pale eoliche. L'art. 2 di questa legge, entrato in vigore il 14 agosto 2020, modifica il comma 3 del § 249 del Codice edilizio (*Baugesetzbuch - BauGB*). La nuova disposizione mantiene la clausola di liberalizzazione a favore dei *Länder* (c.d. *Länderöffnungsklausel*) lasciando in gran parte a questi ultimi la decisione in merito alle distanze minime da osservare, rispetto alle zone residenziali, nella costruzione di impianti eolici. La libertà dei *Länder* nel definire mediante legge (*Landesgesetz*) tali distanze minime è però limitata ad un massimo di 1000 metri come stabilito ora dal legislatore federale. Il limite non si applica alle disposizioni già emanate dai *Länder* prima del 31 dicembre 2015 che prevedono distanze minime più elevate. Al **Programma di espansione dell'eolico** è stata data in parte attuazione con la **Legge sull'accelerazione degli investimenti** (*Gesetz zur Beschleunigung von Investitionen*) del 3 dicembre 2020. Il legislatore ha infatti adottato procedure di pianificazione e di autorizzazione più rapide nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, compreso il settore dell'energia eolica. Si tratta di un segnale importante non solo per il rafforzamento degli investimenti ma anche per la c.d. **transizione energetica** (*Energiewende*). Per quanto riguarda l'autorizzazione di **impianti eolici onshore**, le nuove disposizioni riducono i tempi dei ricorsi amministrativi abbreviando così la durata della procedura nel suo complesso. È venuto inoltre meno il c.d. effetto sospensivo nei ricorsi contro l'ammissione di nuovi impianti di energia eolica. La coeva **Legge di modifica della legge sull'energia eolica offshore** e di altre disposizioni (*Gesetz zur Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften*, 3 dicembre 2020) contribuisce alla diffusione accelerata delle energie rinnovabili aumentando l'obiettivo di espansione delle turbine eoliche *offshore* da 15 a 20 GW (GigaWatt) di capacità entro il 2030 e l'obiettivo a lungo termine fino a 40 GW entro il 2040.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la  **riforma della Legge sull'espansione delle energie rinnovabili** (*Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021*) del 21 dicembre 2020. Il principio-guida della nuova legge è il conseguimento della neutralità climatica entro la

metà del secolo, in linea quindi con l'obiettivo stabilito dal *Green Deal* europeo (azzerare le emissioni nette di CO<sub>2</sub> entro il 2050). Più nel dettaglio, la EEG 2021 punta a quasi raddoppiare la potenza totale installata nel fotovoltaico: dagli attuali 52 GW a 100 GW nel 2030. Per quanto riguarda il settore dell'eolico a terra si dovrebbe passare dai 55 GW odierni a 71 GW tra dieci anni. Sono inoltre previsti 20 GW totali di **parchi eolici offshore**, più 8-9 GW di biomasse. È stato anche definito un **calendario preliminare di aste** per le diverse tecnologie con i contingenti annuali fino al 2028 (§ 28 EEG 2021). Nel 2021 per l'eolico a terra e il fotovoltaico sono previsti, rispettivamente, 4,5 e 2 GW di nuova potenza messa in gara. Secondo quanto stabilito dal nuovo § 36k EEG 2021, i gestori aggiudicatari di impianti eolici possono versare ai comuni interessati un contributo unilaterale senza contropartita di 0,2 centesimi per kwh per la quantità di energia effettivamente immessa e anche per la quantità di elettricità teorica. Sono esclusi i comuni il cui territorio non si trova, almeno in parte, entro un raggio di 2,5 km dalla centrale eolica. Qualora siano interessati più comuni, l'importo del pagamento offerto sarà ripartito per ciascun comune in base alla quota del territorio comunale coinvolto. Gli accordi che prevedono il versamento di tale contributo richiedono la forma scritta e possono essere conclusi già prima dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto prescritta dalla Legge sulla protezione contro le immissioni.

Tornando, infine, all'ambito della **politica sanitaria**, si segnalano una serie di provvedimenti legislativi adottati al di fuori della lotta contro la pandemia di Covid-19. Con la **Legge per la protezione dal morbillo e per rafforzare la prevenzione vaccinale** (*Gesetz für den Schutz vor Masern und zur Stärkung der Impfprävention*) del 10 febbraio 2020 è stata introdotta la **vaccinazione obbligatoria** per i bambini che accedano a scuole o asili a partire dall'età di un anno. Lo stesso obbligo si applica al personale impiegato in strutture collettive come medici, educatori e insegnanti, nonché ai richiedenti asilo e ai rifugiati ammessi in una struttura di alloggio collettivo. I genitori e gli altri soggetti che non rispettino l'obbligo sancito dalla legge sono soggetti a una **sanzione pecuniaria fino a 2.500 euro**. Si esclude comunque la possibilità di una vaccinazione coercitiva. Inoltre, diversamente da quanto vale per gli asili, la mancata vaccinazione non potrà essere motivo di esclusione dei bambini dalla frequenza della scuola dell'obbligo. Sono esenti dalla vaccinazione solo gli adulti nati prima del 1970, i bambini di età inferiore ad un anno e chiunque possa dimostrare intolleranza al vaccino.

Nell'ambito del dibattito etico e sociale che riguarda la **donazione di organi** è stata approvata la **Legge per rafforzare la disponibilità a prendere decisioni in merito alla donazione degli organi** (*Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende*) del 16 marzo 2020, che lascia sostanzialmente invariata la situazione giuridica in vigore (la c.d. soluzione decisionale) in base alla quale la donazione di organi è in linea di principio possibile solo se l'eventuale donatore vi ha acconsentito durante la sua

vita o se lo ha fatto il suo parente più prossimo. Le nuove disposizioni prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un apposito **Registro nazionale online** (*Register für Erklärungen sur Organ- und Gewebespende*) presso l'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici (*Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte*). Per l'espianto di organi il medico può richiedere informazioni al registro online soltanto una volta accertata la c.d. morte cerebrale (insufficienza irreversibile di tutte le funzioni cerebrali) del possibile donatore. La decisione sulla donazione personale di organi può essere presa o modificata in qualsiasi momento. Tale decisione può anche essere delegata ad una persona di fiducia, che deve essere nominata. La dichiarazione può inoltre essere limitata a determinati organi e tessuti. Il consenso all'espianto d'organo e al trasferimento della decisione a persona di fiducia può essere espresso, come dalle disposizioni già in vigore, a partire dall'età di 16 anni, mentre l'opposizione può essere pronunciata a partire dall'età di 14 anni. Come stabilito dall'art. 5 della legge, le nuove disposizioni entreranno in vigore il 1° marzo 2022.

TABELLA 1 - Produzione legislativa 1972 - 2021<sup>16</sup>

Legislatura	Totale leggi approvate	Iniziativa governativa	Iniziativa Parlamentare		Iniziativa mista <sup>16</sup>
			BRg (*)	BR (**)	
VII (1972-1976)	506	421 (83,2%)	17 (3,4%)	58 (11,5%)	10 (2%)
VIII (1976-1980)	339	276 (81,4%)	15 (4,4%)	36 (10,6%)	12 (3,5%)
IX (1980-1983)	136	102 (75%)	8 (5,9%)	15 (11%)	11 (8,1%)
X (1983-1987)	320	237 (74,1%)	32 (10%)	42 (13,1%)	9 (2,8%)
XI (1987-1990)	366	265 (72,4%)	15 (4,1%)	67 (18,3%)	19 (5,2%)
XII (1990-1994)	493	371 (75%)	27(5%)	92 (19%)	3 (1%)
XIII (1994-1998)	551	401 (73%)	35 (6%)	92 (17%)	23 (4%)
XIV (1998-2002)	559	394 (70%)	22 (4%)	109 (20%)	34 (6%)
XV (2002-2005)	385	274 (71,2%)	16 (4,1%)	79 (20,6%)	16 (4,1%)
XVI (2005-2009)	613	487 (79,4%)	19 (3,1)	87 (14,2%)	20 (3,3%)
XVII (2009-2013)	553	434 (78,5%)	17 (3,1%)	88 (15,9%)	14 (2,5%)
XVIII (2013-2017)	548	482 (87,9%)	9 (1,6%)	52 (9,5%)	1 (1%)
XIX (2017-2021)	542	440 (81,2%)	7 (1,3%)	95 (17,5%)	0

Fonte: *Statistik der Gesetzgebung* (aggiornata al 1° novembre 2021), a cura degli uffici di documentazione del *Bundestag*.

(\*): *BRg, Bundesregierung* (Governo federale)

(\*\*): *BR, Bundesrat*

(\*\*\*): *BT, Bundestag*

<sup>16</sup> Le percentuali indicate nella tabella sono calcolate rispetto al totale delle leggi approvate e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale federale (Bundesgesetzblatt)*.

<sup>17</sup> Si tratta della c.d. "unificazione di iniziative" (*Vereinigungen von Gesetzentwürfen*) fra Governo e una delle due Camere, oppure fra le due Camere, di contenuto analogo e presentate parallelamente da Governo e gruppi della maggioranza, in cui non risulta chiaro quale progetto di legge sia stato alla fine approvato.

**TABELLA 2 - Leggi per iniziativa e per tipologia - 2002-2021**

Legislatura	XV (2002-2005)	XVI (2005- 2009)	XVII (2009-2013)	XVIII (2013-2017)	XIX <sup>18</sup> (2017-2021)
INIZIATIVA GOVERNATIVA di cui:	274 (71,2%)	487 (79,4%)	434 (78,5%)	482 (87,9%)	440 (81,2%)
Leggi di bilancio, assettamento etc.	23	23	27	11	10
Leggi di ratifica	95	96	110	145	31
Leggi relative alla partecipazione UE <sup>19</sup>	53	70	66	160	54
INIZIATIVA PARLAMENTARE di cui:	95 (24,7%)	106 (17,3%)	105 (19%)	61 (11,1%)	102 (18,8%)
Bundesrat	16	19	17	9	7
Bundestag	79	87	88	52	95
INIZIATIVA MISTA	16 (4,1%)	20 (3,3%)	14 (2,5%)	5 (1%)	0
<b>TOTALE</b>	<b>385</b>	<b>613</b>	<b>553</b>	<b>548</b>	<b>542</b>

<sup>18</sup> Dati aggiornati al 1° novembre 2021.<sup>19</sup> Tale categoria riguarda la sola legislazione istituzionale federale volta a dare efficacia nell'ordinamento nazionale a particolari atti e documenti relativi agli sviluppi dell'Unione europea, distintamente dal complessivo recepimento delle direttive comunitarie cui si provvede, secondo l'ambito materiale d'incidenza, con normativa federale o regionale di rango legislativo o sub-legislativo.

**TABELLA 3 - Produzione legislativa regionale 2016-2020**

Land	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Amburgo	36	35	52	42	50	215
Assia	20	30	46	28	47	171
Baden-Württemberg	22	27	29	26	47	151
Bassa Sassonia	38	31	33	37	34	173
Baviera	28	27	41	21	27	144
Berlino	54	27	31	38	37	187
Brandeburgo	24	23	31	47	10	135
Brema	41	42	41	46	44	214
Meclemburgo-Pomerania	33	20	27	26	26	132
Renania Palatinato	19	22	14	11	17	83
Renania settentrionale-Westfalia	56	21	39	49	31	196
Saarland	28	28	19	27	32	134

Fonte: *Gesetzesblätter - Angebote in den einzelnen Landesparlamenten*,  
<https://www.parlamentsspiegel.de/home/dokumentenabruf/gesetzesblätter---angebote-in-de.html>

**TABELLA 4 - Numero complessivo di leggi e regolamenti legislativi federali (I-XIX leg.)**

Legislatura	Leggi approvate	Regolamenti legislativi federali (Rechtsverordnungen des Bundes)
I (1949-1953)	545	-
II (1953-1957)	510	998
III (1957-1961)	424	1093
IV (1961-1965)	425	1368
V (1965-1969)	453	1537
VI (1969-1972)	333	1343
VII (1972-1976)	506	1726
XII (1990-1994)	493	1695
XIII (1994-1998)	551	1753
XIV (1998-2002)	559	1515
XV (2002-2005)	385	968
XVI (2005-2009)	613	1516
XVII (2009-2013)	543*	Dato non disponibile
XVIII (2013-2017)	548**	Dato non disponibile
XIX (2017-2021)	542***	1054****

\* *Deutscher Bundestag – Statistik der Gesetzgebung – Überblick 17. Wahlperiode*, dato aggiornato al 6 dicembre 2013 cui si aggiungono 3 leggi pubblicate nel mese di dicembre 2013.

[https://www.bundestag.de/blob/191006/3436ee1834db4e0cb9f1584ac1da7ccf/gesetzgebung\\_wp17-data.pdf](https://www.bundestag.de/blob/191006/3436ee1834db4e0cb9f1584ac1da7ccf/gesetzgebung_wp17-data.pdf)

\*\* *Deutscher Bundestag – Statistik der Gesetzgebung – Überblick 18. Wahlperiode*, dato aggiornato al 27 novembre 2017.

[https://www.bundestag.de/blob/194870/cf6769441cb2c733ca5f3948644d25e9/gesetzgebung\\_wp18-data.pdf](https://www.bundestag.de/blob/194870/cf6769441cb2c733ca5f3948644d25e9/gesetzgebung_wp18-data.pdf)

\*\*\* *Statistik der Gesetzgebung - 19. Wahlperiode* (aggiornata al 1° novembre 2021)

\*\*\*\* Dato aggiornato alla Gazzetta Ufficiale Federale (<https://www.bgbl.de/>) del 29 settembre 2021

## 2.5 Regno Unito

### *Dati quantitativi*

Dopo le elezioni politiche tenutesi il 12 dicembre 2019, che hanno attribuito una larga maggioranza al Governo Johnson, nel 2020 sono stati approvati **29** provvedimenti legislativi, tutti costituiti da leggi di interesse pubblico generale (***Public General Acts***, tradizionalmente distinti dalle leggi di interesse locale, ***Local Acts***, di cui non v'è stata introduzione nell'anno di riferimento).

Il dato quantitativo è sovrapponibile con quello dell'anno precedente e rispecchia la media delle leggi approvate nell'ultimo decennio (compresa tra un minimo di 23 e un massimo di 37 leggi approvate) nonché, in un più ampio arco di tempo, la tendenza rilevabile a partire dal 2007 che vede il parlamento britannico approvare una media di 30 leggi annue.

Si evidenzia invece un lieve incremento, rispetto all'anno precedente, dei provvedimenti di normativa secondaria (***Statutory Instruments***), sebbene anche questo contenuto nella media della produzione normativa registrata nell'ultimo quinquennio, e non tale da mutare la tendenza alla complessiva diminuzione di questa categoria di atti normativi delineatasi a partire dal 2015. Può dirsi anzi che il progressivo decremento apprezzabile sulla più ampia scala temporale si mantenga stabile nell'anno considerato, in cui sono stati approvati **1617 *Statutory Instruments*** rispetto ai 1410 del 2019. Risulta quindi sostanzialmente invariata nei termini quantitativi l'adozione degli *Statutory Instruments* riportata nelle precedenti edizioni dell'Osservatorio, che era prima stabilmente attestata sopra i 3000 provvedimenti approvati ogni anno (con punte massime di 3500-3600), e a far data dal 2015 ha segnato, come si è detto, un'inversione di tendenza<sup>20</sup>. Confermato negli anni successivi, il dato è indicativo di un meno intenso ricorso alla *delegated legislation*: categoria che, nell'esperienza del Regno Unito, comprende provvedimenti eterogenei (solo in parte assimilabili al decreto legislativo così come configurato nel sistema italiano delle fonti normative), di contenuto sostanziale e dettagliato<sup>21</sup>. Il maggior numero di tali provvedimenti registrato nell'anno di riferimento si ricollega essenzialmente all'attività normativa dedicata, per un verso, all'implementazione della *Brexit*, e per altro verso a misure di dettaglio adottate in ambito

<sup>20</sup> Nel 2015 furono approvati 2057 *Statutory Instruments* rispetto ai 3481 dell'anno precedente.

<sup>21</sup> Si tratta, per la precisione, dei seguenti atti: le *Regulations*, i *Deregulation Orders* (se il Governo intende procedere alla deregolamentazione di una determinata materia), ovvero gli atti di incidenza meramente formale, come ad esempio i *Commencement Orders*, di cui il Governo si avvale - previa delega parlamentare - per fissare il termine di entrata in vigore di singoli articoli (o gruppi di essi) di legge.

sanitario ed economico per fare fronte alla pandemia da Covid-19 (a questa materia si correlano direttamente più di 500 atti normativi secondari).

### *L'iniziativa legislativa e le diverse tipologie di leggi*

Per quanto concerne l'iniziativa legislativa, le 29 leggi d'interesse pubblico approvate nel 2020 sono tutte di origine governativa (mentre nel biennio precedente erano di iniziativa del Governo tra il 70% e l'80% delle leggi approvate). Il dato è coerente con la specificità dell'ordinamento britannico, che notoriamente assegna al Governo un ruolo preponderante nell'organizzazione delle procedure parlamentari concernenti l'attuazione del programma legislativo, delineato nel discorso della Corona all'inizio della sessione parlamentare annuale.

Tra i provvedimenti derivati dall'iniziativa del Governo vanno menzionate, in primo luogo, le leggi connesse alla **manovra di bilancio**, che nel Regno Unito tradizionalmente si articola in una serie di atti normativi corrispondenti ad altrettante fasi nelle quali è articolato il ciclo finanziario statale. Nel 2020 la manovra di bilancio ha richiesto l'approvazione dei seguenti provvedimenti: l'annuale legge finanziaria (*Finance Act 2020*), con cui il legislatore disciplina il versante delle entrate, e il *Supply and Appropriation (Main Estimates) Act 2020* (preceduto dal *Supply and Appropriation (Anticipation and Adjustments) Act 2020*), con cui sono stati disposti, in forma disaggregata, i singoli stanziamenti assegnati a ciascun Dipartimento governativo.

### *Principali settori di intervento legislativo*

La legislazione approvata nel 2020 è costituita da provvedimenti che sotto il profilo del contenuto hanno rilievo istituzionale oppure portata settoriale (secondo il consueto criterio distintivo utilizzato in questa sede) e complessivamente formano quasi la totalità delle leggi approvate nell'anno. Il dato si pone in linea di sostanziale continuità con le tendenze della produzione legislativa degli ultimi anni, senza trascurare tuttavia che la predetta distinzione tipologica ha carattere relativo, potendo le leggi censite all'interno di una categoria presentare, in ragione dei profili disciplinati, rilevanza anche per l'altro raggruppamento.

### *Interventi nell'area istituzionale*

Sul piano della legislazione istituzionale vanno presi in esame, in primo luogo, i provvedimenti la cui incidenza si dispiega sul piano dell'**organizzazione costituzionale**

### **dello Stato.**

Come già nei due anni precedenti, nel 2020 hanno auto risalto particolare i provvedimenti adottati per portare a compimento il distacco del Regno Unito dall'**Unione europea**, in applicazione dell'art. 50 del Trattato europeo e conformemente agli esiti della consultazione referendaria del 2016. La legislazione approvata in materia si segnala per l'elevato grado di complessità e per le ricadute sul sistema delle fonti e dei rapporti tra poteri, ampiamente commentate dagli osservatori.

Si fa riferimento innanzitutto alla prima legge approvata nel 2020, lo *European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020*, di ratifica dell'accordo di recesso raggiunto nel novembre 2018 ad esito del complesso negoziato con l'Unione europea. Le coordinate del provvedimento erano state tracciate dal Governo nel "Libro bianco" pubblicato nel 2018 ("*Legislating for the Withdrawal Agreement between the United Kingdom and the European Union*"), a cui aveva fatto seguito la presentazione di un progetto di legge nella precedente legislatura, decaduto per lo scioglimento del Parlamento. Il *bill* è stato quindi nuovamente presentato alla Camera dei Comuni, e (come prescritto dalla sec. 13 dell'*European Union (Withdrawal Agreement) Act 2018*) da questa approvato in via definitiva il 21 gennaio 2020, dopo aver respinto cinque emendamenti adottati dalla Camera dei Lord; la Camera Alta ha infine approvato il testo conformandosi alla volontà della Camera elettiva.

Nel merito, la legge ha disposto la vigenza, per il periodo transitorio terminato il 31 dicembre 2020, della disciplina sull'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea (*European Communities Act 1972*), abrogata nel suo complesso per effetto dell'*European Union (Withdrawal) Act 2018* (sec. 1); e ha dettato previsioni concernenti diversi profili dei rapporti con l'Unione (tra cui quelli che riguardano i diritti riconosciuti ai cittadini europei, la circolazione delle merci, la cooperazione giudiziaria e lo scambio di informazioni, la tutela della proprietà intellettuale).

Merita tuttavia evidenziare alcuni aspetti ulteriori della legge, con riferimento al suo iter parlamentare e alle implicazioni costituzionali del testo normativo. Sotto il primo profilo può segnalarsi che, in applicazione dell'art. 13 della legge del 2018 sopra richiamata, la ratifica parlamentare dell'accordo di recesso ha avuto luogo mediante il voto espresso solo dai Comuni, riservando ai Lord la votazione di una mozione di presa visione del testo approvato dall'altra Camera.

In relazione al secondo profilo, la legge pare incidere non solamente sull'assetto dei rapporti tra il Regno Unito e l'Unione europea, ma anche su equilibri della forma di governo britannica, compresi i ruoli rispettivi del Governo e del Parlamento in ordine a questa scelta fondamentale. Le disposizioni legislative in rassegna demandano infatti alla commissione parlamentare competente (lo *European Scrutiny Select Committee* dei Comuni) di valutare, nella fase transitoria (cosiddetto "*implementation period*"), se la

normativa europea riguardi temi “di vitale interesse nazionale” per il Paese. Il controllo parlamentare non si esplica tuttavia in una ordinaria procedura di ratifica dell'accordo, poiché a questo la legge conferisce carattere sovraordinato rispetto alle altre leggi attuali o future (sec. 33), con l'effetto di sottrarlo (sec. 32) all'applicazione delle regole generali (poste dal *Constitutional Reform and Government Act 2010* per la ratifica dei trattati internazionali, la cui efficacia nel Regno Unito, stante la tradizione “dualistica” di tale ordinamento in relazione alle fonti interne e pattizie, è condizionata all'incorporazione delle loro previsioni nel diritto domestico).

Inoltre, la legge attribuisce al Governo (sec. 26) un'ampia delega relativamente alla definizione, entro il 2020, delle modalità con cui i giudici di merito (delle corti inferiori) potranno discostarsi dalle decisioni consolidate della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, le quali pertanto cesseranno di costituire precedenti vincolanti per tali giudici (come era stabilito nella legge del 2018), ora affrancati dall'osservanza del “*retained EU case law*” alla medesima stregua delle giurisdizioni superiori e, come queste ultime, chiamati ad applicare le regole giurisprudenziali vigenti nel *common law*.

Il tema dei rapporti con l'Unione europea riguarda altresì l'ultima legge approvata nell'anno (il 30 dicembre), lo *European Union (Future Relationship) Act 2020*, le cui disposizioni hanno dato attuazione agli Accordi conclusi tra il Regno Unito e l'Unione in materia, rispettivamente, di commercio e cooperazione, di procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate e di cooperazione nell'ambito dell'energia nucleare (Euratom). Anche in questo caso l'approvazione della legge ha sollevato questioni di ordine costituzionale, poiché con specifico riguardo all'attuazione del predetto Accordo in materia di commercio e cooperazione le assemblee legislative delle nazioni devolute (Scozia, Galles e Irlanda del Nord) non hanno espresso il *legislative consent* a cui in linea di principio il Governo di Westminster è vincolato nel rispetto di norme convenzionali (*Sewel convention*).

D'altra parte, il legislatore britannico ha dovuto approvare alcune leggi settoriali al fine di colmare i vuoti normativi conseguenti alla **Brexit** e all'abrogazione della legislazione di derivazione eurounitaria; di esse viene dato conto nel paragrafo successivo.

Una seconda linea di sviluppo della legislazione approvata nel 2020 è correlata alle misure normative introdotte per fare fronte all'**emergenza pandemica**. Approvato mediante la procedura applicabile per la legislazione di emergenza di iniziativa governativa (*fast track legislation*), il *Coronavirus Act 2020* contiene un articolato complesso di disposizioni i cui assi principali sono orientati al rafforzamento delle risorse in dotazione al servizio sanitario nazionale, alla semplificazione in via di urgenza delle norme per l'abilitazione e il reclutamento del personale sanitario, ad assicurare

l'approvvigionamento alimentare sul territorio nazionale, a prevedere le limitazioni alle attività individuali e sociali necessarie agli obiettivi di protezione sanitaria, alla sospensione di termini legali e contrattuali, all'assistenza finanziaria alle imprese.

La natura eccezionale di molte previsioni si riflette in un ampliamento della sfera discrezionale del Governo nazionale e dei Governi devoluti, ai quali la legge attribuisce un'ampia delega per l'adozione di normativa secondaria nelle materie da essa enumerate, bilanciata solo in parte dai **controlli parlamentari** (dei quali la legge, a seconda dei casi, prevede l'esercizio mediante atti di ratifica mediante risoluzione affermativa o negativa degli *statutory instruments* adottati dal Governo, oppure non contempla l'espressione per altri casi).

Quale contrappeso della natura emergenziale delle sue disposizioni e della particolare procedura di approvazione, la legge stabilisce il limite temporale di due anni stabilito per la sua vigenza (sec. 89), decorrente il 24 marzo 2022 ma prorogabile di un ulteriore semestre qualora il Governo ne ravvisi i presupposti di necessità (sec. 90). Essa inoltre riserva margini al controllo parlamentare mediante le previsioni che, nel corso del biennio, rimettono lo stato di applicazione della legge all'esame e al voto di ratifica del Parlamento con cadenza semestrale (sec. 98), e fanno altresì obbligo al Governo di redigere un rapporto in materia ogni due mesi, da presentare al Parlamento o comunque destinato alla pubblica diffusione ove le Camere non siano in grado di riunirsi (sec. 97). Da ultimo, il 19 ottobre 2021 la Camera dei Comuni ha effettuato per la terza volta l'esame sullo stato di applicazione della legge, e ha approvato lo *statutory instrument* che ne ha protratto il periodo di vigenza (*Coronavirus Act 2020 (Review of Temporary Provisions) No.3*).

Tra le misure legislative adottate per affrontare l'emergenza pandemica deve inoltre essere censito il provvedimento con cui si sono dotati gli apparati pubblici delle necessarie **risorse finanziarie**. Il *Contingencies Fund Act 2020*, in particolare, ha disposto in via transitoria l'incremento del **fondo per la gestione degli stati di crisi e di emergenza** nella misura del 12% della spesa pubblica approvata nel precedente esercizio finanziario, rispetto all'indice ordinario del 2% (posto dal *Contingencies Fund Act 1974*); la legge si è resa necessaria poiché l'utilizzazione del fondo per fare fronte alle spese impreviste determinate dalla pandemia non avrebbe potuto derogare al principio secondo cui l'autorizzazione parlamentare sui capitoli di spesa deve ottenersi prima che le spese siano sostenute.

La legislazione approvata nell'anno di riferimento annovera ulteriori provvedimenti che attengono alla materia costituzionale e dei diritti fondamentali.

Tra questi viene in rilievo la legge di **revisione delle circoscrizioni elettorali** (*Parliamentary Constituencies Act 2020*), che nei propositi del Governo persegue una più equilibrata distribuzione del corpo elettorale e ha in parte modificato il relativo procedimento. In particolare, la legge ripristina il numero di 650 collegi elettorali uninominali - e dunque di seggi alla Camera dei Comuni -, precedentemente ridotto a

600 (dal *Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011*); stabilisce che d'ora in avanti i provvedimenti in materia (presentati dal Governo nella forma di *draft orders*) siano sottoposti non più all'esame del Parlamento ma direttamente al *Privy Council*; e che dopo il prossimo aggiornamento, da tenersi nel 2023 in prospettiva delle elezioni politiche del 2024, la revisione dei collegi elettorali sia effettuata dalle *Boundary Commissions* nel più lungo intervallo di otto anni.

In materia di **giustizia penale**, è da segnalare in primo luogo il *Sentencing Act 2020*, denominato anche "*sentencing code*" in ragione della finalità di consolidamento e "codificazione" della **legislazione penal-processuale**. A ciò il legislatore ha provveduto in conformità agli orientamenti formulati dalla *Law Commission* nel 2018, che in un voluminoso rapporto aveva rilevato le perduranti criticità - in punto di intellegibilità, trasparenza, accessibilità e coerenza - di un *corpus* normativo di elevata complessità e formatosi attraverso interventi effettuati in momenti storici differenti e in mancanza di un approccio uniforme. Accogliendo le raccomandazioni della *Law Commission* e dopo lo svolgimento di alcune *public consultations* sul tema, il Governo ha quindi razionalizzato e consolidato in un unico testo la normativa rilevante, ritenendo ciò ormai essenziale per la chiarezza della disciplina e per la sua corretta applicazione (suscettibile di ridurre la durata dei processi e il contenzioso in appello) nonché utile per effettuare in futuro interventi di modifica delle stesse norme.

Entrata in vigore il 1° dicembre 2020, la legge è composta da numerose disposizioni ed è suddivisa in sezioni dedicate alle diverse fasi processuali, in cui sono per un verso raccolte e consolidate le regole generali di procedura penale stratificatesi nella precedente legislazione (composta da circa sessantacinque testi normativi); per altro verso sono stabilite le pene principali ed accessorie nonché le misure alternative applicabili dalle corti in relazione alle singole fattispecie di reato, senza tuttavia innovare le indicazioni uniformi rese nella specifica materia dal *Sentencing Council*. All'approvazione della legge di consolidamento ora richiamata si correla l'entrata in vigore del *Sentencing (Pre-consolidation Amendments) Act 2020*, adottato per disporre talune modifiche e abrogazioni propedeutiche all'efficacia del "*sentencing code*".

La serie legislativa in materia di giustizia penale approvata nell'anno di riferimento annovera inoltre due provvedimenti le cui disposizioni stabiliscono limiti e condizioni per il rilascio in **libertà condizionale** dei detenuti condannati per gravi reati. Il primo (*Prisoners (Disclosure of Information About Victims) Act 2020*), adottato dopo un caso di cronaca di notevole risonanza presso l'opinione pubblica (e per tale motivo noto anche come *Helen's Law*), modifica la legislazione precedente (costituita principalmente dal *Crime (Sentences) Act 1997* e dal *Criminal Justice Act 2003*) al fine di prevedere l'obbligo per l'organo competente (*Parole Board*) di considerare, al momento di decidere sulla liberazione anticipata di un detenuto condannato per il reato di omicidio, la sua previa

collaborazione con l'autorità giudiziaria con specifico riguardo alle informazioni che si presume esso sia in grado di fornire circa l'ubicazione dei resti delle vittime; il medesimo criterio è applicato per il reo in relazione all'identificazione di minori ritratti in immagini pedopornografiche. La seconda legge (*Terrorist Offenders (Restriction of Early Release) Act 2020*), la cui adozione è stata egualmente sollecitata da gravi fatti di cronaca, impedisce la liberazione anticipata dei condannati per reati di terrorismo senza previo esame da parte del *Parole Board*, e pone la condizione che essi abbiano scontato almeno due terzi della loro pena detentiva.

In una prospettiva dell'efficienza della giustizia penale il legislatore ha altresì abilitato gli organi di polizia (con l'*Extradition (Provisional Arrest) Act 2020*) a disporre l'arresto del cittadino straniero presente nel Regno Unito ai fini dell'**estradizione** richiesta dall'autorità giudiziaria di altri Stati, eseguibile senza necessità della previa autorizzazione (*warrant*) rilasciata dal giudice nazionale, a condizione che gli Stati da cui proviene la richiesta siano inclusi nella categoria dei cosiddetti *trusted countries*, ovvero i Paesi verso i quali il Regno Unito "ha un elevato livello di fiducia in quanto *partners* nei procedimenti di estradizione, nei loro sistemi di giustizia penale e nell'uso che essi effettuano dell'estradizione" (come si legge in una nota di documentazione parlamentare predisposta a corredo del progetto di legge poi approvato). Il gruppo dei Paesi considerati "fidati" ai fini dell'applicazione della legge comprende attualmente Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Svizzera e Lichtenstein; non ne fanno parte i Paesi membri dell'Unione europea, per il motivo che, in costanza del periodo transitorio stabilito in relazione al suo distacco dall'Unione, il Regno Unito resta ad essi legato dall'accordo vigente sul mandato di arresto europeo, presumibilmente destinato ad essere sostituito da nuove intese nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia.

Agli esiti della **Brexit** si correlano altri provvedimenti meritevoli di segnalazione nel quadro della legislazione di rilievo istituzionale, approvati in materia di **diritto internazionale privato**. In particolare, il *Private International Law (Implementation of Agreements) Act 2020* attribuisce efficacia nel diritto interno alle Convenzioni dell'Aja adottate (nel 1996, 2005 e 2007) in materia di protezione dei minori e sulle controversie in materia civile e commerciale.

La medesima matrice - ovvero la disciplina degli effetti conseguenti al recesso dall'Unione europea - connota l'approvazione della legge in materia di **immigrazione** (*Immigration and Social Security Co-ordination (EU Withdrawal) Act 2020*), con cui sono state abrogate le norme di recepimento della legislazione eurounitaria sulla libera circolazione delle persone e sono disciplinati i controlli delle autorità di immigrazione nei confronti dei cittadini dell'Unione, dell'Area Economica Europea e della Svizzera, con previsioni specifiche a tutela dei cittadini irlandesi. Inoltre, la legge abilita il Governo a modificare, in via delegata, la normativa di derivazione europea e mantenuta vigente nel

diritto interno (*EU retained law*) in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La discussa applicazione ai cittadini dell'Unione europea, a partire dal 2021, del "sistema a punti" vigente per l'immigrazione di cittadini di Paesi terzi è trattata dalla legge ma è demandata allo strumento regolamentare mediante l'aggiornamento delle *Immigration Rules*.

Nell'ambito dei **diritti della persona** viene in rilievo la legge di **riforma del divorzio** (*Divorce, Dissolution and Separation Act 2020*), che raccogliendo le sollecitazioni della giurisprudenza ha modificato la disciplina risalente al *Matrimonial Causes Act* del 1973 al fine di prevedervi la separazione giudiziale e il divorzio senza addebito ("*no fault*"). È in tal modo venuto meno il tradizionale requisito della irreversibile rottura del rapporto coniugale addebitabile al comportamento di uno dei coniugi, alla cui dimostrazione era condizionata la pronuncia giudiziale e che la stessa Corte Suprema, nel 2018, aveva avuto occasione di considerare non più adeguato, invitando il legislatore ad intervenire.

In chiusura della rassegna della legislazione di tipo istituzionale può segnalarsi, benché abbia preminente contenuto finanziario, il *Windrush Compensation Scheme (Expenditure) Act 2020*, le cui disposizioni abilitano lo *Home Office* a impiegare le risorse necessarie all'attuazione dello schema di indennizzo introdotto a favore delle persone che, per effetto della legislazione in materia di immigrazione introdotta tra l'ultimo ventennio del secolo passato e i primi anni dell'attuale, sono state espulse e deportate dal territorio nazionale dopo che esse, o i loro ascendenti (la cosiddetta *Windrush generation*, dal nome della nave con cui essi immigrarono dai Paesi caraibici), erano stati incoraggiati a trasferirsi nel Regno Unito per sopperire alla carenza di manodopera sussistente nel Paese nell'ultimo dopoguerra.

### *Interventi nell'area economico-finanziaria, delle attività produttive e delle infrastrutture*

L'esposizione schematica della produzione legislativa dell'anno di riferimento, qui ripartita in sezioni tematiche, comprende brevi richiami alla legislazione in campo **economico-finanziario**.

In tale ambito si registrano le disposizioni sulla dotazione del **servizio sanitario nazionale** (*NHS Funding Act 2020*), che ne hanno stabilito il progressivo incremento nella misura di 34 miliardi di sterline entro l'esercizio finanziario 2023-2024, elevando a circa 148 miliardi di sterline l'ammontare complessivo dei conferimenti destinati al NHS nel medesimo periodo. Lo stanziamento, da più parti contestato quanto alla sua adeguatezza, è previsto dalla legge quale vincolo posto sui Dipartimenti governativi del Tesoro e della Sanità.

Riguarda la **materia tributaria e doganale**, e si correla alla *Brexit* come numerose leggi approvate nel 2020, il *Taxation (Post-Transition Period) Act 2020*, la cui principale

finalità è la disciplina dei diritti doganali, delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinata ad applicarsi alla circolazione di beni tra l'Irlanda del Nord, il Regno Unito e gli stati membri dell'Unione europea una volta terminato il periodo transitorio e nel quadro del protocollo stabilito con l'UE.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea è il motivo ispiratore di un ulteriore gruppo di testi legislativi. Tra questi, l'*United Kingdom Internal Market Act 2020* persegue l'efficienza del **mercato interno** attraverso misure finalizzate a prevenire il formarsi di barriere commerciali tra le quattro nazioni costitutive del Regno Unito. L'approvazione della legge, sebbene depurata *in itinere* di alcune parti delle quali lo stesso Governo ha dovuto riconoscere il carattere contrastante con i principi dello Stato di diritto e con il diritto internazionale, si è caratterizzata per le nette critiche espresse sia in ambito parlamentare (dove si sono avute diverse votazioni contrarie alla Camera dei Lord) che da parte degli organi rappresentativi delle autonomie territoriali (in specie della Scozia e del Galles, i cui parlamenti hanno denegato il *legislative consent* convenzionalmente richiesto per la legislazione adottata a Westminster in materie rilevanti per l'ambito e l'esercizio delle competenze devolute). Il dissenso ha per motivo principale gli effetti che l'introduzione delle misure sul mercato interno, per il Governo giustificata dall'esigenza di preservare l'integrità territoriale del Regno Unito, è suscettibile di produrre per le *devolved legislatures* e rispetto alla pienezza delle loro attribuzioni: l'entrata in vigore della legge comporterebbe infatti una revisione in senso restrittivo delle modalità di esercizio delle competenze rimesse all'autonomia dei Governi devoluti, e – secondo una varietà di opinioni critiche – un sostanziale riaccentramento dei controlli sul commercio e sulle attività economiche se non anche effetti regressivi per gli equilibri costituzionali fondati sulla *devolution*.

Nelle linee essenziali, l'*United Kingdom Internal Market Act 2020* stabilisce che l'accesso ai mercati di ciascuna nazione del Regno Unito sia conforme al duplice principio del mutuo riconoscimento e della non discriminazione, con la conseguenza che le regole o le prescrizioni adottate dai legislatori di una regione del Paese, pur valide ed efficaci in relazione ai beni o servizi prodotti nel suo ambito territoriale, non possono ostacolarvi l'ingresso e la circolazione di beni o servizi difforni da tali regole e provenienti da un'altra regione. Essa inoltre istituisce un organismo apposito – l'*Office for Internal Market* – il quale, insediato presso la *Competition and Market Authority* e costituito da membri nominati dai Dipartimenti del Governo centrale (anche senza il gradimento espresso nei termini dai Governi devoluti), provvede all'attuazione della normativa attraverso l'esercizio di attività preordinate alla consulenza nei riguardi delle amministrazioni devolute, alla supervisione sul complessivo funzionamento del mercato interno e all'acquisizione di informazioni presso le imprese, gli operatori professionali e i consumatori allo scopo di poter elaborare stime economiche e indici statistici.

Il mosaico della legislazione originata dalla *Brexit* e dai suoi effetti interni è formato inoltre dal *Trade (Disclosure of Information) Act 2020*, che ha anticipato alcune previsioni inizialmente contenute nel più articolato progetto di legge in materia di **commercio internazionale** poi approvato nell'anno in corso (*Trade Act 2021*). Tali previsioni, dettate dall'esigenza di affrontare le conseguenze immediate della conclusione del periodo transitorio e finalizzate alla creazione delle basi informative necessarie allo stabilimento di nuove relazioni con l'Unione europea, abilitano l'amministrazione finanziaria e doganale alla **condivisione di informazioni** con soggetti pubblici e privati (dipartimenti governativi, organi di governo locale, autorità portuali e doganali, organizzazioni internazionali) relativamente ai flussi e alla composizione dei traffici commerciali.

Le principali aree economico-produttive del Regno Unito interessate dal recesso dall'Unione europea e dalla conseguente riallocazione delle competenze normative nella sfera statale sono certamente costituite dalla **pesca** e dall'**agricoltura**.

Il *Fisheries Act 2020*, in particolare, delinea una complessa architettura di competenze tra i Dipartimenti governativi, i Governi devoluti (nel cui ambito di competenza ricade in larga parte la **pesca**) e le autorità settoriali di regolazione; e pone otto obiettivi principali a formare la cornice di riferimento normativo delle attività disciplinate, la cui attuazione normativa è materia del *Joint Fisheries Statement* adottato entro due anni dall'entrata in vigore della legge e sottoposto a revisione ogni sei anni.

Tali finalità, tra loro interrelate, sono individuate nella sostenibilità ambientale, economica e sociale a cui deve conformarsi l'industria di riferimento; l'approccio precauzionale, da tradursi in modalità di pesca idonee a mantenersi in equilibrio con la consistenza e la biomassa complessiva delle specie ittiche (secondo il criterio cosiddetto del *maximum sustainable yield*); la tutela dell'ecosistema, tale da ridurre od eliminare la pesca delle specie ittiche a maggior rischio; la raccolta e la condivisione con le autorità pubbliche dei dati scientifici necessari ad orientare le decisioni; la disincentivazione o il divieto della pesca di esemplari di ridotte dimensioni; la parità di accesso alle acque territoriali da parte delle flotte di pesca britanniche; il beneficio alle comunità territoriali prodotto dalle attività di pesca esercitate nel Paese; l'adattamento al cambiamento climatico, da perseguire mediante la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività del settore. Lo stato di attuazione dei *Fisheries objectives*, e del *Joint Fisheries Statement* che ne costituisce lo strumento, sono oggetto dell'obbligo referente posto dalla legge sulle autorità competenti nei confronti delle assemblee legislative di ciascuna nazione del Regno Unito.

La legge inoltre subordina l'esercizio dell'attività di pesca al previo rilascio di autorizzazioni, le quali (ad eccezione di attività esenti quali la pesca ricreativa o di alcune singole specie) stabiliscono l'area di attività, la qualità delle specie e la quantità massima del pescato, il metodo di pesca e la durata della licenza. Le imbarcazioni di altri Paesi

possono avere accesso nelle acque territoriali britanniche solo se in possesso della licenza suddetta o in esecuzione di accordi internazionali.

D'altra parte l'*Agriculture Act 2020*, egualmente motivato dall'intervenuta estraneità del Regno Unito alle politiche comuni europee, introduce un sistema di sussidi all'**agricoltura** sostitutivo di quello eurounitario, da cui erano da ultimo erogati annualmente circa 3,5 milioni di sterline (per l'80% in forma diretta; al fine di sopperire all'interruzione di tali contributi, per il 2020 essi sono stati posti a carico della spesa pubblica mediante il *Direct Payment to Farmers (Legislative Continuity) Act 2020*).

La nuova disciplina si articola in base ad alcuni assi fondamentali. In primo luogo essa prevede il progressivo superamento (entro sette anni) del criterio che per il conferimento di sussidi diretti alle imprese agricole fa principale riferimento all'estensione delle superfici coltivate, e abilita le autorità ministeriali a definire schemi di contribuzione diretta che valutino i "beni pubblici" prodotti da tali imprese in relazione alla tutela ambientale (ad esempio, del suolo o di specie animali) a cui esse concorrono con l'esercizio della loro attività. In secondo luogo, la legge attribuisce ai Ministri competenti il potere di adottare provvedimenti a sostegno dei mercati agricoli in presenza di condizioni eccezionali, nella forma di aiuti finanziari o di interventi pubblici a tutela degli approvvigionamenti. In terzo luogo, sono dettate misure finalizzate alla maggiore trasparenza dei rapporti instaurati all'interno delle filiere agricole, perseguita attraverso previsioni sulla raccolta e la condivisione di informazioni, ed obblighi di negoziazione posti sulle imprese di distribuzione per l'acquisto di prodotti alimentari (*fair dealing*). Inoltre, la legge adotta alcuni standard (di certificazione e di classificazione di prodotti organici) destinati a modificare o a sostituire quelli in vigore nell'Unione Europea; e include previsioni relative agli obblighi assunti dal Regno Unito con la sottoscrizione dell'Accordo del WTO sull'Agricoltura.

Si correlano invece alla legislazione necessitata dall'**emergenza pandemica** - su cui ci si è soffermati nel precedente paragrafo - le disposizioni di altre leggi. Il *Business and Planning Act 2020*, in particolare, è stato introdotto per agevolare lo svolgimento delle attività produttive nella fase successiva alla loro interruzione motivata dalle esigenze di sanità pubblica (*lockdown*) e in prospettiva della graduale ripresa dell'economia. A tale scopo la legge contiene misure che, tra le altre, facilitano l'accesso a forme di credito a garanzia pubblica da parte delle piccole e medie imprese; derogano alle prescrizioni vigenti in materia di autorizzazioni urbanistiche e di titoli abilitativi la somministrazione di cibi e bevande all'esterno degli esercizi commerciali; semplificano - in via transitoria oppure permanente - le norme sulle procedure di rilascio di permessi edilizi, sull'accesso agli atti e sull'orario di lavoro nei cantieri.

Disposizioni a carattere transitorio o permanente sono state egualmente introdotte in materia di **crisi delle imprese** e di **procedure concorsuali**, la cui disciplina è stata

mitigata nelle particolari condizioni determinate dalla pandemia e, per altri aspetti, innovata in modo strutturale. Al riguardo, il *Corporate Insolvency and Governance Act 2020* ha previsto alcune facilitazioni per le imprese colpite dalla contrazione economica, specie mediante la sospensione e la proroga di termini e l'esonero di responsabilità per talune pratiche commerciali. Nel contempo, la legge ha modificato l'impostazione di fondo della normativa (finora fondata sul *company voluntary arrangement*, assimilabile all'amministrazione controllata) orientandola verso il modello statunitense, la cui disciplina, imperniata sul cosiddetto del "*chapter 11*", consente all'impresa di cui sia perseguito il salvataggio di mantenere i propri organi direttivi. Nell'intento di assicurare alle imprese condizioni più favorevoli nelle crisi che potrebbero determinarne il fallimento (non a caso il provvedimento è stata definito "*debtor friendly*"), la legge ha ampliato l'accesso delle imprese in crisi a forme di ristrutturazione e di amministrazione controllata, le quali fanno salva l'operatività dei loro organi direttivi e divengono efficaci a seguito di pronuncia giudiziale vincolante per i creditori. Essa ha inoltre previsto un periodo di moratoria in cui i creditori non possono agire verso l'impresa in corso di ristrutturazione se non previa autorizzazione del giudice (*moratorium procedure*), e pone limiti all'autonomia delle imprese fornitrici relativamente alla risoluzione di contratti di fornitura di beni o servizi destinati all'impresa da ristrutturare. Il periodo suddetto, di durata iniziale pari a venti giorni lavorativi, può essere esteso di ulteriori venti giorni su istanza motivata del debitore ed essere prorogato oltre tale termine - fino a un anno - previa autorizzazione giudiziale e con il consenso del creditore.

#### *Interventi in materia di sanità, welfare e affari sociali*

In tema di **previdenza sociale**, nell'anno di riferimento si segnala l'approvazione del *Social Security (Up-rating of Benefits) Act 2020*, con cui si è disposto l'incremento annuale delle prestazioni pensionistiche e previdenziali in rapporto all'andamento dei prezzi e delle retribuzioni. In particolare la legge, approvata con la procedura riservata alla *fast-track legislation* in ragione del suo carattere di urgenza, modifica la disciplina precedente (costituita dal *Social Security Administration Act* del 1992) allo scopo di abilitare il Ministro competente, considerate le condizioni economiche e sociali del Paese, a determinare l'incremento delle prestazioni suddette anche quando l'indice di riferimento non abbia subito variazioni.

Tabella 1 - Produzione legislativa 2002-2020

Anno	Totale leggi approvate	Public General Acts	Local Acts	Statutory Instruments <sup>22</sup> (legislazione secondaria)
2002	50	44	6	3299
2003	50	45	5	3399
2004	44	38	6	3459
2005	24	24	0	3601
2006	59	55	4	3511
2007	34	31	3	3662
2008	36	33	3	3327
2009	28	27	1	3468
2010	46	41	5	3117
2011	25	25	0	3136
2012	25	23	2	3329
2013	40	33	7	3318
2014	32	30	2	3563
2015	37	37	0	2082
2016	27	25	2	1243
2017	37	35	2	1290
2018	37	34	3	1387
2019	31	31	0	1410
2020	29	29	0	1617
<b>Totale</b>	<b>691</b>	<b>640</b>	<b>51</b>	<b>53.218</b>
Media	36,4	33,6	2,7	2.800

<sup>22</sup> Come riportato sullo stesso portale legislativo del Regno Unito ([www.legislation.gov.uk](http://www.legislation.gov.uk)), il numero degli Statutory Instruments indicato in questa tabella comprende anche quelli relativi al solo Galles (il cui dato scorporato è peraltro riportato nella tabella 4).

Tabella 2 - Leggi per iniziativa e per tipologia 2009-2020<sup>23</sup>

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INIZIATIVA GOVERNATIVA di cui:	22	34	21	19	24	25	27	19	28	28	22	29
Leggi relative alla manovra finanziaria (Finance Acts, Supply and Appropriation Acts)	4	7	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3
Leggi relative alla partecipazione UE	0	0	1	1	2	1	3	0	2	1	2	7
Leggi di consolidamento	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Statute Law Repeals Act	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
INIZIATIVA PARLAMENTARE	5	7	4	4	9	5	10	6	7	6	9	0
<b>TOTALE</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>35</b>	<b>34</b>	<b>31</b>	<b>29</b>

Tabella 3 - Produzione legislativa 2007-2020 della Scozia, del Galles e dell'Irlanda del Nord<sup>24</sup>

Anno	Scozia		Galles		Irlanda del Nord	
	Leggi	Statutory Instruments	Legg <sup>25</sup>	Statutory Instruments	Leggi <sup>26</sup>	Statutory Rules <sup>27</sup>
2007	19	584	0	215	3	507
2008	7	448	0	181	13	511
2009	12	455	0	191	9	429
2010	18	471	0	170	16	435
2011	16	458	0	325	29	442
2012	11	360	2	325	5	462
2013	14	366	7	321	10	308

<sup>23</sup> Questa tabella considera unicamente i Public General Acts.

<sup>24</sup> Fonte: Her Majesty's Stationery Office, sito internet: <http://www.opsi.gov.uk/>.

<sup>25</sup> Le due leggi varate nel 2012 rappresentano in assoluto le prime due leggi approvate dall'Assemblea Nazionale del Galles, in virtù dei poteri normativi ad essa conferiti dal Government of Wales Act 2006 e confermati dal referendum svoltosi nel marzo 2011.

<sup>26</sup> La produzione legislativa dell'Irlanda del Nord risente dei periodi di sospensione dell'Assemblea rappresentativa locale e di ripristino della competenza legislativa centrale (Direct Rule).

<sup>27</sup> I dati sono riferiti cumulativamente alla produzione normativa locale ed a quella emanata a livello centrale dal Northern Ireland Office.

Anno	Scozia		Galles		Irlanda del Nord	
	Leggi	Statutory Instruments	Legg <sup>25</sup>	Statutory Instruments	Leggi <sup>26</sup>	Statutory Rules <sup>27</sup>
2014	19	385	7	350	12	324
2015	13	450	6	314	10	425
2016	22	438	6	295	30	427
2017	7	463	4	297	0	241
2018	15	393	5	266	0	211
2019	17	438	4	280	0	237
2020	18	472	3	343	6	347
<b>TOTALE</b>	<b>208</b>	<b>6.181</b>	<b>44</b>	<b>3.873</b>	<b>143</b>	<b>5.306</b>

## 2.6 Spagna

### *Dati quantitativi*

Nel **2020** il Parlamento spagnolo ha approvato **14 leggi**. Si tratta di un dato superiore a quello del 2019 (8 leggi), in tendenza con l'anno 2018 (16 leggi).

Per quanto concerne le leggi approvate nel 2020, all'interno delle 14 leggi, vi sono **3 leggi organiche** (Tabella 1).

Durante l'anno sono stati emanati **39 decreti legge** (Tabella 1). Così come è avvenuto in altri paesi, molti dei provvedimenti legislativi d'urgenza sono stati approvati per fronteggiare la crisi sanitaria in corso e le relative conseguenze economiche e sociali.

Tutti i decreti legge approvati dal Governo, tranne uno<sup>28</sup>, sono stati convalidati dal Parlamento nel testo originario; **25** di essi sono stati trasformati in disegni di legge, secondo un procedimento tipico dell'ordinamento spagnolo, al fine di potervi inserire delle modifiche<sup>29</sup>.

Nell'anno 2020 risulta approvato **1 decreto legislativo**<sup>30</sup>.

### *L'iniziativa legislativa*

Delle **14 leggi** approvate nel **2020, 2** sono di iniziativa **parlamentare** e **12** leggi derivano da proposte del **Governo** (Tabella 2, con i dati riepilogativi per legislatura).

<sup>28</sup> Il Decreto legge 27/2020, di misure finanziarie, di carattere straordinario e urgente, applicabili agli enti locali, è stato respinto dal Congresso dei deputati nella seduta del 10 settembre 2020, con 156 voti favorevoli e 193 contrari. Si tenga presente che il respingimento di un decreto legge da parte del Parlamento è un evento abbastanza raro, ed è solo la quinta volta, dal 1979, che si verifica. L'abrogazione di un decreto legge, nell'ordinamento spagnolo, ha comunque effetti ex nunc e non retroattivi.

<sup>29</sup> Art. 86 della Costituzione:

"1. In caso di straordinaria e urgente necessità, il Governo potrà dettare disposizioni legislative provvisorie che prenderanno la forma di Decreti-Legge e che non potranno modificare l'ordinamento delle istituzioni basilari dello Stato, i diritti, i doveri e libertà dei cittadini regolati nel Titolo primo, il regime delle Comunità Autonome, né il diritto elettorale generale.

2. I Decreti-Legge dovranno essere immediatamente sottoposti a esame e votazione dall'Assemblea del Congresso dei Deputati, convocata a tal fine ove non fosse già riunita, nel termine di trenta giorni successivi alla loro promulgazione. Il Congresso dovrà pronunciarsi espressamente entro detto termine sulla convalida o rifiuto, per cui il Regolamento stabilirà un procedimento speciale e di urgenza.

3. Durante il termine stabilito nel comma precedente le Cortes potranno inoltrarli come progetti di legge con procedura d'urgenza".

<sup>30</sup> L'elenco di tutti gli atti normativi del 2020 è consultabile al seguente link: [https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last\\_search=1](https://www.congreso.es/iniciativas-legislativas-aprobadas?last_search=1).

### **Principali settori di intervento legislativo**

Per il **2020**, si segnala un importante intervento nell'ambito dell'**istruzione**.

La riforma varata dalla **Legge organica 3/2020** (*Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación*) si prefigge di adattare il sistema educativo alla società contemporanea e di includere, tra i principi e i valori fondamentali dell'insegnamento, i diritti dell'infanzia, l'uguaglianza di genere, la prevenzione della violenza di genere, il rispetto della diversità affettivo-sessuale, l'importanza dello sviluppo sostenibile, conformemente a quanto previsto nell'Agenda 2030, avendo presente i cambiamenti digitali che si ripercuotono sull'attività educativa.

La legge contempla diverse modifiche nell'organizzazione della scuola primaria e secondaria obbligatoria. Si rimodula l'organizzazione della scuola primaria, si riordinano le aree didattiche, si aggiunge nel terzo ciclo un'area dedicata all'educazione dei valori civici ed etici in cui è riservata particolare attenzione alla conoscenza e al rispetto dei diritti umani e dell'infanzia. Si introducono alcune novità nella scuola secondaria, come ad esempio quella relativa al passaggio di anno che sarà subordinato a una valutazione collegiale positiva del corpo docente in cui saranno prese in considerazione anche le aspettative di recupero dello studente e i vantaggi legati alla sua progressione scolastica.

La riforma ha inoltre eliminato il riferimento al castigliano come lingua veicolare dell'insegnamento, sostituita con un'affermazione più generica sul diritto a studiare in castigliano e nelle altre lingue co-ufficiali<sup>31</sup> conformemente a quanto previsto dalla Costituzione e agli Statuti di autonomia. Per quanto concerne l'educazione speciale, è previsto un piano per consentire ai centri ordinari di dotarsi delle risorse necessarie per offrire servizi agli studenti con problemi di disabilità nelle migliori condizioni.

La riforma sottolinea l'importanza della scuola pubblica, mediante nuovi parametri e disposizioni che tendono a valorizzarla nella programmazione dell'offerta educativa complessiva.

La riforma promuove un'impostazione laica, sottolineata anche dai cambiamenti apportati alla religione come materia scolastica, la cui offerta è obbligatoria ma non concorre a determinare la media né viene presa in considerazione per l'accesso all'università o alle borse di studio.

Tra le altre leggi approvate, la **Legge 2/2020** (*Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal*), in materia di **giustizia**, ha modificato l'articolo 324 della legge sulla **procedura penale**, al fine di introdurre ter-

---

<sup>31</sup> La lingua ufficiale della Spagna è lo spagnolo o castigliano, ma vi sono altre lingue che hanno statuti differenti. In alcune Comunità autonome vi sono lingue che hanno lo statuto di co-ufficialità con il castigliano. Ad esempio, il catalano è co-ufficiale in Catalogna, il basco è co-ufficiale nei Paesi Baschi e in parte della Navarra, il galiziano è co-ufficiale in Galizia.

mini e regole più stringenti per condurre le indagini giudiziarie e garantire una tutela più ampia per i soggetti indagati.

L'indagine giudiziaria deve svolgersi entro un termine massimo di dodici mesi dall'apertura del procedimento. Se, prima della scadenza del termine, si accerta che non è possibile concludere l'istruttoria, il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, sentite le parti, può concordare successive proroghe per periodi uguali o inferiori a sei mesi. Le proroghe sono adottate con ordinanza in cui sono spiegate in modo ragionevole le cause che hanno impedito la tempestiva conclusione dell'istruttoria, nonché le specifiche procedure da espletare e la loro rilevanza ai fini dell'istruttoria. Ove opportuno, il diniego della proroga è concordato con risoluzione motivata.

Tra gli altri atti normativi del 2020 ricordiamo alcuni dei numerosi **decreti legge** approvati per fronteggiare le conseguenze della **pandemia di COVID-19**, non solo in campo **sanitario**, ma in generale nel **settore economico e sociale**<sup>32</sup>.

Con i Decreti legge n. 6, n. 7 e n. 8, la Spagna ha adottato misure per un valore complessivo di **8,9 miliardi di euro**, corrispondenti a circa lo **0,7% del PIL**. Gli **interventi adottati** hanno incluso, tra l'altro:

- un finanziamento di **1 miliardo di euro al Ministero della salute**;

- un'**anticipazione di cassa di 2,8 miliardi di euro alle Comunità autonome** per sostenere i servizi sanitari regionali;

- un finanziamento di **110 milioni di euro destinato alla ricerca** per lo sviluppo di trattamenti e vaccini contro il COVID-19;

- l'attribuzione dei **sussidi di disoccupazione** relativi allo **Schema di aggiustamento temporaneo del lavoro** (*Expedientes Temporales de Regulación de Empleo - ERTES*) ai lavoratori che hanno perso temporaneamente il lavoro a causa del COVID-19, senza il requisito di contribuzione preventiva e senza la riduzione dei diritti accumulati<sup>33</sup>;

- un **incremento, dal 60 al 75% della base di riferimento, della quota di retribuzione di malattia** per i lavoratori che hanno contratto il COVID-19 o si trovano in quarantena;

- un **bonus per i lavoratori autonomi** colpiti dalla sospensione dell'attività economica.

Ulteriori misure hanno incluso l'**esenzione dal pagamento dei contributi sociali** in favore delle imprese colpite dalla crisi che mantengono i livelli occupazionali facendo ricorso al programma ERTE; la **proroga di 6 mesi delle scadenze dei versamenti erariali** per piccole e medie imprese (PMI) e per i lavoratori autonomi; una **riduzione del 50% dei contributi sociali** dovuti per il periodo febbraio-giugno 2020 dai datori di lavoro per

<sup>32</sup> Per approfondimenti sono disponibili anche i dossier di documentazione predisposti dal Servizio Studi del Senato della Repubblica nel 2020: [http://www.senato.it/Leg18/2954?voce\\_sommario=100](http://www.senato.it/Leg18/2954?voce_sommario=100).

<sup>33</sup> Un'impresa in situazione eccezionale può ottenere l'autorizzazione a licenziare lavoratori, sospendere i contratti di lavoro o ridurre temporaneamente l'orario di lavoro, quando attraversa difficoltà tecniche e organizzative che mettono a rischio la continuità dell'impresa.

i lavoratori a tempo indeterminato con contratti discontinui nel settore del turismo; la **centralizzazione degli acquisti di attrezzature mediche**; una **gestione di emergenza del processo di acquisto dei beni e servizi della pubblica amministrazione** necessari ad affrontare l'emergenza.

In **ambito finanziario**, il Governo ha **ampliato fino a 100 miliardi di euro l'ammontare delle garanzie pubbliche** sui prestiti alle imprese e ai lavoratori autonomi. Le misure mirano a sostenere la liquidità delle imprese colpite dalla crisi attraverso la riduzione del rischio di credito.

È stato altresì **ampliato fino a 2 miliardi di euro** l'ammontare di **garanzie pubbliche** concesse agli esportatori dalla Società spagnola di assicurazione del credito all'esportazione. Sono state inoltre **incrementate le garanzie** per favorire l'estensione della **durata dei prestiti agli agricoltori**.

Tra i provvedimenti di natura finanziaria sono altresì inclusi: un finanziamento di **10 miliardi di euro** destinato alle linee di credito dell'**Istituto di credito ufficiale (Instituto de Crédito Oficial - ICO)**; l'introduzione di una **linea di credito speciale in favore del settore turistico** attraverso l'ICO; una **proroga dei versamenti di rimborso dei prestiti** concessi alle imprese dal Ministero dell'industria, commercio e turismo.

Con il **Decreto legge 6/2020** (*Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública*)<sup>34</sup> sono state modificate diverse leggi allo scopo di apportare misure specifiche di sostegno finalizzate a: evitare gli **sfratti** di persone particolarmente vulnerabili ampliandone anche la platea di beneficiari e innalzando il limite massimo di reddito dell'unità familiare che funge da riferimento per determinare la vulnerabilità; considerare i periodi di isolamento o contagio dei lavoratori a seguito del COVID-19 come una situazione assimilata a un infortunio sul lavoro ai fini della prestazione economica per l'invalidità temporanea del sistema della **Sicurezza sociale**; estendere ad altri prodotti necessari per la **protezione della salute** che non hanno la natura di medicinale o dispositivo sanitario la previsione per cui, in caso di difficoltà di approvvigionamento, l'Amministrazione statale della sanità, temporaneamente, può istituire un'**offerta centralizzata** per garantire una fornitura omogenea.

Il **Decreto legge 7/2020** (*Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19*)<sup>35</sup> ha rafforzato il **sistema sanitario pubblico**, sostenendo i **lavoratori** e le **famiglie** più vulnerabili colpiti dalla situazione eccezionale, ha garantito la liquidità delle **imprese** del settore tu-

<sup>34</sup> Il Decreto legge 6/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 25 marzo 2020, con 342 voti a favore, 2 contrari e 6 astensioni.

<sup>35</sup> Il Decreto legge 7/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 25 marzo 2020, con 341 voti a favore, 3 contrari e 6 astensioni.

ristico, sostenendo anche il finanziamento di piccole e medie imprese (**PMI**) e **liberi professionisti** e assicurando la gestione efficiente delle **pubbliche amministrazioni**.

Si prevede la possibilità che il Governo regoli il meccanismo di **fissazione dei prezzi** dei dispositivi medici non soggetti a prescrizione medica e dei prodotti necessari per la protezione della salute della popolazione. Specifici interventi sono dedicati alle **famiglie**, tra i quali: l'aiuto finanziario o la fornitura diretta di servizi di distribuzione di alimenti; l'estensione ad altri lavoratori delle previsioni del Decreto legge 6/2020 in tema di Sicurezza sociale.

Disposizioni specifiche riguardano il **turismo**, per il quale si prevedono tra l'altro finanziamenti speciali e il sostegno economico dei lavoratori stagionali; gli **appalti pubblici**, nei quali si applica un regime eccezionale connesso alla situazione di emergenza.

Il **Decreto legge 8/2020** (*Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19*)<sup>36</sup> ha ampliato alcuni interventi disposti, con l'obiettivo di rafforzare la **protezione di lavoratori, famiglie e gruppi vulnerabili**, sostenere la continuità dell'attività produttiva e il mantenimento dell'occupazione, rafforzare la lotta contro l'epidemia. In materia di assistenza e servizi sociali ha: finanziato un Fondo sociale straordinario; ampliato la tutela dei soggetti vulnerabili assicurando la prosecuzione della fornitura dei servizi pubblici essenziali. Con riferimento alle misure concernenti il lavoro e le imprese ha: potenziato il lavoro a distanza; mitigato gli effetti dell'assenza dal lavoro per cura di familiari a carico; sostenuto i lavoratori autonomi in caso di cessazione dell'attività; sospeso i termini previsti dai contratti per evitare licenziamenti; ampliato le possibilità di accesso all'indennità di disoccupazione; previsto un finanziamento per aiutare le PMI ad adattarsi alle modalità digitali di lavoro a distanza. L'art. 22 del Decreto legge ha previsto misure eccezionali in relazione alle procedure per la sospensione dei contratti e la riduzione dell'orario di lavoro per cause di forza maggiore. Le sospensioni contrattuali e le riduzioni dell'orario di lavoro che hanno come causa diretta la perdita di attività per effetto del COVID-19, compresa la dichiarazione dello stato di allarme, che implica sospensione o annullamento delle attività, chiusura temporanea di locali con afflusso di pubblico, restrizioni nei trasporti pubblici e, in generale, la mobilità di persone o merci, la mancanza di forniture che impediscano gravemente il proseguimento dell'ordinario svolgimento dell'attività, o in situazioni urgenti e straordinarie dovute al contagio o l'adozione di misure di isolamento preventivo decretate dall'autorità sanitaria, debitamente accreditate, sono considerate come derivanti da una situazione di forza maggiore.

---

<sup>36</sup> Il Decreto legge 8/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 25 marzo 2020, con 290 voti a favore, 54 contrari e 6 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

Il **Decreto legge 9/2020** (*Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19*)<sup>37</sup> e il **Decreto legge 10/2020** (*Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19*)<sup>38</sup> sono stati esaminati congiuntamente dal Congresso in quanto recanti misure in materia di **lavoro** e di tutela **del-l'occupazione**. In particolare, essi prevedono che non è giustificato il licenziamento effettuato per cause relative a COVID-19 e che le modalità di accesso alle indennità di disoccupazione sono semplificate, nel quadro di precisi meccanismi di controllo. Si stabilisce poi che la sospensione dei contratti temporanei comporta l'interruzione del calcolo della relativa durata. Inoltre, si prevede che gli appalti pubblici per la gestione di COVID-19 sono elaborati attraverso la procedura di emergenza e sono oggetto di misure specifiche. Vengono poi qualificati come **servizi essenziali** i centri sanitari, come ospedali o ambulatori, e i centri di assistenza per anziani, sia di proprietà privata sia pubblica.

Il **Decreto legge 11/2020** (*Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19*)<sup>39</sup>, ha incluso, tra l'altro, il **divieto di sfratti** per sei mesi dall'entrata in vigore dello stato di allarme, la creazione di un nuovo sussidio per i **lavoratori domestici** interessati dalla cessazione o dalla riduzione di attività e per i lavoratori temporanei. Sono stati inoltre rafforzati i **diritti dei consumatori** in merito alla sospensione o alla risoluzione dei contratti, al rimborso dei piani pensionistici e alla protezione contro il gioco d'azzardo compulsivo. Esso affronta anche il tema del sostegno all'industrializzazione, con l'obiettivo di continuare a fornire **liquidità alle imprese** attraverso il rifinanziamento dei prestiti concessi.

Il **Decreto legge 13/2020** (*Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario*)<sup>40</sup> è specificamente destinato al settore dell'**occupazione agricola**. Tra le misure introdotte: la compatibilità tra le indennità di disoccupazione o altre indennità di natura sociale o lavorativa e lo svol-

---

<sup>37</sup> Il Decreto legge 9/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 9 aprile 2020, con 188 voti a favore, 138 contrari e 21 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>38</sup> Il Decreto legge 10/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 9 aprile 2020, con 194 voti a favore, 134 contrari e 14 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>39</sup> Il Decreto legge 11/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 9 aprile 2020, con 171 voti a favore, 2 contrari e 174 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>40</sup> Il Decreto legge 13/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 22 aprile 2020, con 258 voti a favore, 1 contrario e 91 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

gimento di compiti agricoli; l'estensione dei permessi di lavoro dei migranti scaduti tra la dichiarazione dello stato di allarme e il 30 giugno 2020.

Il **Decreto legge 15/2020** (*Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo*)<sup>41</sup> ha integrato le disposizioni già assunte in ambito **economico** e del **lavoro**, stabilendo, tra l'altro:

- il sostegno al settore assicurativo;
- l'ampliamento delle misure di protezione dei lavoratori disposte dal Decreto legge 8/2020;
- la proroga di due mesi del lavoro a distanza, nonché della possibilità di una diversa articolazione dell'orario di lavoro e di riduzione della giornata lavorativa;
- il sostegno economico di parchi scientifici e tecnologici e disposizioni specifiche inerenti i contratti di ricerca;
- le semplificazioni in materia di appalti pubblici;
- la continuità nelle attività universitarie e nei progetti di ricerca.

Il **Decreto legge 17/2020** (*Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019*)<sup>42</sup> ha assunto iniziative di sostegno al **settore della cultura**, con particolare riferimento alle imprese e ai lavoratori, soprattutto quelli intermittenti, e agli artisti, anche tramite sussidi diretti e l'accesso all'indennità di disoccupazione. Sono previsti:

- un sistema di aiuti straordinari alle arti dello spettacolo e alla musica;
- un meccanismo per consentire ai professionisti del settore di ricevere anticipi e indennizzi per la risoluzione di contratti a causa della sospensione degli spettacoli e delle attività culturali;
- per il comparto cinematografico e delle arti audiovisive, la flessibilità dei criteri per il riparto delle risorse, la previsione di incentivi fiscali e di aiuti alle sale cinematografiche;
- sostegno al settore del libro e dell'arte contemporanea, potenziando il mercato interno;
- sostegno agli atleti che non hanno potuto competere a causa della sospensione delle attività sportive;

incentivi fiscali per i cittadini che effettuano donazioni.

Il **Decreto legge 18/2020** (*Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas so-*

<sup>41</sup> Il Decreto legge 15/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 13 maggio 2020, con 201 voti a favore, 52 contrari e 96 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>42</sup> Il Decreto legge 17/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 20 maggio 2020, con 182 voti a favore, 50 contrari e 115 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

*ciales en defensa del empleo*)<sup>43</sup> ha inteso salvaguardare **l'occupazione e i lavoratori**, completando le misure già introdotte con i precedenti Decreti legge con particolare riferimento alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla riduzione della giornata lavorativa, nella prospettiva di consentire alle imprese di riprendere l'attività. Sono rimodulate ed estese temporalmente anche le misure complementari di protezione dell'occupazione per evitare la perdita di posti di lavoro.

Il **Decreto legge 19/2020** (*Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19*)<sup>44</sup> ha introdotto disposizioni in ambito:

- **agrario**, soprattutto per ciò che concerne la manodopera per assicurare le attività estive, prorogando al 30 settembre le misure emergenziali;
- **scientifico**, in particolare per semplificare le procedure amministrative connesse alla ricerca nel campo degli organismi geneticamente modificati;
- **economico**, con riferimento: alle telecomunicazioni, ai fondi di riserva obbligatori delle fondazioni bancarie, alla moratoria sui prestiti immobiliari, ipotecari e non, ai contratti per l'acquisto dell'abitazione principale;
- **lavorativo e della Sicurezza sociale**, con l'obiettivo di precisare l'ambito di applicazione delle prestazioni già introdotte;
- **tributario**, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone giuridiche di diritto privato e delle società per azioni.

Il **Decreto legge 20/2020** (*Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital*)<sup>45</sup> ha inteso fronteggiare la crisi sociale connessa a quella economica, in conseguenza della pandemia da COVID-19, per tutelare i soggetti più deboli e riequilibrare le disuguaglianze. È stato quindi introdotto il "**reddito minimo vitale**", nell'ottica di ridurre la povertà, combattere l'esclusione sociale e redistribuire la ricchezza.

Il **Decreto legge 21/2020** (*Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*)<sup>46</sup> ha impostato la "**nuova normalità**" dal punto di vista della **prevenzione** (per la quale sono mantenute le misure di igiene e l'obbligo di mascherina),

<sup>43</sup> Il Decreto legge 18/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 27 maggio 2020, con 295 voti a favore e 55 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>44</sup> Il Decreto legge 19/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 10 giugno 2020, con 289 voti a favore e 60 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>45</sup> Il Decreto legge 20/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 10 giugno 2020, con 297 voti a favore e 52 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>46</sup> Il Decreto legge 21/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 25 giugno 2020, con 265 voti a favore, 77 contrari e 5 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

del **contenimento** e del **coordinamento** delle azioni di contrasto alla situazione emergenziale, demandando alle Comunità autonome l'adozione, la soppressione, la modulazione e l'esecuzione delle misure corrispondenti alla fase 3 del Piano di *Desescalada*, ad eccezione delle misure relative alla libera circolazione. Sono anche le Comunità a decidere, secondo criteri sanitari ed epidemiologici, il superamento della fase 3 nelle diverse province, isole o unità territoriali della propria Comunità nonché a monitorare l'osservanza delle prescrizioni. Inoltre, il COVID-19 è incluso tra le malattie per cui è prevista una "dichiarazione obbligatoria urgente" e viene introdotto il dovere delle Comunità autonome di fornire informazioni in caso di situazioni di emergenza per la salute pubblica, al fine di garantire un adeguato coordinamento tra le autorità sanitarie e rafforzare il funzionamento del Sistema sanitario nazionale. Sono disciplinate altresì le azioni rientranti nella sorveglianza epidemiologica con riferimento ai servizi sanitari, alle medesime Comunità autonome, ai centri residenziali per anziani o con bisogni speciali, agli stabilimenti, ai mezzi di trasporto o a qualsiasi altro luogo, centro o entità pubblica o privata in cui le autorità sanitarie identificano la necessità di tracciare i contatti. È anche prevista l'adozione di misure di prevenzione e igiene nell'ambiente di lavoro, come l'organizzazione di posti di lavoro o l'organizzazione di turni, nonché nelle attività commerciali, nei centri residenziali sociali o nelle attività alberghiere e di ristorazione.

Il **Decreto legge 22/2020** (*Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento*)<sup>47</sup> ha disciplinato la creazione del **Fondo COVID-19** e stabilito le regole relative alla sua distribuzione.

Viene concesso un finanziamento straordinario per un importo complessivo di **16 miliardi** di euro. I corrispondenti trasferimenti sono effettuati alle Comunità autonome, al fine di fornire loro maggiori finanziamenti per affrontare l'impatto di bilancio causato dalla crisi del COVID-19.

La distribuzione del Fondo tra le Comunità autonome è effettuata sulla base di alcuni **criteri di distribuzione** come la spesa sanitaria (popolazione protetta, numero di casi COVID-19 segnalati), la spesa per l'istruzione (in funzione della popolazione di età compresa tra 0 e 16 anni in ciascuna Comunità) o la diminuzione delle entrate dovute al calo dell'attività economica.

Il **Decreto legge 23/2020** (*Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica*)<sup>48</sup> è intervenuto in **materia energetica** e altri ambiti per la ripresa economica. Gli

---

<sup>47</sup> Il Decreto legge 22/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 10 giugno 2020, con 297 voti a favore e 52 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>48</sup> Il Decreto legge 23/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 15 luglio 2020, con

effetti del COVID-19 sull'economia sono stati considerati come un'opportunità per accelerare la transizione energetica, in modo che gli investimenti in energie rinnovabili, efficienza energetica e nuovi processi produttivi, con l'attività economica e l'occupazione associate, fungano da leva verde per la ripresa dell'economia, promuovendo l'agenda di decarbonizzazione e sostenibilità in risposta alla crisi.

In questo processo l'**elettricità** gioca un ruolo fondamentale, motivo per cui si vuole garantire l'equilibrio e la liquidità del sistema elettrico minacciato dal calo della domanda e dei prezzi. L'obiettivo è che il 74% dell'elettricità in Spagna sia rinnovabile entro il 2030 e raggiunga il 100% entro il 2050.

Il **Decreto legge 24/2020** (*Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial*)<sup>49</sup> ha disposto misure sociali di **ripresa dell'occupazione, protezione del lavoro autonomo e competitività del settore industriale**.

Il titolo I è relativo, tra l'altro, alle procedure di regolamentazione temporanea del lavoro ERTE, originate dalle cause di cui all'articolo 22 del Decreto legge 8/2020, e alle procedure di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro per motivi economici, tecnici, organizzativi e produttivi, alle misure straordinarie in materia di tutela della disoccupazione e quelle relative ai contributi legati alle procedure di regolamentazione temporanea del lavoro in base alle cause di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto legge 8/2020<sup>50</sup>.

Il titolo II stabilisce misure di sostegno per i lavoratori autonomi, nonché un'esenzione dai contributi in favore dei lavoratori autonomi che hanno percepito la prestazione di uscita straordinaria durante lo stato di allarme di cui al decreto 463/2020<sup>51</sup> e disciplina il provvedimento di cessazione dell'attività e di lavoro autonomo, oltre al beneficio straordinario di cessazione dell'attività per i lavoratori stagionali.

Inoltre stabilisce la transizione temporanea e misure di sostegno in materia di contributi e regola la situazione di alcuni lavoratori che non sono beneficiari di indennità di disoccupazione.

---

188 voti a favore, 1 contrario e 158 astensioni.

<sup>49</sup> Il Decreto legge 24/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 15 luglio 2020, con 288 voti a favore e 59 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>50</sup> L'articolo 23 del Decreto legge 8/2020 ha previsto provvedimenti eccezionali in relazione alle procedure di sospensione e riduzione dell'orario di lavoro per ragioni economiche, tecniche, organizzative e produttive, nei casi in cui l'azienda decida di sospendere il contratto o di ridurre la giornata lavorativa per tali ragioni.

<sup>51</sup> Il decreto 463/2020 (*Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*) ha dichiarato lo stato d'allarme (poi prorogato ripetutamente), adottando le prime misure di contenimento. Esso ha limitato la libertà di circolazione delle persone, salvo in casi giustificati, ha stabilito la possibilità di requisizione temporanea dei beni necessari; ha sospeso le attività d'istruzione in presenza, le attività commerciali al dettaglio, con alcune eccezioni, l'apertura al pubblico di luoghi di cultura e musei, le attività sportive; ha circoscritto le cerimonie religiose, civili e funebri. Ha inoltre previsto interventi sul Sistema sanitario attribuendo il coordinamento al Ministro della salute, cui è stato riservato l'esercizio dei poteri necessari per garantire la coesione e l'equità nella fornitura dei servizi sanitari, anche redistribuendo sul territorio le risorse tecniche e personali.

Il **Decreto legge 25/2020** (*Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo*)<sup>52</sup> ha previsto misure urgenti per sostenere la **ripresa economica e l'occupazione**. In primo luogo, viene approvata una linea di garanzie che ha l'obiettivo di promuovere il finanziamento diretto agli investimenti. La linea di garanzie ha un importo massimo di 40.000 milioni di euro ed è concessa dal Ministero dell'economia e della trasformazione digitale per favorire i finanziamenti concessi da enti finanziari vigilati a imprese e autonomi per la realizzazione di investimenti.

Viene istituito il Fondo a sostegno della solvibilità di società strategiche, con l'obiettivo di compensare l'impatto dell'emergenza sanitaria sugli equilibri delle aziende solvibili ritenute strategiche per il tessuto produttivo ed economico.

Vengono inoltre presentate alcune misure volte a una "moratoria dei mutui per il settore turistico", con la previsione di un Piano di sostegno per il settore turistico, dotato di 4.262 milioni di euro che, tra le altre misure, prevede l'adozione di un provvedimento a tutela dei debitori ipotecari qualora l'immobile sia interessato da attività turistiche, quali alberghi e strutture ricettive simili, alloggi turistici, agenzie di viaggio. Con tale moratoria, gli enti finanziari devono procedere, su richiesta dei debitori, alla novazione delle operazioni di finanziamento relative a elementi patrimoniali legati all'attività turistica, sottoscritte prima della dichiarazione dello stato di allarme in cui il beneficiario, persona fisica o giuridica, non si trovi in una situazione fallimentare prima della dichiarazione dello stato di allarme, che abbia difficoltà finanziarie a seguito del COVID-19 e a condizione che il prestito non goda di una o più moratorie legali.

La Segreteria di Stato al turismo, invece, attuerà in via eccezionale nel 2020 una linea di finanziamenti da 216 milioni di euro per coprire le esigenze di investimento in termini di trasformazione digitale delle imprese turistiche e dei lavoratori autonomi colpiti dalla crisi del COVID-19 con tasso di interesse scontato per promuovere la trasformazione digitale e la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore turistico.

Per il settore automobilistico, viene presentato il programma di rinnovo dei veicoli 2020 (programma RENOVE 2020), con l'obiettivo di sostituire i veicoli più vecchi con modelli più puliti e sicuri, che incorporino criteri ambientali.

Il **Decreto legge 26/2020** (*Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda*)<sup>53</sup> ha disposto misure di **ripresa economica per fronteggiare l'impatto del COVID-19 nei settori dei trasporti e delle abitazioni**.

<sup>52</sup> Il Decreto legge 25/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 15 luglio 2020, con 201 voti a favore, 1 contrario e 145 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>53</sup> Il Decreto legge 26/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 22 luglio 2020, con 188 voti a favore, 52 contrari e 107 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

Il decreto proroga la validità del “buono sociale” per forniture di base di acqua ed energia fino al 30 settembre 2020. Inoltre, la garanzia dell’approvvigionamento idrico ed energetico è estesa ai consumatori domestici, nella loro residenza abituale, fino alla stessa data.

Esso dispone inoltre una proroga della moratoria sui mutui non ipotecari e sui prestiti al consumo, fino al 29 settembre, per una durata di tre mesi. La stessa misura si applica ai prestiti senza garanzia ipotecaria e ai prestiti al consumo.

È ampliata la proroga straordinaria (di sei mesi) dei contratti di locazione abituale di residenza, che può essere richiesta fino al 30 settembre 2020. Si estende altresì il termine per la richiesta della moratoria, il posticipo del pagamento dell’affitto, ovvero la sua cancellazione totale o parziale, i contratti di locazione abitativa, nel caso in cui il locatore sia un grande conduttore, per i nuclei familiari in situazione di vulnerabilità economica. Il blocco degli sfratti rimane in vigore fino al 2 ottobre 2020.

Per i trasporti si pone l’obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dei viaggiatori, garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali, fornire liquidità alle imprese e ridurre gli oneri amministrativi.

Nel settore aereo, è stabilito che le raccomandazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) per la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi di condotta saranno obbligatorie. Per quanto riguarda il settore marittimo, la riduzione delle quote di tasse portuali e di occupazione viene temporaneamente prorogata e sono agevolati i controlli per le navi spagnole. Nel settore dell’autotrasporto si prevede una moratoria sul pagamento del capitale delle rate di tutti i mutui per l’acquisto di autobus e camion per lavoratori autonomi o per imprese di trasporto discrezionale di passeggeri.

Il **Decreto legge 30/2020** (*Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo*)<sup>54</sup> ha disposto **misure sociali in difesa dell’occupazione**.

La persistenza degli effetti negativi sulle imprese e sull’occupazione della situazione di emergenza sanitaria causata dal COVID-19 richiede il mantenimento delle misure eccezionali previste dal Decreto legge 8/2020, nei suoi articoli 22 e 23, in merito a sospensioni e riduzioni dell’orario di lavoro per cause di forza maggiore e cause economiche, tecniche, organizzative e produttive legate al COVID-19, nonché le misure straordinarie ad esse connesse in termini di tutela della disoccupazione.

In particolare, le procedure di regolamentazione temporanea del lavoro per cause di forza maggiore ai sensi dell’articolo 22 del Decreto legge 8/2020, in vigore dal 30 settembre, sono prorogate fino al 31 gennaio 2021.

È prevista la possibilità che le aziende a cui è impedito di svolgere la propria attività in

---

<sup>54</sup> Il Decreto legge 30/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 15 ottobre 2020, con 345 voti a favore, 1 contrario e 2 astensioni.

uno dei loro centri di lavoro, a seguito di nuove restrizioni o misure di contenimento sanitario adottate a partire dal 1° ottobre 2020 dalle autorità spagnole o straniere, e le imprese che vedono lo sviluppo della loro attività limitato a seguito di decisioni adottate dalle autorità spagnole a partire dal 1° ottobre 2020, elaborino procedure di regolazione temporanea del lavoro temporaneo per cause di forza maggiore, la cui durata è limitata a tali nuove misure.

È prevista la possibilità che fino al 31 gennaio 2021 venga avviata la pratica di regolazione del lavoro temporaneo per motivi economici, tecnici, organizzativi o produttivi legati al COVID-19 come stabilito dall'articolo 23 del Decreto legge 8/2020.

Le persone interessate dalle procedure di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legge 8/2020 e quelle che sono interessate da pratiche di regolamentazione temporanea del lavoro dovute a cause di forza maggiore derivanti dal COVID 19 a seguito dell'adozione di nuove restrizioni possono ricevere o continuare a ricevere fino al 31 gennaio 2021 l'indennità di disoccupazione, anche se non hanno contributi sufficienti, a condizione che l'inizio del rapporto di lavoro sia precedente al 18 marzo 2020.

Il **Decreto legge 34/2020** (*Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria*)<sup>55</sup> ha disposto **misure urgenti di sostegno della solvibilità delle imprese e del settore energetico e in materia tributaria**.

Mediante le modifiche a una serie di leggi esso ha stabilito l'estensione dei termini di scadenza delle operazioni di finanziamento ai liberi professionisti e alle imprese che hanno ricevuto la garanzia pubblica attraverso l'ICO, la formalizzazione in scrittura pubblica della proroga dei periodi di scadenza, introducendo misure straordinarie applicabili alle persone giuridiche di diritto privato, che stabiliscono esenzioni temporanee relative ai gasdotti di trasporto con destinazione o origine in paesi non appartenenti all'Unione europea, la regolamentazione dei proventi da aste dei diritti di emissione di gas serra per l'anno fiscale 2020, l'aliquota IVA applicabile a importazioni e acquisti intracomunitari di beni necessari per combattere gli effetti del COVID-19, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% a importazioni e acquisti intracomunitari di mascherine.

È inoltre prevista la concessione di un supplemento di credito per il Ministero dell'inclusione, sicurezza sociale e migrazioni e la concessione di un credito straordinario per il Ministero del lavoro e dell'economia sociale.

Il **Decreto legge 35/2020** (*Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria*)<sup>56</sup>

<sup>55</sup> Il Decreto legge 34/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 17 dicembre 2020, con 199 voti a favore, 53 contrari e 94 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>56</sup> Il Decreto legge 35/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2021, con 288 voti a favore, 5 contrari e 54 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

ha disposto **misure urgenti di sostegno al settore turistico, alberghiero e commerciale e in materia tributaria**. Esso contiene misure per ridurre le spese di locazione, in ambito lavorativo e previdenziale e in materia fiscale.

Si inserisce all'interno di Piano di rinforzo nei settori alberghiero, commerciale e turistico (*Plan de refuerzo a la hostelería, el comercio y el turismo*) con nuove misure che cercano di alleviare la situazione di aziende e liberi professionisti legati a tali attività e di far fronte ai loro costi fissi come stipendi, contratti di locazione o pagamento di tasse, tra gli altri, per consentire loro di mantenere un minimo livello di redditività e non essere costretti alla chiusura a seguito della pandemia.

Tra le altre misure sul lavoro, sono ampliati gli incentivi già previsti per i settori colpiti dalla pandemia, in particolare: commercio all'ingrosso di bevande, ristoranti e chioschi alimentari, stabilimenti di bevande e attività di giardini botanici, zoo e riserve naturali. Le aziende di tali settori sono esentate dal pagamento di parte dei contributi previdenziali per i mesi di dicembre 2020 e di gennaio 2021. Inoltre possono usufruire di una riduzione del 50% sui contributi previdenziali per i lavoratori che operano con discontinuità da aprile a ottobre 2021.

Il **Decreto legge 36/2020** (*Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia*)<sup>57</sup> ha disposto **misure urgenti per la modernizzazione della pubblica amministrazione e l'esecuzione del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza**.

Esso si propone di attuare le necessarie modifiche normative per consentire un'agile ed efficiente selezione, monitoraggio, valutazione e coordinamento dei diversi progetti che fanno parte del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza, rispondendo alla sfida di ottimizzare l'utilizzo dei fondi europei convogliati attraverso lo strumento del "Next Generation EU".

La norma introduce riforme nel campo degli appalti pubblici e delle sovvenzioni, include misure organizzative e di bilancio e cerca di stimolare i meccanismi di collaborazione pubblico-privato.

Il **Decreto legge 37/2020** (*Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes*)<sup>58</sup> ha disposto **misure urgenti per far fronte alle situazioni di vulnerabilità sociale ed economica e nel settore degli alloggi**

<sup>57</sup> Il Decreto legge 36/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2021, con 170 voti a favore, 126 contrari e 52 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

<sup>58</sup> Il Decreto legge 37/2020 è stato convalidato dal Congresso dei deputati nella seduta del 28 gennaio 2021, con 198 voti a favore, 146 contrari e 4 astensioni; nella medesima seduta è stato anche deliberato di avviarne l'esame come disegno di legge, al fine di introdurre modifiche al testo del decreto.

**e dei trasporti.**

Esso è composto da tre articoli, dedicati rispettivamente alle situazioni di vulnerabilità rispetto all'alloggio (sospensione degli sfratti e limitazione dell'interruzione delle utenze domestiche alle famiglie vulnerabili), ai trasporti (revisione dei contratti di gestione dei servizi pubblici per il trasporto regolare di passeggeri su strada) e ai consumatori (numeri di telefono del servizio clienti e violazioni per non cancellazione di clausole dichiarate abusive).

***L'attività legislativa regionale***

Nell'anno **2020**, durante il quale si sono svolte elezioni regionali in due Comunità autonome (Galizia e Paesi Baschi), il numero complessivo di **leggi approvate** in tutte le Comunità è stato di **110** (Tabella 3).

Il numero più alto di leggi è stato approvato, come di consueto, nella Comunità forale della **Navarra (22)**, territorio tradizionalmente a forte autonomia, mentre il numero più basso si rileva in **Galizia (0)**.

Va segnalato che il numero complessivo dei **decreti legge regionali (203)**, adottati nel 2020 da tutte le Comunità, è in forte aumento rispetto ai dati degli anni precedenti (53 nel 2019 e 31 nel 2018), anche per la necessità di fronteggiare rapidamente le varie conseguenze della pandemia in corso. Per quanto concerne i decreti legge, da adottarsi in casi di straordinaria e urgente necessità, ricordiamo che tale fonte del diritto è stata introdotta negli ultimi anni nei testi degli statuti di autonomia di alcune Comunità (Andalusia, Aragona, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Isole Baleari, Murcia, Navarra, Isole Canarie).

Con riguardo ai **settori sensibili dell'attività legislativa regionale**, si segnalano alcune leggi sull'**uguaglianza di trattamento e la non discriminazione** (Legge 8/2020 nella Cantabria, Legge 19/2020 in Catalogna).

Si segnalano degli interventi normativi in materia di **giochi** (Legge 1/2020 nella Comunità Valenciana, Legge 2/2020 nelle Isole Canarie).

Alcuni interventi hanno riguardato il **territorio** (Legge 21/2020 nella Navarra e Decreto legge 9/2020 nelle Isole Baleari)<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Ulteriori approfondimenti sull'attività legislativa delle Comunità autonome sono reperibili nell'Informe Comunitades Autónomas, pubblicato annualmente dall'Observatorio de Derecho Público IDP di Barcellona (ex Instituto de Derecho Público): <https://idpbarcelona.net/coleccion-informe-comunidades-autonomas/informe-comunidades-autonomas/>.

**Tabella 1 - Produzione legislativa 1995-2020**

Anno	Totale leggi approvate	Leggi organiche	Decreti legge emanati	Decreti legge trasformati in DDL	Decreti legislativi
1995	60	16	12	0	2
1996	19	5	17	6	1
1997	72	6	29	8	0
1998	61	11	20	3	0
1999	70	15	22	2	1
2000	23	9	10	3	5
2001	33	7	16	4	1
2002	63	10	10	1	1
2003	82	20	7	1	0
2004	7	3	11	3	8
2005	36	6	16	0	0
2006	52	8	13	1	0
2007	72	16	11	1	2
2008	6	2	10	0	2
2009	32	3	14	4	0
2010	53	9	14	3	1
2011	50	12	20	4	3
2012	25	8	29	10	0
2013	36	9	17	2	1
2014	44	8	17	3	0
2015	64	16	12	3	8
2016	2	2	7	0	1
2017	13	1	21	5	0
2018	16	5	28	20	0
2019	8	3	18	2	0
2020	14	3	39	25	1
<b>TOTALE</b>	<b>1013</b>	<b>213</b>	<b>440</b>	<b>114</b>	<b>38</b>

Tabella 2 - Leggi per iniziativa e per tipologia - 1996-2020

Legislatura	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
	(1996-2000)	(2000-2004)	(2004-2008)	(2008-2011)	(2011-2015)	(gen.-mag. 2016)	(lug. 2016-mar. 2019)	(mag.-dic. 2019)	(dic. 2019-)
INIZIATIVA GOVERNATIVA di cui:	172 (78%)	173 (90%)	140 (83%)	120 (85%)	160 (94,7%)	0	18 (46%)	0	12 (86%)
Leggi di bilancio, accompagnamento e assestamento	32	28	4	3	6	0	3	0	1
Leggi di ratifica e attuazione accordi internazionali	11	6	2	2	2		2	0	0
Leggi di trasformazione di decreti legge	16	7	4	6	14	0	0	0	3
INIZIATIVA PARLAMENTARE	32 (15%)	18 (9%)	21 (13%)	19 (13,5%)	6 (3,6%)	0	16 (41%)	0	2 (14%)
ALTRE INIZIATIVE (Comunità autonome, popolo)	16 (7%)	1 (1%)	6 (4%)	2 (1,50%)	3 (1,80%)	0	5 (13%)	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>220</b>	<b>192</b>	<b>167</b>	<b>141</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

**Tabella 3 - Produzione legislativa regionale 2013-2020**

Comunità autonoma	Leggi approvate nel 2013	Leggi approvate nel 2014	Leggi approvate nel 2015	Leggi approvate nel 2016	Leggi approvate nel 2017	Leggi approvate nel 2018	Leggi approvate nel 2019	Leggi approvate nel 2020	Totale per Comunità
Andalusia	7	6	3	10	8	10	6	3	53
Aragona	10	14	10	12	10	18	10	4	88
Asturie	4	11	11	6	11	14	8	3	68
Cantabria	10	7	6	5	9	11	5	12	65
Castiglia e León	12	11	8	5	8	9	11	4	68
Castiglia-La Mancia	10	10	8	4	7	6	11	11	67
Catalogna	1	21	25	5	18	3	10	19	102
Estremadura	8	13	19	10	7	13	13	6	89
Galizia	14	13	13	15	9	3	9	0	76
Isole Baleari	10	14	12	18	13	14	19	3	103
Isole Canarie	6	14	11	3	7	7	19	7	74

